

2021

Edizione Speciale

Anno 10

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista trimestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- **Raccolta di quesiti e risposte**
- **Massimario di giurisprudenza funeraria**
- **Testo base unificato di riforma dei servizi funerari
in discussione alla Camera**



**EURO.ACT SRL
EDITORE**

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Elena Messina, Carmelo Passalacqua,
Serenio Scolaro, Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euro.Act srl, Piazza Fetonte 58, 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica snc
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia e 40,00 € per l'estero.

Prezzo di ogni numero, in formato digitale: 24,99 €.

Abbonamento annuale per 4 numeri, inoltrato per
via postale: 125,00 € per l'Italia e 145,00 € per
l'estero. I prezzi suindicati si intendono Iva inclusa.L'abbonamento decorre dal gennaio con diritto al ri-
ceivimento dei numeri arretrati ed avrà validità per il
primo anno.La Casa Editrice, comunque, al fine di garantire la
continuità del servizio, in mancanza di esplicita re-
voca, da comunicarsi in forma scritta entro il trime-
stre seguente alla scadenza dell'abbonamento, si ri-
serva di inviare il periodico anche per il periodo suc-
cessivo. La disdetta non è comunque valida se l'ab-
bonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la
restituzione dei fascicoli della Rivista non costitui-
scono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto.I numeri del periodico non pervenuti possono essere
richiesti dall'abbonato non oltre 20 giorni dopo la ri-
cezione del numero successivo.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie.

Chiuso in redazione il 05/08/2021.

INDICE**COMUNICAZIONE AI LETTORI**

L'araba fenice	4
di Carlo Ballotta	

RUBRICHE

Quesiti e lettere	5
a cura della Redazione	
Chiedilo a www.funerali.org	22
a cura di Carlo Ballotta	

DOCUMENTAZIONE

Massime di giurisprudenza	31
Affidamento di servizio	31
Camera mortuaria	32
Cimiteri monumentali	32
Cimiteri privati	32
Concessione di sepoltura	33
Confraternite	34
Crematori	35
Covid-19	35
Diritto di sepolcro	36
Operazioni cimiteriali	39
Rifiuti cimiteriali	39
Trasporti funebri	39
Zona di rispetto	40

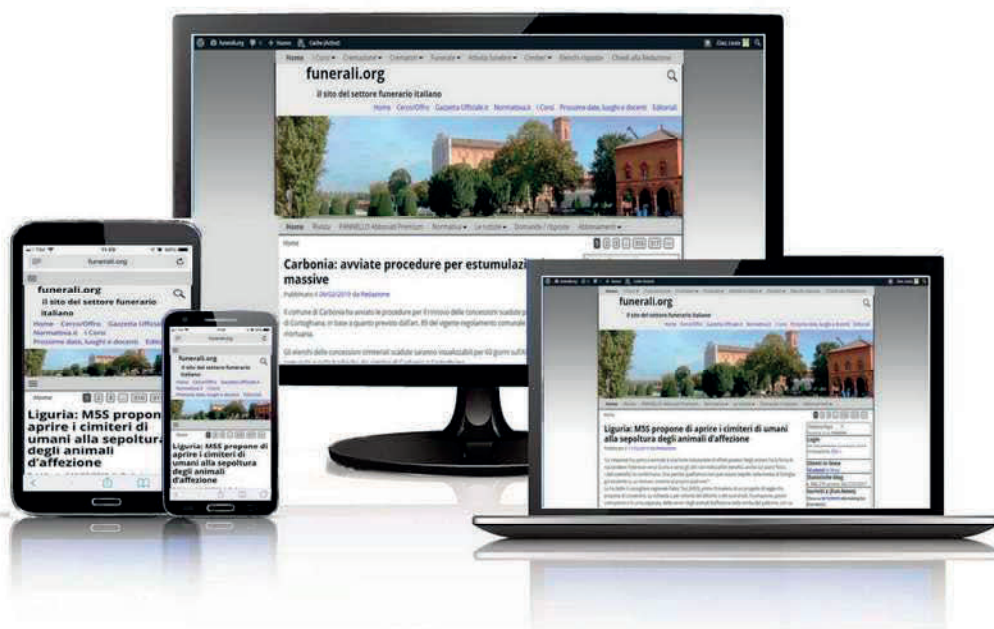
Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali, della crema- zione e della conservazione o dispersione delle ceneri	
C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini	43
Testo base testo adottato dalla Commissione XII (Affari so- ciali) della Camera il 10/12/2020, già comprensivo degli emendamenti approvati in data 5 maggio 2021	



Il Settore Funerario a portata di click 

www.funerali.org

**Il primo sito italiano rivolto agli addetti
del Settore Funerario sia privato che pubblico**



**Circolari e risoluzioni - Norme Statali e Regionali
Giurisprudenza di Settore - Fun.News - Quesiti
Rivista "I Servizi Funerari" - Statistiche - Blog di notizie**

...sempre quello che cerchi !

ABBONATI SUBITO !!! Tel. 0532.1916111



Euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388

tel. 0532.1916111 - fax 0532.1911222 - e-mail: abbonamenti@euroact.net

PER EFFETTUARE L'ORDINE

compilare il seguente modulo e spedirlo a  Euro.Act srl
via fax allo 0532.1911222 oppure via mail a ufficio@euroact.net

Listino
vigente
fino al

31.12.2021

DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE _____

VIA _____ N° _____

CAP _____ LOCALITÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

C.F. _____ P.I. _____ CODICE SDI
(fattura elettronica) _____

Riservato agli Enti Locali: N. Det. /Imp./Cap. _____ N. CIG _____

Data ____ / ____ / ____

Firma _____

SÌ, ACQUISTO I SEGUENTI SERVIZI:

☐ **Abbonamento PREMIUM annuo al sito funerali.org**

a decorrere dal ____ / ____ / ____ al costo di € 595,00 + Iva 22%

Se la decorrenza non viene indicata si intende dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso

Richiedo inoltre l'invio gratis (barrare l'opzione desiderata):

☐ degli articoli pubblicati (giornaliero)

☐ dei commenti pubblicati (periodico: ogni 1 o 2 settimane)

Risposta a quesiti specifici

Il quesito va posto entro un anno dalla data dell'ordine

☐ **Risposta a N. 1 quesito** come NON abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 240,00 + Iva 22%, cadauno

☐ **Risposta a N. 1 quesito** come abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 120,00 + Iva 22%, cadauno

☐ **Pacchetto di risposta a N. 5 quesiti** (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 525,00 + Iva 22%

☐ **Pacchetto di risposta a N. 10 quesiti** (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 1.000,00 + Iva 22%

EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI: €. _____ , ____ (Iva inclusa) a 30 gg. data fattura tramite:

☐ bollettino di c.c.p. n. 54496716

☐ bonifico su c.c.p., IBAN: IT59 T076 0113 0000 0005 4496 716

intestato a: Euro.Act srl, P.zza Fetonte 58, 44123 Ferrara (Ai soggetti **diversi dagli enti locali** viene richiesto il pagamento anticipato)

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euro.Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informare sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

Comunicazione ai lettori

L'araba fenice



Gentili lettori,

il protrarsi dell'emergenza da Coronavirus, nel corso del 2020 e del 2021, ha pesantemente condizionato tutto il comparto funerario, prolungando le difficoltà di una situazione dalle dimensioni e dalle peculiarità totalmente inaspettate e non prevedibili.

Le imprese funebri, in prima linea nel confronto giornaliero con il Covid, nelle camere mortuarie degli ospedali, nei recuperi salma, nei contatti con i parenti, nelle sanificazioni delle salme decedute a causa del Covid, sono state fra le categorie maggiormente esposte ad un alto rischio di infezione, nell'espletamento delle proprie attività, di primaria importanza.

Le strutture cimiteriali, colpite da un significativo aumento della mortalità e subissate dalle numerose e diversificate disposizioni normative, spesso di non immediata comprensione, si sono prestate ad una continua rimodulazione dei propri servizi, per adeguarli alle contingenti necessità della situazione emergenziale, sulla base delle problematiche rilevate e degli strumenti di gestione e normativi disponibili.

I crematori hanno dovuto affrontare, per gli stessi motivi, grandi difficoltà nella propria disponibilità di ricezione e programmazione delle cremazioni, ben oltre l'ordinaria gestione, pagando lo scotto di una carente, quando non insufficiente, programmazione regionale.

Nel complesso la pandemia ha portato alla luce tutti i nodi irrisolti dell'ordinamento mortuario: dalle normative datate, alla disomogeneità di disciplina sul territorio nazionale, ad interventi regionali non sempre rientranti nella propria competenza, fino alla difficoltà gestionale ed economico-finanziaria di cimiteri e crematori.

*Si è, quindi, pensato di riunire in uno speciale numero de **I Servizi Funerari** un compendio di strumenti utili a tutti coloro che, a vario titolo, operano nel variegato panorama del mondo funerario: un contesto sempre in continua evoluzione, sia in ambito pratico che normativo.*

Ecco quindi:

- **una raccolta di risposte ai più disparati quesiti**, espressi durante i vari corsi di formazione organizzati da Euro.Act srl o nel blog del sito www.funerali.org, che mettono a disposizione le conoscenze, le interpretazioni ed i mezzi più efficaci per ottimizzare le risposte operative richieste dal difficile momento;
- **una collezione delle più recenti massime giurisprudenziali** del settore funerario nella sua interezza;
- **la presentazione del testo unificato delle Pdl AC928, AC1143 AC1618 in materia funeraria**, attualmente in discussione presso la XII Commissione alla Camera, frutto della avvertita necessità di dotare il comparto di una legge nazionale di regolamentazione, in grado di tener conto delle criticità emerse e di dare precisa disposizione dei comportamenti da tenere su tutto il territorio nazionale, ai diversi rappresentanti di ambito funerario pubblico, privato e misto.

Un ritorno "vintage" alla pubblicazione, che ci auguriamo possa incontrare il favore dei nostri lettori ed abbonati, che si affianca agli approfondimenti tematici per il settore funebre, cimiteriale e di cremazione, sempre presenti nei servizi informativi offerti dal sito funerali.org.

Il Direttore responsabile
Carlo Ballotta



Rubriche

Quesiti e lettere



a cura della Redazione

Se un cliente volesse cambiare l'urna in arrivo da un altro crematorio, come ci si deve comportare? Si può effettuare il travaso (previa relativa autorizzazione) o questa operazione deve essere fatta nel crematorio in cui è stata effettuata la cremazione? Serve l'autorizzazione dello stato civile o basta un'autodichiarazione?

RISPOSTA

Il cambiamento dell'urna dopo che sia stata sigillata potrebbe avvenire solo in situazioni particolari, giustificate da ragioni sostanziali, come ad es. il caso di un foro nell'urna o di un danneggiamento, che renderebbe il contenitore inidoneo alla sua funzione di conservazione delle ceneri in modo integrale ed indivisibile e privo delle caratteristiche di resistenza ed infrangibilità. In tale evenienza si consiglia di verbalizzare l'operazione e farla sottoscrivere all'avente titolo o al suo delegato.

Invece, si ritiene che la richiesta del cambio dell'urna per altri motivi, es. estetici, non possa essere accolta. Infine, prendendo in considerazione la circostanza che l'urna provenga da altro crematorio, dove è stata effettuata la cremazione (e che conserva la relativa documentazione), si ritiene di suggerire di non accogliere la richiesta di cambio dell'urna, dovendosi più opportunamente procedere presso il sito cimiteriale sede di quel crematorio.

Se l'urna è stata appena ritirata e non trova posto nell'ossario del cimitero, si può effettuare il travaso oppure serve anche in questo caso l'autorizzazione?

RISPOSTA

L'urna, sovente, è composta da due contenitori: l'uno è quello dove materialmente vengono racchiuse le ceneri dopo la vagliatura. Può essere un semplice sacchetto di plastica sigillato con nastro adesivo o un volume solido (di plastica, metallo ...) ed è obbligatoriamente previsto dall'art. 2, lett. e) del D.M. 1° luglio 2002.

L'altro, invece, è l'involucro esterno visibile allo sguardo dei dolenti e di solito è realizzato in materiale pregiato (legno, marmo, vetro, vetroresina, metallo prezioso ...). Il vetro, quindi, è una soluzione possibile e molto elegante, se usata come contenitore della vera e propria urna.

Ai sensi dell'art. 80, comma 4 D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria) sono le normative locali, cioè i regolamenti comunali di polizia mortuaria, a stabilire gli ingombri massimi di nicchie cinerarie e, quindi delle urne.

Un'urna cineraria, di solito contiene circa poco più di 3 Kg/4 Litri di ceneri (se ad esser stato cremato è il cadavere di un soggetto adulto di media corporatura).

La cenere risultante da cremazione è una polvere sottilissima e facilmente compattabile – proprio per questa ragione viene sminuzzata e tritata, vds. art. 2, lett. d) D.M. 1° luglio 2002 – da cui non debbono



mai esser riconoscibili pezzetti di ossa (art. 343 T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934).

Per le urne cinerarie non esistono limiti costruttivi (se non quelli, di mero dimensionamento, di cui sopra), ci si può, quindi, sbizzarrire con tutte le possibilità offerte dal moderno design, fatti salvi, ovviamente, il buon gusto e la sacralità della morte.

Questo è il quadro nazionale secondo il quale le urne debbono prevedere sistemi di identificazione (targhetta indelebile con gli estremi anagrafici del defunto) e sigillatura, così da impedire eventuali profanazioni, come lo sversamento accidentale delle ceneri, che ex art. 411 Cod. Penale costituisce reato.

Alcune normative regionali, prevedono anche l'interro delle urne (ossia l'inumazione); esse allora dovranno esser costruite con materiali biodegradabili, poiché ex art. 75, comma 1 D.P.R. 285/1990 è vietato inumare oggetti (feretri o, adesso anche urne) non facilmente decomponibili.

Ecco, allora, l'unica vera restrizione, seppur di rango locale. Le ceneri debbono esser ermeticamente racchiuse nell'urna.

La circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ha precisato come la sigillatura possa esser ottenuta tramite saldatura a fuoco (brasatura dolce con stagno) se il contenitore è metallico o con collante di sicura presa. Si tratta della cosiddetta saldatura a freddo ottenuta con pasta adesiva, legittimata dal Ministero della Salute anche per la chiusura delle bare di zinco per i feretri di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990.

Il recipiente, in cui sono direttamente versate le ceneri, deve esser impermeabile; quello esterno, invece, deve semplicemente esser chiuso (con soluzioni ad incastro, viti, bulloni ...), così da scongiurare effrazioni ancorché involontarie.

Ci sono urne composte da un'anima di metallo o plastica, (dove sono riversate le ceneri) rivestita da un secondo contenitore realizzato con materiali pregiati, in altri casi, per maggior economicità si usa il semplice sacchetto di plastica da riporre, poi nell'urna vera e propria.

Il senso ultimo della "sigillatura" è la salvaguardia dell'integrità delle ceneri contro eventuali sversamenti accidentali o profanazioni, poiché per gli esiti da completa cremazione di un cadavere non sussistono pericoli di ordine igienico sanitario, come, invece, accade per i cadaveri.

Le ceneri, infatti, non rilasciano liquidi cadaverici; la tenuta stagna, allora, serve solo per preservarle dall'aggressione di agenti esterni, poiché per la Legge Italiana le ceneri del cremato sono *un unicum* inscindibile ed inseparabile, non possono quindi

nella stessa unità di tempo esser ripartite in più luoghi o tra più persone affidatarie.

L'unica intrinseca pericolosità degli esiti da completa cremazione potrebbe essere il rilascio di nuclidi radioattivi (art. 80, comma 5 D.P.R. 285/1990, ma è un'ipotesi piuttosto remota, regolata prima dal D.Lgs. 257/2001 ed oggi dal D.Lgs. 101/2020).

In caso di conservazione stabile (tumulazione in cimitero, affido personale delle ceneri che saranno depositate presso un domicilio privato) è d'obbligo l'uso di un'urna capace di garantire nel tempo le perfette condizioni di ermeticità e resistenza meccanica, proprio per evitare accidentali sversamenti, perdita delle ceneri o infiltrazione di umidità. Pietra e vetro sono, pertanto, materiali assolutamente idonei.

L'urna deve avere destinazione stabile (art. 343 R.D. 1265/1934) ed esser custodita in un vano chiudibile anche se a vista, con l'urna esposta (può esser una vetrina, una teca, un mobile), proprio per impedire rovinose cadute, rotture furti o improvvisi scossoni. Sarebbero pertanto da evitare forme di per sé troppo fragili ed instabili. L'interro, come rilevato prima, è un'opzione prevista solo da pochissime legislazioni regionali (ad es.: Emilia-Romagna, L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e regolamento attuativo 23 maggio 2006, n. 4); in moltissime zone d'Italia tale pratica continua ad esser vietata, perché si configurerebbe come una velata forma di dispersione nel terreno e la dispersione delle ceneri richiede una procedura autorizzativa aggravata proprio perché si sconfina in ambito penale (art. 411 Cod. Penale).

Molti regolamenti comunali di polizia mortuaria nella progettazione delle nicchie cinerarie dettano queste misure cm. 30x30x30 si tratta, però, di una semplice indicazione, non codificata, ancora da nessuna norma nazionale, si deve valutare, quindi caso per caso.

Se i sigilli di garanzia sono stati apposti all'esterno, ossia sull'urna di pregio, l'effrazione degli stessi non è possibile (se non su precisa disposizione della Magistratura o dell'Autorità Sanitaria), perché integrerebbe la fattispecie di reato di cui all'art. 349 Cod. Penale.

Se, al contrario, i prefati suggelli a tutela dell'integrità dell'urna, sono stati applicati solo sul sistema di raccolta ceneri (il famoso sacchetto di plastica saldato di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) D.M. 1° luglio 2002); si potrebbe tentare il percorso di un'apposita istanza rivolta al Comune (escluderei, a ceneri consegnate, la competenza del gestore del crematorio), in quest'ultimo caso spetterebbe al locale ufficio della polizia mortuaria la relativa autorizzazione al trasbordo del sacchetto in un'urna più semplice come foggia e dimensioni.



Attenzione: il Comune potrebbe pure opporre diniego, anche se motivato, qui, ci muoviamo, infatti, in una sorta di “terra di mezzo” dai confini assai labili ed incerti.

L’operazione, per la sua estrema delicatezza sarà compiuta in cimitero, alla presenza di un addetto, il quale verbalizzerà detta traslazione da un contenitore ad un altro, con consentanea verifica.

Ad ogni modo è vietato aprire il sistema di raccolta ceneri (se non per la dispersione, autorizzata, a sua volta, dallo Stato Civile), siccome tale violazione presenterebbe pesanti profili di natura penale (art. 411 Cod. Penale).

Se arriva al crematorio una cassa con lo zinco e, per esempio, il parente cambia idea all’ultimo secondo, è possibile rompere i sigilli per effettuare il travaso? Se sì, serve l’autorizzazione?

RISPOSTA

Il fatto che all’impianto di cremazione pervenga feretro confezionato in duplice cassa (legno e zinco) dovrebbe presupporre che l’impianto sia idoneo (tecnologicamente ed amministrativamente autorizzato) per provvedere alla cremazione di feretri così confezionati.

In caso contrario non si comprende come possa essere pervenuto un tale feretro, dovendosi conseguentemente invitare gli interessati a rivolgersi per la cremazione ad impianto idoneo.

Rimanendo sulla formulazione del quesito, non si comprende quale possa essere la fattispecie del “cambiamento d’idea”, poiché, se il feretro sia stato trasportato ad impianto di cremazione, ciò presuppone che vi sia stata sia la manifestazione di volontà alla cremazione sia il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione (nonché quanto previsto dall’art. 26 D.P.R. 285/1990).

In via generale, va sempre esclusa la possibilità/ammissibilità di interventi sul feretro, nonché ogni ipotesi di un “travaso” (operazione inammissibile), dato che il feretro va inserito nel forno crematorio integralmente e nelle condizioni in cui si trovi, lasciando indenni i sigilli.

Nelle sale veglia le casse devono essere chiuse o possono essere aperte, se viene effettuato il trasporto a cassa aperta? Dipende dalla normativa regionale? ⁽¹⁾

RISPOSTA

Con l’espressione “trasporto a bara aperta” si intende ogni tipo di trasporto di defunto, che non sia all’interno di un feretro sigillato.

Il D.P.R. 285/1990 non prevede strutture alternative al Servizio mortuario di struttura sanitaria, obitorio o deposito di osservazione. Pertanto, sono solo queste le destinazioni ordinarie dei defunti, prima dell’avvio a cimitero o crematorio.

Alcune Regioni hanno introdotto strutture alternative al circuito pubblico di conservazione dei cadaveri con varie denominazioni, di cui la più frequente è “casa funeraria”.

In alcune altre Regioni è stata creata distinzione tra “casa funeraria” e “sala del commiato”, intendendo quest’ultima come luogo di possibile sosta, generalmente per ritualità a feretro sigillato.

Nella casa funeraria è, invece, possibile la ritualità a cosiddetta “cassa aperta” e cioè con esposizione del defunto senza che il feretro sia sigillato e quindi visibile e talvolta toccabile dai familiari.

Si riporta di seguito un esempio di legge regionale che ha introdotto questa possibilità di “trasporto a bara aperta”:

L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004 – Art. 10 (Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali) [sostituiti commi 1 e 3 da art. 12 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29]

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all’articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell’ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

(...omissis...)

Si stabilisce che per il trasporto del defunto per l’osservazione presso le camere mortuarie di strutture

⁽¹⁾ Quesito posto da gestore operante in Emilia-Romagna



ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso apposite strutture adibite al commiato, localizzate nel territorio regionale o in quello confinante, è necessario e sufficiente, come titolo valido per il trasporto, la certificazione medica che serve ad escludere problemi di giustizia e il pericolo per la salute pubblica. Si evidenzia che, per far valere detta normativa al di fuori del territorio regionale, la condizione di reciprocità è indispensabile posto che la Regione legifera con effetto per il proprio ambito territoriale.

Quindi si produrranno gli effetti, anche oltre il proprio limite geografico, solo se la Regione confinante stabilisca disposizioni con medesimo contenuto legislativo. Per i deceduti di malattia infettivo-diffusiva: il regolamento nazionale di polizia mortuaria prescrive il trasporto a cassa chiusa; il confezionamento del feretro e le modalità di svolgimento del servizio devono avvenire secondo le indicazioni stabilite dagli articoli 18, 25, 30, 31, 32.

Dalla normativa indicata deriva che non è possibile il trasporto di feretro di defunto infetto, confezionato in modo diverso e senza autorizzazione del Comune; e, prima del trasporto, è necessario accertare che siano state osservate le modalità di confezionamento specificate.

Anche la circolare del Ministero della Salute dell'11 gennaio 2021 n. 818 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia SARS-CoV-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione" (che ha sostituito le precedenti: n. 11285 del 1/4/2020, n. 12302 dell'8/4/2020, n. 15280 del 2/5/2020, n. 18457 del 28/5/2020) depone in tal senso: si riporta di seguito la lett. C dell'allegato 1 alla circolare:

C. Trasporto funebre in cimitero e crematorio

1. *Fatto salvo il solo caso di trasporto di salma per ordine dell'Autorità giudiziaria, di pubblica sicurezza o sanitaria, per morti sulla pubblica via, per morte violenta, in abitazione in cui sia pericoloso il mantenimento per motivi accertati dalla competente ASL, ogni trasporto funebre di defunto in presenza di sospetta o conclamata malattia infettivo diffusiva Covid-19 è svolto con feretro sigillato e confezionato secondo le modalità di cui all'Allegato 2.*

2. *Nessun feretro di defunto può essere trasportato senza autorizzazione comunale come previsto dall'art. 339 R.D. 27/7/1934, n. 1265, nonché dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285, da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all'Allegato 2.*

3. *Il corretto confezionamento del feretro è svolto dall'impresa funebre prescelta dai familiari o altri*

aventi titolo a disporre il trasporto funebre. L'incarico del trasporto funebre attesta la tipologia di confezionamento utilizzata in relazione alle previsioni regolamentari in funzione di destinazione e tragitto del trasporto, secondo modulistica uniforme per il territorio nazionale, in Allegato 3, inoltrata al Comune autorizzante e alla struttura di destinazione.

Pertanto, nelle ipotesi di conclamata o sospetta presenza della malattia infettiva (e, quando si ricade nell'ipotesi di cui alla lett. A.2 del testo della circolare, ossia quando il Ministero della Salute abbia esteso ai defunti, per i quali non si possa escludere con certezza la contrazione in vita della malattia infettiva) su tutto il territorio nazionale si applicano le cautele e indicazioni della circolare che prescrivono per il trasporto del feretro (sigillato) "l'autorizzazione comunale (...), da rilasciare una volta nota la dichiarazione di corretto confezionamento secondo le modalità di cui all'Allegato 2".

Conseguentemente talune disposizioni regionali, che considerano autorizzabili i trasferimenti di defunti "a bara aperta" presso luoghi di cura e sosta gestiti da privati (es. le case funerarie), continuano a trovare applicazione per deceduti non esposti al virus Sars-CoV-2.

Occorre però precisare che il D.P.R. 285/1990 prevede che, solo in caso di morte di malattia infettivo diffusiva, si applichino dette norme restrittive.

Con circolare del Ministero della Salute, in presenza di fatti epidemici ampi, come quello registrato in Italia nel periodo appena trascorso e in piena emergenza, si sono estese le cautele anche al caso di sospetto COVID-19 (lett. A.1 della circolare) e, a certe condizioni, al caso in cui non si potesse escludere la presenza nel defunto di COVID-19 (lett. A.2 della circolare).

Le cautele aggiuntive della circolare ministeriale decadono un mese dopo il termine dell'emergenza (oggi fissato al 31/7/2021 da provvedimenti di ordine superiore).

Si conclude sottolineando che sono sempre possibili i trasporti non a cassa sigillata, su disposizione della pubblica autorità, nei casi di recupero di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico e che obbligatoriamente vanno trasportati nei luoghi di destino (stabiliti nel deposito di osservazione/obitorio D.P.R. 285/1990 e dalla stessa circolare ministeriale lett. D.1, punto b); e nei casi di decesso in abitazione privata, quando la casa sia inadatta o l'autorità sanitaria lo imponga per diversi motivi e il deceduto deve essere trasportato al deposito di osservazione.



Nel caso in cui una salma già portata al crematorio venga bloccata dalle Autorità (autopsie, ecc.) qual è la prassi da seguire? E quali sono (se ci sono) le leggi che regolamentano tutto l'iter?

RISPOSTA

È notorio, in caso di "morte violenta", come emerga la titolarità dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente a rilasciare il nulla-osta al seppellimento.

Il nulla osta dell'Autorità giudiziaria è, in tali casi, condizione indispensabile per il perfezionamento da parte dell'ufficiale di stato civile del "permesso di seppellimento ex art. 74 D.P.R. 396/2000".

Inoltre, nel caso di richiesta di cremazione è necessario un provvedimento liberatorio specifico, la cui istanza va sempre presentata innanzi allo stesso magistrato del pubblico ministero.

In ogni caso, è bene precisare che, per poter ottenere il "l'autorizzazione alla cremazione", è necessario che si verifichi, in linea di massima, almeno una delle seguenti precondizioni strutturali sotto il profilo del filtro della legittimazione personalissima ad agire.

Su modalità e procedure di manifestazione della volontà, particolarmente snellite, assieme a tutto il circuito informativo della polizia mortuaria, in tempi di pandemia da Covid-19, si veda l'OCDPC 18 aprile 2020, n. 664.

La richiesta deve essere presentata (su impulso di parte) dal parente più prossimo (moglie o marito vedova/o; in mancanza, i figli tutti ed all'unanimità; in mancanza anche di questi i parenti più prossimi di pari grado tutti, e all'unanimità); laddove, però, viga l'art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130 potrebbe anche bastare la maggioranza assoluta tra gli aventi titolo di pari livello ad esprimersi.

Altre forme di esternazione di un volere cremazionista sono:

- il defunto è iscritto ad una società di cremazione nazionale;
- il defunto ha depositato un atto presso studio notarile con firma autenticata esista un testamento olografo del defunto (datato e sottoscritto di mano dal testatario) che esprima tale volontà in seguito al decesso, rientrando, quest'ultima, nelle ultime volontà a carattere non patrimoniale ex art. 587 Cod. Civile). Il testamento olografo ha efficacia solo una volta pubblicato presso un notaio.

Di solito, il magistrato competente comunica il proprio nulla osta al seppellimento del cadavere con in-

dicazioni:

- sulla sottoposizione del detto cadavere a riscontro diagnostico (o meglio: autopsia per causa di giustizia) ex art. 37 D.P.R. 285/1990;
- sulla esecuzione della cremazione del cadavere ex art. 79 D.P.R. 285/1990;
- sulla destinazione del cadavere ad indagini scientifiche ex art. 40 D.P.R. 285/1990.

Per prassi e norma (art. 116, comma 2 disp. att. c.p.p. D. Lgs. n.271/1989), il nulla-osta dell'autorità giudiziaria eccettua implicitamente la cremazione. Questa precauzione è in relazione a possibili esigenze "future" di giustizia.

Ne consegue che, quando sia richiesta la cremazione, dovrà esserne rivolta esplicita richiesta, al fine di ottenere un autonomo provvedimento di esplicita autorizzazione a tale pratica funebre che l'Autorità Giudiziaria pondererà attentamente in relazione alla specifica situazione concreta.

Pertanto, laddove non sia esplicitamente presente tale autorizzazione, il semplice nulla-osta alla sepoltura, ex art. 116 Disp. att. c.p.p., non consente, isolatamente, il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Si aggiunge inoltre che, sovente, è poco dopo il decesso, prima della sepoltura, che gli aventi titolo esplicitano la volontà (propria o del *de cuius*) di procedere a inumazione, tumulazione o cremazione. È, infatti, in quella fase che si acquisisce agli atti la loro istanza per una scelta o per l'altra.

Il caso in questione può presentarsi, ad esempio, per rinvenimento postumo di volontà del *de cuius* di essere cremato o altra analoga situazione.

In questi casi si è tenuti a provvedere ad esumazione straordinaria (o estumulazione se in tumulo) e cremazione. L'autorizzazione alla cremazione può essere rilasciata, in questi casi, solo previo accertamento finale dei presupposti di cui all'art. 79, comma 4 D.P.R. 285/1990, al fine di accantonare, per sempre, il sospetto che la morte fosse dovuta a reato.

Nel caso di un cittadino italiano morto all'estero, chi deve rilasciare l'autorizzazione? Ad es. nel caso di una persona deceduta in Svizzera, con trasporto in Italia, a chi compete il rilascio dell'autorizzazione: sorge in capo al Comune italiano in cui il cadavere è in transito verso la sua destinazione ultima? Quindi dove va indicato il Comune in cui viene effettuata la funzione religiosa o la cremazione?



RISPOSTA

L'ipotesi formulata è stata, a suo tempo, affrontata anche nella circolare SEFIT n. 4540 del 24 settembre 2001 "Ulteriori chiarimenti applicativi di norme concernenti la cremazione" (che si allega), e, di seguito, se ne riporta l'estratto di nostro interesse:

Cremazione in Italia

Nel caso in cui si abbia il trasporto della salma in Italia e la cremazione sia richiesta in territorio italiano, il requisito dell'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato costituisce condizione sostanziale ed inderogabile.

L'accertamento di tale esclusione può presentare aspetti problematici, in quanto va necessariamente riferito all'autorità che ne sia competente nel luogo di decesso, competenza che risulta del tutto variabile da Stato a Stato e la cui competenza è naturalmente non conosciuta all'autorità italiana chiamata al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Tuttavia si deve considerare che in tali casi, specie quando si tratti di introduzione della salma da un Paese non aderente alla Convenzione firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, sia prevista la presentazione all'autorità consolare italiana ed ai fini dell'istruttoria per l'autorizzazione all'introduzione della salma, anche di un certificato indicante la causa della morte (punto 8.3 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993), cosa che consente preventivamente di disporre di elementi probatori sostanzialmente idonei ad escludere il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Nel caso di introduzione della salma da Paese aderente alla Convenzione firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, tale certificazione non è richiesta, salvo non lo sia dalle procedure amministrative interne allo Stato di invio, lasciando priva di documentazione di sorta l'accertamento dell'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato, che, in ogni caso, deve essere reato rientrante nelle fattispecie degli artt. 9 e 10 C. P., ma che rileva, per la legge penale italiana, se il reo si trovi in territorio italiano. Mancando la fonte documentale del certificato della causa della morte, la documentazione idonea ad escludere che la morte non sia dovuta a reato deve essere presentata, a cura di chi richieda la cremazione, presentando titoli idonei rilasciati dalle autorità competenti del Paese di decesso, debitamente muniti della legalizzazione, salvo non si tratti di Paesi con i quali siano vigenti convenzioni, multilaterali o bilaterali, per l'esenzione o la riduzione dalla legalizzazione, e debitamente tradotta in forma ufficiale nella lingua italiana (art. 33 D.P.R. 28 dicem-

bre 2000, n. 445).

In assenza di detta documentazione acquisita all'estero, non resta che appurare tali circostanze attraverso idonea valutazione necroscopica, conseguente a specifico riscontro diagnostico, da svolgersi in Italia, prima della cremazione del cadavere. Tuttavia, va osservato che la cremazione del cadavere deceduto all'estero dopo l'avvenuta introduzione della salma in Italia, determina anche altre conseguenze rilevanti sotto il profilo del procedimento. Infatti, vanno affondate le questioni concernenti la competenza territoriale all'autorizzazione alla cremazione, non quella funzionale che è stabilita dall'art. 79 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'art. 79 citato non affronta la questione della competenza territoriale, in quanto si colloca nella previsione per cui il cadavere non possa essere trasportato se non previa autorizzazione del Comune di decesso (art. 34 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285) e che debbano essere preventivamente rilasciate le autorizzazioni di cui all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che portano alla individuazione univoca della competenza territoriale in capo al Comune di decesso od, eventualmente, nel caso in cui si ignori il Comune di decesso, del Comune dove il cadavere sia deposto (art. 72, comma 1 stesso D.P.R. che, per altro, non si applica ai casi di cui al comma 3).

Il criterio del Comune di decesso non risulta evidentemente idoneo per definire la competenza di un'autorità italiana in Italia, nel caso in cui la cremazione venga richiesta successivamente all'introduzione della salma dall'estero.

In tali casi, la competenza territoriale al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione va definita, in via interpretativa, secondo altro criterio che va individuato alla luce del punto 14.2, secondo periodo della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, cioè in capo al Comune "ove è sepolta la salma", da intendersi come il Comune in cui la salma è stata introdotta, sulla base del passaporto mortuario o dell'autorizzazione prevista dall'art. 28 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, quando la salma non sia stata ancora "sepolta", oppure nel suo senso letterale, quando la "sepoltura" abbia avuto luogo. In quest'ultimo caso, va tenuta presente anche la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo non ricorrano i casi di cui agli artt. 83, comma 1, 88 e 89 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si tratta di un orientamento interpretativo, a suo tempo, condiviso anche dai Ministeri della Sanità e dell'Interno.



Una società pubblica che gestisce 33 cimiteri distribuiti su 5 diversi Comuni, autorizzata al trasporto di macerie EER 17.09.04 di cui ne è ritenuta produttore, chiede, in materia di gestione di rifiuti cimiteriali, se debba essere individuato:

- un unico deposito temporaneo della società;
 - un deposito temporaneo per ciascun Comune;
 - un deposito temporaneo per ciascun cimitero.
- Chiede inoltre di conoscere specifiche anche sui parametri da tenere in considerazione, quantitativi, trasporti, ecc.

RISPOSTA

La domanda riguarda il deposito temporaneo di rifiuti classificati con il codice 17.09.04 "Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione", la sua localizzazione e le relative condizioni. Di seguito si riporta la normativa di riferimento contenuta nel D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambientale (TUA):

Art. 183, comma 1 lett. bb) – Definizioni

bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis;

Articolo 185-bis – Deposito temporaneo prima della raccolta

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle

norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Quindi:

- Posto che ai sensi dell'art. 185 bis, comma 1 lett. a) del TUA i rifiuti devono essere raggruppati nel luogo in cui sono prodotti, si ritiene di dover individuare un deposito temporaneo in ogni cimitero.
- Le condizioni del deposito temporaneo sono quelle indicate all'art. 185 bis, comma 2 lett. b) del TUA, per cui si procede con le operazioni di recupero o di smaltimento, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;
 - in ogni caso, e purché il quantitativo di rifiuti non superi il richiamato limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
- Il deposito temporaneo, nel rispetto delle predette condizioni, non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Si fa, infine, presente che il D.Lgs. 152/2006 (TUA) è stato modificato dal D.Lgs. 116/2020 che attua la legge di delegazione europea (L. 1° ottobre 2019, n. 117), che ha recepito il "pacchetto economia circolare", in vigore dal 4 luglio 2018, composto di alcune



direttive europee, tra cui la Dir. UE 2018/851. La precedente definizione di deposito temporaneo era espressa dalla lett. bb) dell'art. 183 del TUA che, con le modifiche introdotte con il D.Lgs. 116/2020, ora rimanda all'articolo 185-bis che, come formulato non introduce nessuna novità se non per quanto riguarda la lett. c) del comma 1.

Sui loculi sotterranei: Regolamento Reg.le Emilia-Romagna 23/5/2006, n. 4, art. 2, comma 15 e seguenti.
“15. Non è consentita la tumulazione in loculi nei quali la tumulazione od estumulazione di un feretro non possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.

16. In deroga a quanto previsto al punto precedente è consentita la tumulazione in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, a condizione che il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e che la tumulazione possa aver luogo rispettando le seguenti misure: a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno; b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas; c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.”

▪ Se la concessione risale ante 2006 comunque è possibile tumulare ed anche estumulare per fare spazio ad altro feretro?

▪ Se la concessione originaria è ante 2006, a scadenza, la stessa è comunque rinnovabile? Se sì, vale poter utilizzare il manufatto?

▪ Se a scadenza, il concessionario o gli aventi titolo non intendono rinnovare, è comunque necessario procedere con l'estumulazione? ⁽²⁾

RISPOSTA

Procedura di deroga. È un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall'art. 106 D.P.R. 285/1990 e dal relativo paragrafo 16 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24, attraverso cui si autorizza l'uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perché costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (art. 76, comma 3 D.P.R. 285/1990, ma detta disposizione, in estrema sintesi – almeno – era già presente nei vecchi regolamenti statali di polizia mortuaria a partire dal R.D. 42/1891).

Dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000 è di competenza regionale o addirittura comunale laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni, ex art. 3, comma 5 T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.

Talune Regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme, ancor più snelle e minimali.

Procedura di deroga in Emilia Romagna (Reg. Reg. 23 maggio 2006, n. 4)

Norme particolari per l'uso di tombe di interesse storico o artistico. Il comma 3 dell'art. 1 favorisce l'uso di sepolture di antica data presenti nei cimiteri. Si tratta di una soluzione ulteriore rispetto a quella, cosiddetta di “deroga di cui al comma 16 dell'articolo 2 del reg. le 4/2006”, in quanto si riferisce a specifiche zone individuate nel piano cimiteriale con tutela monumentale, per presenze tombali aventi particolari caratteristiche “storiche” o “artistiche”.

Per le zone cimiteriali interessate (e/o le singole tombe), previste dal piano cimiteriale, vengono individuate dal Comune (si ritiene in sede di approvazione del piano cimiteriale, o anche successivamente, purché le zone siano state previamente individuate nel piano) soluzioni:

a) atte a conservare i beni storici ed artistici;

b) capaci di permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Sulle soluzioni individuate dal Comune questi sente la A.USL competente per territorio, per quanto concerne le condizioni igienico sanitarie.

Tali soluzioni diventano di rilevante importanza in quanto situazioni specifiche, determinate da difficoltà di accesso agli spazi tombali, limitate misure interne delle tombe, caratteristiche di movimentazione dei feretri non corrispondenti alle ultime normative, necessità particolari legate al mantenimento di scritte originarie (e quindi incapacità di adeguarsi agli obblighi di inserimento di scritte per nuove sepolture) per tombe ad es. riassegnate a nuovi intestatari, possono trovare accoglimento con una procedura particolare, che si consiglia di comprendere nel piano cimiteriale stesso.

Deroga all'obbligo di spazio esterno libero per movimentazione feretro tumulato. Dalla entrata in vigore del regolamento regionale è consentita la tumulazione solo dove, per l'accesso o per la estumulazione, non sia necessario movimentare un altro feretro (in sostanza è necessario lo spazio esterno libero).

⁽²⁾ Quesito posto da gestore operante in Emilia-Romagna



Per tutti i manufatti realizzati fino alla entrata in vigore del regolamento regionale emiliano-romagnolo (e quindi estendendo temporalmente la previsione dell'art. 106 D.P.R. 285/1990) vengono dettate le regole che ne consentono un immediato utilizzo.

La norma è estremamente semplice, bastando l'utilizzo aggiuntivo ⁽³⁾, rispetto ai casi ordinari, di un dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas oltre ad avere un supporto per sostenere il feretro ove necessario (ad es. anche aste o mensole metalliche, piastre in c.a.v., ecc.). procedura di deroga per tombe non a norma: l'art. 106 D.P.R. 285/1990 con il relativo il paragrafo 16 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 è completamente superato: non occorrono più zinco rinforzato con spessore di 0,74 mm e vaschetta interna di contenimento con materiale assorbente per evitare accidentali scoppi dei feretri da movimentare.

A quanto pare basta confezionare il feretro con la semplice valvola o con la reggetta (o altro dispositivo chimico enzimatico di cui all'art. 77, comma 3 D.P.R. 285/1990 ma mai sperimentato in Italia), tuttavia in regime di D.P.R. 285/1990 le casse da tumulazione debbono esser ordinariamente già dotate di questi meccanismi.

Qual è, allora, questo dispositivo aggiuntivo? Il legislatore sembra non aver considerato come a volte la perdita di liquami sia originata dalla corrosione del nastro metallico, specialmente lungo le piegature del fondo e non dallo scoppio della bara dovuto alla sovrappressione dei miasmi cadaverici.

Il comma in questione consente la messa a norma di un considerevole numero di posti, spesso utilizzati impropriamente, senza più seguire le procedure di deroga prima individuate in campo nazionale dall'art. 106 D.P.R. 285/1990 e dal paragrafo 16 e allegato tecnico della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24. Si noti che non vi sono limiti temporali ⁽⁴⁾ di utilizzo. Recuperare posti feretro, o comunque cambiarne il numero non comporta violazione dell'art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990 e, di conseguenza non produce mutamento dei fini nel rapporto concessorio passibile di decadenza o di novazione, in senso civilistico dello stesso ex art. 1230 Cod. Civile.

⁽³⁾ Il dispositivo aggiuntivo potrebbe essere una valvola depuratrice tarata con una regolazione più sensibile, oppure uno strato di polveri enzimatiche capaci di assorbire i liquidi ed evitare la formazione dei gas putrefattivi.

⁽⁴⁾ Decade l'intervallo temporale dei 2 anni di stop per l'uso dei posti in deroga dall'ultima tumulazione (forse il legislatore emiliano-

Se vi è la cassa a tenuta stagna e la soletta che divide i feretri, ma non lo spazio di manovra in sicurezza per gli operatori addetti alla tumulazione, può il gestore cimiteriale rifiutarsi di tumulare anche se l'atto di concessione è attivo? In questo caso l'inestimulabilità va inserita nell'atto di concessione originario?

RISPOSTA

Sulle norme regolamentari di polizia mortuaria prevale sempre il D.Lgs. 81/2008, se non sussistono, quindi, le condizioni minime per operare in sicurezza non si procede più alla tumulazione di feretri, ma solo di cassette ossario ed urne cinerarie.

Legittimamente il gestore del plesso cimiteriale potrà opporre motivato rifiuto.

A scadenza della concessione (naturale o per causa patologica), se il sepolcro verrà ri-assegnato, magari previa ristrutturazione, si potrà inserire la clausola perentoria dell'inestimulabilità dei feretri non raggiungibili.

Il Subentro alla concessione vale solo in caso di decesso del fondatore del sepolcro?

RISPOSTA

Si osserva che l'istituto del subentro non ha riguardo al (solo) c.d. fondatore del sepolcro, quanto alle persone che, nel momento in cui vi si faccia riferimento, abbiano la qualità di "concessionario". Infatti, è questa la posizione da prendere in considerazione, per cui, anche rispetto ai periodi successivi, si dovrà considerare non tanto, o non solo, il fondatore del sepolcro ma il "concessionario". Ovviamente, il "subentro" implica che sia definito, in sede di Regolamento comunale di polizia mortuaria, se la persona o le persone subentranti acquisiscano o meno a loro volta la qualità di "concessionario"; previsione che influenza anche l'ambito delle persone individuabili quali "appartenenti alla famiglia del concessionario" (art. 93 D.P.R. 285/1990).

In caso di decesso del fondatore del sepolcro, che ha in vita il coniuge e 3 figli, la suddivisione della quota 1000, come avviene?

romagnolo considera le bare standard già abbastanza sicure ed immuni da fenomeni percolativi così da non stabilire precauzioni aggiuntive). La deroga non è limitata ai 20 anni dall'entrata in vigore del regolamento stesso, come, invece, accade in Lombardia.



RISPOSTA

Il quesito lascia trasparire una concezione di derivazione patrimonialistica (un po' come nel condominio negli edifici), cui conseguirebbe che il subentro comporti una suddivisione dell'intero in quote. La concessione cimiteriale (e quanto ne ruoti attorno) costituisce una comunione indivisa ed indivisibile per cui il subentro non comporta alcuna suddivisione.

Il fatto che il Regolamento comunale di polizia mortuaria individui come subentrante (o subentranti) il solo coniuge, i soli discendenti (qui: figli), oppure sia il primo che i secondi, è sostanzialmente ininfluente. Semmai influenze potrebbero aversi sulla appartenenza alla famiglia, nel senso che il subentro (sulla base del Regolamento) del solo coniuge o anche dei discendenti, oppure solamente questi ultimi, potrebbe far mutare l'ambito delle persone appartenenti alla famiglia del concessionario (sempre che con il subentro sia acquisita la qualità di concessionario). La circostanza descritta ad esempio appare con maggiore evidenza se si considerano i rapporti di affinità. La previsione (nel quesito) di una suddivisione lascia, infine, trasparire una concezione tendente ad assimilare il subentro all'ordinaria successione *mortis causa*, il che non è, almeno in via generale.

Due distinte famiglie, concessionarie 500/1000 cadauna, in caso di decesso di un solo concessionario, la quota di 500/1000 da parte degli eredi entro il 6° grado dello stesso, dichiarano disinteresse al subentro, gli stessi, mantengono comunque il diritto alla sepoltura?

RISPOSTA

Per rispondere al quesito, sono necessarie le seguenti precisazioni, che sono state fornite durante il corso: si tratta di un atto unico di concessione, in cui intervengono due persone appartenenti a diverse famiglie, avente ad oggetto la concessione di porzione di area cimiteriale ai fini della costruzione, da parte del/i concessionario/i, di monumento sepolcrale a sistema di tumulazione; infine, l'atto di concessione nulla indica circa i posti riferibili all'uno o all'altro dei due concessionari.

Anche questo quesito ripropone la concezione di cui sopra, cioè quella che assimilerebbe il manufatto sepolcrale ad un condominio negli edifici.

Pertanto, si ripete il principio per cui il sepolcro costituisce una comunione indivisa ed indivisibile, al punto che esso va utilizzato in ragione dei decessi delle persone aventi titolo di accoglimento, con la

conseguenza che l'una o l'altra delle famiglie di riferimento potrebbe anche eccedere un'ideale ripartizione per la metà del sepolcro (anche se, comprensibilmente, le due famiglie possano presumere che vi sia un uso paritario del sepolcro, ma il decesso delle diverse persone non può essere "programmato" a priori), con il solo limite della capienza (risultante dai posti feretro determinati ai sensi dell'art. 94, comma 2 D.P.R. 285/1990).

Si aggiunge che, a titolo personale, non si apprezza l'espressione di "eredi" (salvo che per il caso di sepolcro ereditario, ma ciò richiederebbe ulteriori specificazioni), preferendosi quello di "discendenti" (o di "aventi titolo"), proprio per il fatto che il subentro non costituisce una successione.

Proseguendo nella trattazione, nel quesito sottoposto, come integrato durante lo svolgimento del corso, si considerano le ipotesi in cui una o più persone, appartenenti ad uno dei 2 "rami familiari", rinuncino:

- al diritto di sepoltura. Innanzitutto, va rilevato che in materia (e soprattutto nel caso di concessione di porzione di area cimiteriale per la costruzione di manufatto sepolcrale a sistema di tumulazione) occorre distinguere tra:

- a) il diritto di sepolcro, come diritto/titolo di accogliere o far accogliere nel sepolcro alcune persone (art. 93 D.P.R. 285/1990);

- b) la posizione sul manufatto sepolcrale, che, fino a che duri la concessione, è di proprietà dei concessionari e determina una serie di obbligazioni (principalmente quelle individuate dall'art. 63 D.P.R. 285/1990). Il primo elemento attiene a diritti personali (secondo alcuni personalissimi), come l'appartenenza alla famiglia (ricordiamo ad es. come la persona che sia esclusa dalla successione per indegnità non cessa di essere appartenente alla famiglia), mentre il secondo attiene alle componenti patrimoniali del sepolcro.

Si tratta di posizioni che non sempre, né necessariamente, possono coincidere, anche se sia maggiormente diffusa la situazione di coincidenza. Pertanto, se vi sia una rinuncia al diritto di essere sepolti, questa non produce effetti sulla persistenza delle obbligazioni di natura patrimoniale.

- al subentro. Si segnala che rinunciare (o non avere interesse) al subentro è aspetto del tutto distinto ed autonomo rispetto al titolo di accoglimento nel sepolcro.

Ritorna qui, ancora una volta, la questione di come (ed a quali effetti) il Regolamento comunale di polizia mortuaria regoli l'istituto del subentro.

In assenza di altri elementi specificativi, la (sola) rinuncia/disinteresse al subentro non incide sul titolo



di accoglimento nel sepolcro, non influenzando sulle posizioni soggettive di cui all'art. 93 D.P.R. 285/1990.

La quota dei 500/1000 rinunciata dagli eredi del *de cuius* va in capo al concessionario vivente anche se facente parte di altra famiglia? A questo punto lo stesso può decidere di non consentire l'accesso a defunti dell'altra famiglia e i defunti già tumulati mantengono, comunque, il diritto a restare?

RISPOSTA

Il quesito (dove permane la concezione "condomiziale" e la logica "successoria") comporta, alla luce di quanto già esposto, che la rinuncia (al subentro, al diritto personale di accoglimento nel sepolcro), non influisca sull'uso del sepolcro che, lo si ricorda, costituisce una comunione indivisa, e inoltre nel caso sottoposto non vi è alcuna "ripartizione" dei posti tra i 2 "rami familiari".

Va evidenziato come le persone non possano "decidere" sul titolo di accoglimento nel sepolcro, dato che l'art. 93, comma 1 D.P.R. 285/1990 richiama rapporti relazionali oggettivi, mentre al comma 2 vi è, o potrebbe essere, una possibilità, ma non in termini di esclusione, quanto di estensione delle posizioni personali accoglibili (sempre che sussistano, oggettivamente, le condizioni ivi previste, una delle quali richiede esplicita determinazione regolamentare di criteri).

Ovviamente, nel caso di rinuncia (al subentro, al diritto personale di accoglimento nel sepolcro), i feretri già accolti nel sepolcro rimangono in questo, posto che il titolo di accoglimento va valutato (ed autorizzato; art. 102 D.P.R. 285/1990) al momento dell'accoglimento, restando immune da eventi successivi e riferibili a comportamenti di persone che non potrebbero influirvi.

Gli eredi, che rinunciano alla concessione originaria, possono designare un concessionario estraneo al manufatto e all'erede diretto del *de cuius*?

RISPOSTA

Il quesito consente di ricordare (fermo restando che le persone non hanno titolo a "scegliere" a "decidere", ecc.) come si tratti di ipotesi non più ammissibile.

Un'ipotesi, per certi versi avvicinabile a quella formulata, era presente nell'art. 72, commi 2 e ss. R.D. 1880/1942, vigente fino al 9/02/1976, che richiedeva

un "atto", ma tale disposizione non è più efficace dal 10/02/1976, per cui va del tutto esclusa.

E le tumulazioni all'interno, che fine fanno alla rinuncia alla concessione da parte di tutti i concessionari?

RISPOSTA

In tal caso si dovrà attendere la scadenza della concessione e poi provvedere alle operazioni di estumulazione.

I concessionari devono provvedere, a proprio onere e con diligenza, a dare diversa destinazione alle spoglie mortali tumulate, alle opere di sanificazione e pulizia, nonché alle eventuali sostituzioni di lapidi o altri elementi, in modo che il sepolcro possa essere liberato ed assegnato a terzi fin dal giorno successivo alla scadenza della concessione, poiché altrimenti si avrebbe una persistenza di un uso senza titolo, comportante l'oggettiva sottrazione ad uso generale.

In fase di rinnovo di una concessione trentennale di un loculo viene richiesto al concessionario il pagamento della tariffa deliberata dalla giunta comunale; il concessionario fa notare che nel contratto da lui sottoscritto è prevista la possibilità, alla scadenza, di rinnovarlo dietro il pagamento di ¼ del prezzo di concessione versato al momento della sottoscrizione.

È corretto pretendere il versamento dell'importo attualmente in vigore oppure il concessionario ha il diritto di vedere applicate le condizioni sottoscritte 30 anni fa?

RISPOSTA

Nella situazione considerata occorre distinguere tra le condizioni di diritto sussistenti al momento del sorgere della concessione, rispetto alle condizioni di esercizio del rapporto così sorto, posto che queste ultime possono essere soggette a mutamenti nel tempo.

Non a caso, in molti atti di concessione è presente una formulazione generica per cui il concessionario dichiara di essere a conoscenza del fatto di essere tenuto all'osservanza delle norme regolamentari, anche quelle comportanti eventuali loro modificazioni.

Indipendentemente dalla presenza o meno nell'atto di concessione di questa indicazione, vi è ampia, conforme e consolidata giurisprudenza, prevalentemente amministrativa, che afferma che eventuali modifiche regolamentari intervenute dopo la formazione del regolare



atto di concessione trovino applicazione anche riguardo alle concessioni pregresse.

Alcuni Regolamenti Comunali di polizia mortuaria prevedono la possibilità di riparametrare la durata delle concessioni perpetue a una determinata durata limitata nel tempo (es. 60 anni o 99 anni).

È una modifica che può essere attuata semplicemente inserendola nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria o sono previsti atti specifici, magari tesi a motivare tale decisione?

E qualora nello stesso Comune si presentassero realtà diverse, ovvero alcuni Cimiteri completamente privi di nuovi loculi da poter concedere ed altri in cui c'è un'ampia disponibilità, l'eventuale mutamento consensuale riguarda i contratti relativi a tutti i cimiteri comunali oppure solo quelli nei quali si presenta una grave situazione di insufficienza?

RISPOSTA

Fino alla vigenza del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, la durata delle concessioni poteva essere tanto a tempo determinato, quanto a tempo indeterminato (perpetuità), rimanendo la scelta tra l'una o l'altra di queste due possibilità rimessa al Comune, in funzione di assicurare, comunque, la persistenza nel tempo di una disponibilità di aree corrispondente al fabbisogno per le inumazioni in campo comune, quale forma ordinaria di sepoltura, la sola che il Comune abbia l'obbligo di assicurare.

È con l'art. 93 D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 che viene posto un limite temporale alla durata delle concessioni cimiteriali (non superiore a 99 anni, salvo rinnovo), ma anche eliminata la possibilità di rilasciare concessioni perpetue in attuazione dell'art. 824, comma 2 Codice civile.

Il medesimo impianto è oggi presente nell'art. 92, comma 1 del vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e al comma 2 prevede anche che: le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate in presenza di tre condizioni; e, in generale, tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo il diritto dei titolari di concessioni non ancora scadute di ottenere nel nuovo un posto corrispondente.

Manca dunque una norma che preveda espressamente la cessazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali esistenti e la loro trasformazione in concessioni a tempo determinato.

Nel perdurare di questa lacuna, per ovviare agli aspetti problematici derivanti dalla perpetuità (basti pensare che gli oneri di manutenzione, quanto meno straordinaria, rimangono a carico del Comune), i Comuni spesso hanno reagito prevedendo, tramite disposizioni del regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità di intervenire sulle concessioni perpetue in presenza di motivazioni di interesse pubblico, di esigenze di ampliamento cimiteriale o di ristrutturazione nei cimiteri.

Questa impostazione non è stata accolta dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità che si è espressa nel senso del mantenimento della perpetuità delle concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 e dell'esclusione delle concessioni perpetue dall'ambito di applicazione dell'art. 92, comma 2.

Pertanto, secondo tale orientamento, le concessioni cimiteriali perpetue possono cessare solo nell'ipotesi, peraltro remota, della soppressione del cimitero sulla base della previsione di cui all'art. 98, comma 1 D.P.R. 285/1990.

Da alcuni anni, però, un filone giurisprudenziale, propende a considerare come le concessioni cimiteriali caratterizzate da un'assenza di un termine finale contrastino con la natura demaniale propria delle concessioni cimiteriali; demanialità che, per definizione, esclude sia l'alienabilità, sia l'usucapibilità dei beni, per cui l'assenza di un limite temporale rischia di celare un'inammissibile alienazione (si veda: C.S., Sez. V, sent. n. 2884 del 28 maggio 2001; C.S., Sez. V, sent. n. 5505 del 11 ottobre 2002; TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 3940 dell'11 dicembre 2007; TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 138 del 14 gennaio 2009; TAR Basilicata, Sez. I, sent. n. 531 del 26 luglio 2010; TAR Sicilia, Sez. II, sent. 812 del 3 maggio 2011; TAR Sicilia, Sez. II, sent. n. 70 dell'8 gennaio 2012).

A questo filone giurisprudenziale appartiene appunto la sentenza del TAR Sicilia, Sez. III, sent. n. 2341 del 2 dicembre 2013, secondo la quale la natura demaniale dei cimiteri è di ostacolo alla configurazione della perpetuità delle concessioni cimiteriali che finirebbero per occultare un diritto di proprietà su un bene demaniale (si rinvia all'allegata circolare SEFIT n. 3929 del 18 dicembre 2013, contenente anche una trattazione più completa della questione concernente la perpetuità delle concessioni cimiteriali, delle criticità e difficoltà che determina per i Comuni o eventuali gestori terzi dei cimiteri e degli orientamenti giurisprudenziali antecedenti al 2013).

In altre parole, l'assoggettamento ex art. 824 C.C. dei cimiteri al regime del demanio comunale implica



l'impossibilità di configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo.

Nel senso di questa innovativa possibilità di trasformazione delle concessioni perpetue in predeterminate si vedano: T.A.R. Puglia, Lecce, sent. 31 gennaio 2014, n. 289; TAR Sicilia, Sez. III, sent. n. 2175 del 12 agosto 2014; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, sent. 7 novembre 2014, n. 2732; C.S., Sez. V, sent. 683 del 10 febbraio 2015; TAR Toscana, Sez. I, sent. 24 marzo 2015, n. 462; C.G.A.R.S. sent. 16 aprile 2015, n. 321 (conferma TAR Sicilia, Sez. II, sent. 18 gennaio 2012, n. 70); TAR Sicilia, Sez. III, sent. 22 gennaio 2016, n. 187; TAR Sicilia, Sez. III, sent. 29 giugno 2016, n. 1532. Merita di essere richiamata anche la pronuncia del TAR Campania, Sez. II, sent. n. 966 dell'8 aprile 2016, in cui si considera, non solo l'ammissibilità di una revoca delle concessioni cimiteriali perpetue, ma anche la circostanza che la concessione perpetua imporrebbe un vincolo per l'amministrazione eccessivo che va espressamente definito, alla luce anche del tradizionale sfavore che l'ordinamento nel suo complesso dimostra per i vincoli perpetui.

E allora se ne deduce che, in mancanza di una chiara prova fornita dalla parte, la concessione rilasciata originariamente non può interpretarsi come perpetua, dovendo emergere elementi chiari ed univoci in tal senso; e nel dubbio, non può che interpretarsi la concessione come limitata nel tempo (in qualche modo introduce così una presunzione di temporaneità).

In conclusione, questo secondo indirizzo giurisprudenziale, probabilmente destinato a diffondersi ulteriormente ma certamente non ancora consolidato, ammette che, a certe condizioni, le concessioni cimiteriali perpetue possano, per così dire, venire meno. Per altro, sul tema occorre distinguere tra: (a) l'ambito di applicazione dell'istituto della "revoca" di concessioni cimiteriali perpetue (cioè "interventi" che hanno riguardo a singole concessioni perpetue); (b) e una diversa regolazione, in sede regolamentare, della concessione perpetua che comporti una sua "trasformazione" in una concessione a tempo determinato, la cui possibilità è esclusa dalla giurisprudenza amministrativa.

Si ricorda come alcune "tracce" di schemi per Regolamenti comunali di polizia mortuaria introducano istituti, più o meno denominabili quali "mutamento del rapporto concessorio", che aggirano (in senso positivo) la questione e i limiti di cui sopra, prevedendo che il concessionario, o i suoi aventi causa (e titolo), possano richiedere: (i) la rinuncia alla concessione in atto, (ii) la contemporanea "ri-assegnazione" del medesimo manufatto sepolcrale (magari

senza movimentazioni dei feretri o altro dal sepolcro e, spesso, senza altri oneri se non quelli incompensabili delle spese c.d. contrattuali) con una concessione a tempo determinato.

L'ipotesi è sostenibile se si consideri come le "regole d'uso" delle concessioni cimiteriali a tempo determinato, quali oggi regolate, possono presentare condizioni di miglior favore rispetto alle originarie concessioni perpetue (es.: diversa regolazione dell'appartenza alla famiglia del concessionario, e, principalmente, la possibilità di estumulazione di feretri di lontano accoglimento, stante la limitazione contenuta nell'inciso presente all'art. 86, comma 1 D.P.R. 285/1990).

Pertanto, non si ritiene ammissibile la possibilità di incidere sulle concessioni perpetue attraverso il mero ricorso allo strumento regolamentare comunale non essendo completamente superate le questioni relative agli effetti delle concessioni cimiteriali perpetue; e poi perché, è vero che la potestà regolamentare dei Comuni è prevista dall'art. 7 T.U. 267/2000 e s.m.i., nonché dall'art. 117, comma 6, Costituzione, ma non può sconfinare in ambiti di materia che attengono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato posto che la definizione dei rapporti giuridici rientra nella materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l della Costituzione).

In molti casi veniamo a conoscenza della tipologia del manufatto solo all'apertura per un eventuale funerale, nasce il problema che i familiari vorrebbero tumularlo in ogni caso avvalendosi del contratto di concessione e minacciando i servizi cimiteriali di opporsi alla tumulazione. Come possiamo tutelarci. È compito del Sindaco emanare eventualmente una delibera?

RISPOSTA

In molte situazioni di sepolcri di lontana costruzione può essere presente la fattispecie considerata dall'art. 106 D.P.R. 285/1990, che potrebbe essere affrontata con le previste modalità, ricordando che, a seguito del D.P.C.M. 26/05/2000, vi è stato il conferimento di funzioni alle Regioni (si trascurano come le Regioni abbiano di seguito, rimodulato l'esercizio di queste).

Indipendentemente da ciò, molte situazioni possono risultare tali da non rendere possibile l'uso dei manufatti, in quanto risultano realizzati in modo da esporre gli operatori a situazioni di pericolosità oggettivamente non sempre superabili (si tratta di aspetti



afferenti alle imprescindibili norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, rinviando al D.Lgs. 81/2008).

In tali ipotesi, e quando non possano reperirsi soluzioni tecniche ammissibili, è possibile opporre rifiuto, scritto e motivato (rientrando tra le funzioni di cui all'art. 107, comma 3 D.Lgs. 267/2000), con cui si esplicitano le ragioni e le cause che portano al rigetto dell'istanza di tumulazione, consentendo ai soggetti interessati di esperire i rimedi che l'ordinamento giuridico prevede.

Riporto il caso di una signora con affido delle ceneri del marito che, tutte le volte che esce di casa per più giorni, porta l'urna con sé. È, quindi, fuorilegge?

RISPOSTA

L'affidamento dell'urna cineraria non si esaurisce nella consegna alla persona, ma comporta anche che la persona conservi e custodisca l'urna presso di sé (nel luogo in cui abita), richiamando il già citato art. 343 TU.LL.SS. Ogni "movimentazione" dell'urna cineraria, in luogo diverso da quello indicato nell'atto di affidamento, dovrebbe essere supportato da autorizzazione al trasporto indicante anche un diverso luogo di conservazione (che dovrebbe rispondere ai requisiti per la conservazione di cui sopra).

Il comportamento segnalato nel quesito eccede da ogni condizione di legittimità.

Per inciso, i timori per eventuali effrazioni del luogo di custodia non incidono sulla diligenza della custodia e conservazione nel luogo a ciò deputato.

Se l'urna già tumulata nel cimitero è successivamente soggetta a trasferimento in altro cimitero e quindi a trasporto e la medesima, all'atto della estumulazione, risulta danneggiata? È opportuno consigliare alla famiglia di procurarsi una urna che possa contenere l'originaria seppur danneggiata? Il cimitero che la riceve, poi, la può così accettare? E se la stessa situazione avviene in caso di affido?

RISPOSTA

Molto dipende dal grado, e tipologia, del danneggiamento. Se si tratti di un danneggiamento superficiale, magari di carattere, più o meno, estetico, non è necessario un intervento, anche se è ammissibile che gli aventi titolo richiedano di inserire l'urna in altra (verificando, da parte loro, previamente che le dimensioni esterne totali che ne risultino, siano compatibili con l'accoglimento nella nuova sede). Se il danneggiamento

sia tale da comportare una qualche, seppur minima, fuoriuscita del contenuto, dovrà porsi adeguata ed attenta cura a raccogliere le ceneri eventualmente fuoriuscite, collocando la totalità delle ceneri in altra urna che assicuri la piena conservazione.

Appare del tutto opportuno, in tal caso, che queste operazioni siano oggetto di verbale analitico, formato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero. Se vi sia la presenza di aventi titolo, sarebbe opportuno che questi contro-sottoscrivessero il verbale per ragioni di trasparenza e documentazione (anche per il cimitero di nuova destinazione).

La questione posta in ultimo appare del tutto rilevante, consentendo di precisare come, purtroppo, la normativa (sia quella statale L. 130/2001, sia eventualmente quelle regionali – anche se andrebbe osservato che si tratta di aspetti pertinenti alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione) non affronta il tema della responsabilità dell'affidatario per quanto riguarda la custodia/conservazione dell'urna cineraria in caso di suo affidamento ai familiari.

È ben vero che l'art. 343 Testo Unico Leggi Sanitarie (TU.LL.SS.) ammette l'ipotesi della conservazione dell'urna in sepolcro privato, ma la condiziona al fatto che siano assicurate le condizioni che siano necessarie per evitare ogni profanazione, la quale può avvenire sia volontariamente (dolo), ma anche accidentalmente.

In ogni caso, questi aspetti non sono oggetto di regolazione, oltre alla citata previsione del TU.LL.SS. La normativa statale non considera anche altre ipotesi, come la cessazione dell'affidamento, mentre alcune norme regionali prevedono l'ipotesi della rinuncia all'affidamento e del rinvenimento di urna cineraria affidata nell'abitazione di persona defunta.

Anche laddove manchino previsioni normative espresse, l'urna che non sia più conservata dall'affidatario va conferita al cimitero. Se esistesse un affidatario, questi potrebbe scegliere il cimitero di conferimento; in difetto, si conferisce nel cimitero del luogo in cui si trovi l'urna.

Per inciso, si ricorda che la L. 130/2001 è una norma di principio che avrebbe dovuto trovare applicazione tramite indicazioni di dettaglio contenute in un regolamento di modifica del D.P.R. 285/1990, che però non è mai stato adottato, e quindi alcune disposizioni non sono applicabili immediatamente.

Da segnalare nel percorso di attuabilità dell'art. 3 della L. 130/2001 è un parere del Consiglio di Stato sul carattere auto-esecutivo delle norme di principio, espresso in occasione di un ricorso al Presidente della



Repubblica contro il rifiuto di rilasciare un'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

C.S. n. 2957/2003: *La fattispecie dell'affidamento ai familiari dell'urna "è regolata compiutamente dalla lett. e), comma 1 dell'art. 3 L. 130/2001 attraverso l'obbligo di sigillare l'urna e di consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto". Invece, è da ritenersi "incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, la disciplina della dispersione delle ceneri".*

L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18: i requisiti minimi previsti all'articolo 30 sono obbligatori per tutti i cimiteri o solo per quelli costruiti dopo l'entrata in vigore di questa legge?

Nei cimiteri della nostra zona non esistono campi di inumazione speciale e le camere mortuarie sono presenti solo in alcuni cimiteri (quindi non in tutti): è corretto che sia così o è una situazione da sanare?

RISPOSTA

I requisiti minimi valgono in via generale. Evidentemente, per i cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. si tratterà di intervenire, a seconda delle condizioni locali, nel senso di un progressivo adattamento in modo che, a regime, la disposizione possa essere sostanzialmente rispettata.

Maggiore preoccupazione, semmai, va espressa per altra previsione (art. 27, comma 2 L.R. Veneto 4/3/2010, n. 18) dove si prevede che si tenga "... conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni ...".

Tralasciando questo ultimo aspetto (la disponibilità di tumulazioni non costituisce mai un obbligo da assicurare e le tumulazioni hanno durate che possono raggiungere i 99 anni o, per il passato, anche risultare perpetue ...) e limitandoci, per scelta espositiva, al solo caso dell'inumazione, si osserva come l'art. 58 D.P.R. 285/1990 preveda il dimensionamento del fabbisogno sulla base delle inumazioni del decennio, maggiorata del 50% e comprendendo tra le inumazioni anche quelle effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86, commi 2 e ss. D.P.R. 285/1990, e considerando le cautele per eventuali eventi eccezionali): in buona sostanza, ciò comporta un "moltiplicatore" di 1,5 (e qualcosa di più), moltiplicatore che tale norma regionale veneta eleva a 3!

Ciò significa che manca ogni conoscenza della reale situazione cimiteriale nella Regione.

Relativamente alla camera mortuaria, l'art. 64 del D.P.R. 285/1990 al comma 1 dispone che "Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento" e pertanto è, anch'essa, un requisito minimo.

Il Comune di ... ha concesso loculi biposto, costruiti prima degli anni '90. Tali loculi sono stati divisi con soletta in CLS sommitale.

Pur consapevoli che ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo a nicchia separati, si è, tuttavia, provveduto, per carenza di loculi, a rilasciare l'autorizzazione alla tumulazione facendo firmare una dichiarazione ai familiari nella quale si sarebbero impegnati a non spostare le salme tumulate.

Si chiede se la modalità finora adottata è legittima e, in caso contrario, come può essere sanata la situazione.

RISPOSTA

A far tempo dal 1942, quando entrò in vigore il R.D. 1880, era già previsto l'obbligo per i tumuli (e quindi anche per i loculi) del vestibolo (cioè dell'entrata separata di ogni feretro).

Visto che il termine vestibolo non era parso chiaro nell'applicazione pratica e cioè che necessitava l'obbligo di uno spazio esterno libero per l'accesso al feretro tumulato, con il D.P.R. 803/1975, entrato in vigore dal 10 febbraio 1976, venne scritto quello che poi ci si ritrovò anche nell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990.

Per cui a far tempo dal 10/2/1976 non era consentito realizzare loculi biposto, o almeno, se realizzati, quelli di nuova concessione non potevano che essere a 1 posto feretro. Ovviamente avrebbe potuto usarsi lo spazio aggiuntivo per la collocazione di cassette di urne cinerarie e cassette di ossa, fino a capienza (paragrafo 13 comma 3 della circolare Min. salute 24/6/1993 n. 24).

Sorse quindi il dubbio di come risolvere il problema di un patrimonio cimiteriale già costruito e che era divenuto non più regolare dal punto di vista tecnico. La questione fu oggetto di specifica norma regolamentare, contenuta nell'articolo 106 del D.P.R. 285/1990 e tradotta con chiarimenti applicativi e specifica modulistica con il paragrafo 16 della citata circolare 24/1993, cui si rimanda.

In sostanza, con una certa procedura si poteva andare in deroga alla norma. Se la procedura non fosse stata attivata, quei posti non avrebbero dovuto



essere utilizzati per la tumulazione di ulteriore feretro oltre il primo.

Inizialmente la procedura doveva seguire il canale statale (quindi decreto del Ministro della Salute, sulla base di parere del Consiglio superiore di sanità, caso per caso: cioè Comune per Comune). Poi questa materia in certe Regioni trovò soluzione nei regolamenti regionali (ad es. Lombardia); in altre Regioni venne trasferita dallo stato alla Regione il potere di concedere tale deroga. In altre ancora venne dato il potere di deroga dalla Regione al singolo Comune.

Cosicché, si è del parere, che, in assenza di norme regionali modificative sia dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990 (quanto alla tumulazione stagna), sia ancora valido sia l'obbligo del diretto accesso al feretro di cui all'articolo 76 D.P.R. 285/1990, sia il meccanismo di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/1990, con l'avvertenza che il soggetto tenuto a chiedere la deroga sia il Comune in interessato e il soggetto che dispone la deroga la competente direzione sanitaria regionale.

Concludendo:

- 1) i loculi biposto, in assenza di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/1990 non possono che essere assegnati e concessi per un posto feretro, e in aggiunta un certo numero di posti per urne cinerarie e cassette di ossa, in base alla capienza.
- 2) I loculi biposto possono essere regolarizzati in deroga con la procedura prevista dall'art. 106 D.P.R. 285/1990.
- 3) È possibile, nell'attuale situazione emergenziale connessa ai noti fatti pandemici, per aumentare le disponibilità di posti, avvalersi della possibilità di ordinanza contingibile e urgente del sindaco, in base ai contenuti e nei limiti stabiliti dalla circolare 818 dell'11 gennaio 2021, del Ministero della Salute (che caldamente si invita ad applicare e che è molto più veloce della pratica alla Regione ex art. 106 D.P.R. 285/1990).
- 4) La procedura individuata dall'ufficio di "rilasciare l'autorizzazione alla tumulazione facendo firmare una dichiarazione ai familiari nella quale si sarebbero impegnati a non spostare le salme tumulate", non appare, invece, a nostro avviso legittima.

XY chiede se è possibile volturare il loculo a lui intestato, con regolare atto di concessione, in favore esclusivo di uno solo dei figli.

RISPOSTA

Il concessionario originale XY è il fondatore del sepolcro ed in genere le regole di subentro nella intestazione sono stabilite nel regolamento comunale di polizia mortuaria.

La trasmissione tra padre e figli è limitata unicamente ad atti "*mortis causa*" e quindi per successione legittima o testamentaria.

A nostro avviso non è possibile volturare in vita l'intestazione di un loculo, perché la voltura sarebbe conseguente a compravendita o a donazione.

Se il sig. XY intende lasciare il loculo ad uno solo dei figli si potrebbe percorrere la seguente strada:

a) Un accordo privato tra i figli, ora o al momento del decesso di XY, per cui tutti i figli restanti e diversi da ZW rinunciano alla quota di intestazione cui hanno diritto per successione legittima e si impegnano nei confronti di ZW a non effettuare domanda di sepoltura nel loculo. In quella maniera il figlio ZW, al momento del decesso del padre, se è lui erede, subentra nell'intero nella intestazione del loculo per rinuncia scritta degli altri fratelli.

b) Un testamento di XY nelle forme consentite che lascia il loculo solo a ZW e non agli altri figli. Ma questo fornisce solo la titolarità esclusiva a ZW della intestazione, non dell'uso che, in realtà, resta per tutti gli aventi titolo di pari grado, con precedenza a chi muore per primo e non trova altra collocazione. La soluzione sta sempre in un accordo tra le parti, per onorare la volontà del fondatore del sepolcro.

In alcuni casi si è seguita altra strada e cioè il fondatore, al momento della concessione del loculo indica chi potrà entrarvi e chi non potrà entrarvi, prevedendolo nell'atto di concessione originario. Però i rapporti tra familiari possono cambiare nel tempo e così alcuni Comuni, scrivendolo nel regolamento cimiteriale, hanno previsto che in vita del fondatore questi possa cambiare idea e quindi modificare la originaria limitazione di entrata nel manufatto (si sono riconciliati in famiglia), escludere qualcuno dall'ingresso nel manufatto (si sono litigati in famiglia). Diversamente l'ingresso nel manufatto è in base a chi ha titolo per ragioni di parentela col fondatore, con precedenza a chi muore prima.

Ogni variazione dell'atto originario di concessione va fatta con specifico atto di rettifica o integrazione, sottoposto alla tariffa stabilita.





OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a sua scelta.

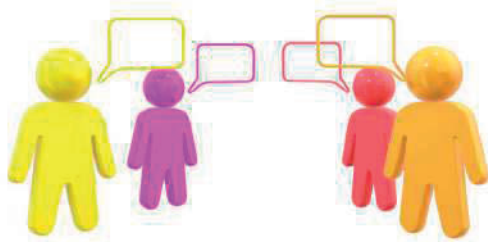
Altre informazioni

➡ <http://www.funerali.org/riciclo-da-crematorio>

Chi contattare in Italia ➡ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1916111 ✉ riciclo@euroact.net

Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746/2017, Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)

Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



F. scrive il 06/07/2021 alle 09.46:

Due mesi fa circa, è deceduta una Sig.ra che è stata tumulata nel loculo occupato dal marito deceduto più di trent'anni fa (naturalmente dopo che i resti mortali sono stati disposti in una cassetta ossario); ora i familiari, senza alcuna comunicazione al Comune, e quindi in assenza di autorizzazione, hanno traslato la salma della Sig.ra ed i resti mortali del marito in due distinti e separati loculi. Legalmente a cosa vanno incontro?

Non mi soffermo per assenza totale di competenza in ambito "penale" (usurpazione di funzioni pubbliche?), ma mi vorrei concentrare maggiormente sul versante amministrativo-gestionale.

Risposta:

L'impianto sanzionatorio è composto dal diritto punitivo contemplato dal regolamento nazionale di polizia mortuaria, come norma quadro (violazione dell'art. 88 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285) e da quello municipale, in forza dell'art. 7-bis del T.U. ordinamento enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Non si escludono anche altre fonti, quali le eventuali Leggi Regionali.

Lo scherzetto potrebbe costare molto caro, poiché siamo dinanzi ad una plurima fattispecie di illecito: abbiamo infatti una estumulazione clandestina (priva di previa autorizzazione comunale) e l'occupazione abusiva dei due nuovi loculi.

Gli autori della "bravata" con oneri a proprio carico (da ripetersi anche forzatamente, per non incorrere nella figura giuridica del danno erariale) dovranno subito assicurare il ripristino dello *status quo ante*, liberando immediatamente i due loculi, per i quali non sussiste nessun rapporto concessorio e versare, in ogni caso, la tariffa pro quota per tutto il tempo di uso illegittimo

dei manufatti sepolcrali. In più il Comune potrà pronunziare la decadenza sanzionatoria del precedente loculo, anche se regolarmente concesso *illo tempore*. È bene ricordare come titolare ultimo del plesso cimiteriale sia in ultima analisi sempre il Comune, mentre i privati non possono certo disporre liberamente di spazi o porzioni di edificio adibiti a funzione sepolcrale.



G. scrive il 02/07/2021 alle 11.47:

È possibile procedere alla stipula di una concessione ex novo relativa alla medesima celletta ossario, senza pertanto procedere all'estumulazione dei resti? O, in alternativa, dove possono essere collocati i resti, escludendo l'ossario comune?

Risposta:

L'opzione di un rinnovo "sregolato" non è tecnicamente percorribile; vediamo alcuni motivi di ordine giuridico.

Innanzitutto, il Comune, nel locale regolamento di polizia mortuaria, deve decidere se ammettere o meno la possibilità di instaurare un nuovo rapporto concessorio o meno, avente per oggetto fisico il medesimo sepolcro privato a sistema di tumulazione e definire modi e tempi (e canoni concessori!) per perfezionare una nuova concessione.

Poi deve stabilirne la durata, perché un rinnovo *sine die*, ripetuto all'infinito (nell'ipotesi più drastica) configurerebbe surrettiziamente la costituzione della tomba a tempo indeterminato, istituto prima presente e poi abrogato solo il 10 febbraio 1976 con l'entrata in vigore del vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 803/1975.





M. scrive il 12/06/2021 alle 11.27:

Da sette anni è deceduta mia figlia ed il marito e la figlia mi proibiscono di mettere un fiore sulla tomba perché di loro proprietà, gettando via fiori e vasi ...

Risposta:

Contro angherie e soperchierie cimiteriali c'è – per fortuna – il diritto secondario di sepolcro, che consta nel potere di visitare liberamente l'edificio funerario in cui sia inumata o tumulata la salma di un proprio congiunto o di un proprio dante causa nell'ipotesi di sepolcro ereditario, allo scopo di manifestare il proprio cordoglio e compiere atti di culto e di *pietas* verso quella particolare spoglia mortale.

Si tratta, quindi, secondo il diritto romano di una servitù *sui generis* (*iter ad sepulchrum*), mentre per i giuristi contemporanei, di un diritto personalissimo di godimento, assoluto ed intransmissibile: esso spetta ai familiari dei deceduti, il cui esercizio si manifesta nella duplice forma dell'accesso al luogo di sepoltura, per compirvi atti di culto e di pietà e nel potere di opporsi ad ogni azione che rechi comunque pregiudizio al rispetto dovuto al defunto.

In questo secondo caso la facoltà di opposizione si estende ad ogni trasformazione del sepolcro in grado di impedire o diminuire la devozione dovuta a quella data spoglia e ad ogni altro atto che costituisca violazione od oltraggio a quella tomba.

In tal senso, poiché costituisce atto di rispetto delle salme, la conservazione delle iscrizioni funerarie con le indicazioni delle persone sepolte rientra nel diritto alla tutela del sentimento di compassione verso i defunti (*ex multis*: Pretore di Fabriano, 28 aprile 1984, in Rass. dir. civ., 1985, 1126).



E. scrive il 09/06/2021 alle 18.05:

Un'urna cineraria è stata affidata in custodia alla convivente del defunto che la tiene presso il proprio domicilio, in Lombardia. Ora la figlia del de cuius vuole essere la nuova custode delle ceneri e chiede alla convivente il recesso ed il riaffido a Lei.

È possibile farlo con il precedente affidatario ancora in vita o l'urna deve per forza essere depositata in un cimitero?

Risposta:

I passaggi un po' – invero – macchinosi sono questi, in buona sostanza:

- retrocessione dell'urna con atto solenne;
- rilascio di un decreto di trasporto alla volta del cimitero

di competenza territoriale;

- conferimento delle ceneri "in transito" presso la camera mortuaria del plesso cimiteriale;
 - formazione di un nuovo atto di affido;
 - nuovo decreto di trasporto dal camposanto sino al luogo della nuova domiciliazione (si spera definitiva).
- Questo ad una lettura molto fiscale del dettato normativo, in realtà opinione mia e, quindi, opinabilissima, sarebbe addirittura auspicabile un *back to back*, omettendo le fasi intermedie (sostanzialmente un solo decreto di trasporto, saltando la sosta tecnica in cimitero) il vecchio atto di affido, con la rinuncia, è caduto, in ogni caso, quindi occorrerà, pur sempre, formalizzare la custodia delle ceneri presso un'abitazione privata, con una nuova e specifica autorizzazione, dove l'oggetto è sempre lo stesso, mentre a variare è il ... titolare del titolo autorizzativo.



C. scrive il 09/06/2021 alle 15.54:

Desideravo sapere quanto segue: le ceneri della defunta X sono a casa di mio suocero, residente a Roma, che ora non vorrebbe più tenerle lì, ma portarle nella seconda casa, che si trova a Marina di Camerota (il che, peraltro, era desiderio della defunta). È fattibile lo spostamento in tal senso, anche se la casa viene abitata solo nei mesi estivi?

Risposta:

Il volere del *de cuius*, nella *electio sepulchri*, è sovrano, quindi si sarebbe già dovuto provvedere in tal senso già al momento della formazione del primo atto d'affido. Soprassedendo su questi aspetti di lieve illegittimità nella prima dichiarazione da parte del coniuge superstite, il trasferimento è senz'altro possibile dietro rilascio di un nuovo atto di affido (in cui – sostanzialmente cambia solo la domiciliazione dell'urna) cui seguirà il perfezionamento di un semplice decreto di trasporto ceneri. L'urna avrà comunque, quale elemento imprescindibile e pre-condizione necessaria, ex art. 343 comma 2 Testo Unico Leggi Sanitarie, stabile, confinata e sicura destinazione.

L'unica criticità reale potrebbe, invero, esser rappresentata nel momento della custodia (e ciò comporta di ... "vivere" con l'urna) che implica, comunque, un elemento di vicinanza fisica e famigliare con i resti cremati della persona cara, non solo dal punto di vista affettivo, etico e morale, ma anche dal versante delle responsabilità giuridiche che dall'atto di affido sorgono.





M. scrive il 04/06/2021 alle 11.28:

In presenza di tombe molto antiche, in cui non è più possibile garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali (tumulazioni e estumulazioni) in sicurezza per il gestore, è possibile:

- 1. negare da parte del Comune l'autorizzazione alla tumulazione/estumulazione?**
- 2. comunicare ai dolenti che, se vogliono effettuare le operazioni senza adeguare la tomba (spesso è tecnicamente impossibile), possono incaricare direttamente una ditta che comprovi di avere le qualifiche, facendosi carico del relativo costo?**

Risposta:

L'unico metodo per ovviare all'inutilizzabilità del sepolcro è, attualmente, la procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 285/1990 implementata dal paragrafo 16 della Circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n.24.

Questa procedura di deroga può servire per sanare uno stato di fatto, oppure per recuperare effettivamente nuovi posti salma in edicole, cappelle gentilizie o avelli non in regola con il dettato dell'art. 76 comma 3 D.P.R. 285/1990.

È un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall'art. 106 del D.P.R. 285/1990 e dal relativo paragrafo 16 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993, n. 24, attraverso cui s'autorizza l'uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perché costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Dopo il DPCM 26 maggio 2000, è di competenza regionale, o addirittura comunale, laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni. Talune Regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme, ancora molto più snelle.

Attenzione al D.Lgs. 81/2008 ed all'imprescindibile tutela della sicurezza per i necrofori (soprattutto!) e visitatori, che dovessero eventualmente presenziare alle operazioni di tumulazione/estumulazione.

Comunque, le tombe soggette a procedura di deroga (sempre su impulso della parte privata nel rapporto concessorio) dovrebbero esser – almeno – segnalate nel piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 91 D.P.R. 285/1990, o nelle sue eventuali riforme o integrazioni. Se non si verificano tutte queste pre-condizioni – per giunta simultaneamente – non si autorizza nessuna operazione cimiteriale su quel determinato sepolcro non a norma.



M. scrive il 25/05/2021 alle 17.57:

Vorrei sapere come fare per ristrutturare una cappella di proprietà mio padre ed altri sette fratelli. Mio padre e mia madre sono deceduti, così come altri quattro fratelli con le rispettive mogli. Due tombe sono state ristrutturate, per la terza tomba, invece, né i tre fratelli, né gli eredi vogliono contribuire. Mi hanno consigliato di rivolgermi al Comune facendo rinunciare questi eredi e subentrando io, unico intenzionato a ristrutturare. Potrei avere qualche suggerimento in merito?

Risposta:

Qualunque concessionario può richiedere lavori in base alle proprie quote di titolarità, perché in caso di co-titolarità, con tutti gli aventi diritto posti su un livello di pari ordinazione, avremmo questa condizione: *“in virtù della comunione instaurata in capo ai singoli si ha, di regola, solo il potere di concorrere insieme agli altri titolari del sepolcro, alla formazione di delibere collettive, prese a maggioranza”*.

Più in particolare, ai cointestatari si riconosce il potere di: formare un regolamento per l'uso e la gestione del sepolcro, compiere atti per l'amministrazione ordinaria, nominare un amministratore attraverso una deliberazione a maggioranza semplice, mentre per le innovazioni e, in genere, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti alla comunione (art. 1108 Cod. Civile).

Nella precipua forma di comunione, sorta dalla destinazione di un fondo a sepolcro familiare, così, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto lavori di ristrutturazione – si veda: G. Musolino in *“Diritto di sepolcro: l'usus sepulchri tra autonomia negoziale e istituzione familiare”* – della cappella cimiteriale, che comportino la traslazione delle salme (e, quindi, possibile pregiudizio al rispetto dovuto alle spoglie), non può essere presa senza il consenso dei congiunti più strettamente legati da vincoli di parentela al defunto e titolari del diritto secondario di sepolcro [... omissis ...]”.

Altro filone del dibattito accademico, al contrario, vedrebbe come indispensabile l'unanimità di tutti i co-concessionari, qualora si fosse addivenuti ad un frazionamento in eguali quote dello *jus sepulchri*.



D. scrive il 26/05/2021 alle 12.56:

Il mio dubbio è il seguente: durante le operazioni di estumulazioni con apertura del feretro per verificarne la possibilità di raccogliere i resti, se completamente mineralizzati, a chi spetta l'onere di controllo delle operazioni? Faccio presente che la Regione Lazio, con



deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 737 del 28 settembre 2007, sospendeva le relative autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie, nello specifico al punto 4, "delle attività di assistenza del coordinatore sanitario delle Aziende UU.SS.LLL alle operazioni di esumazione ed estumulazioni di cui agli artt. 83, 84, 86, 88 del D.P.R. 285/1990". Di conseguenza, non vi è più la necessità della presenza del delegato ASL, mentre, con il Decreto 267/2000, le competenze sono state trasferite ai dirigenti e/o ai Responsabili delle figure apicali cimiteriali.

Ciò premesso, a chi spetta l'onere di vigilare e accertare se le operazioni sono congrue e regolari? La figura del Custode è obbligatoria?

Risposta:

I trattamenti consentiti sul feretro all'atto della estumulazione, qualora non si rinvenga semplice ossame a causa di fenomeni cadaverici di tipo trasformativo conservativo, sono specificati dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998.

La Legge (art. 87 D.P.R. 285/1990) vieta tassativamente il ricorso a metodi violenti (frattura degli arti o di altre ossa) per costringere i cadaveri estumulati in casse dalle dimensioni minori di quella utilizzata per comporre la spoglia mortale il giorno della sepoltura. In altre parole, è proibito spezzare i corpi ancora intatti, per ridurli in cassetta ossario, solo le ossa che naturalmente si siano distaccate le une dalle altre e, quindi, dalle articolazioni per effetto dei processi di scheletrizzazione possono esser racchiuse in cassetta ossario o se non richieste dagli aventi titolo a disporne debbono esser avviate in forma promiscua all'ossario comune.

L'esecuzione delle estumulazioni è consentita esclusivamente al gestore del servizio cimiteriale.

Sulla base di queste quattro condizioni:

- 1) volontà degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità con il *de cuius*, a disporre del cadavere del *de cuius* dopo il primo periodo di sepoltura legale;
- 2) naturale scadenza della concessione cimiteriale;
- 3) assenza di disposizioni contrarie del *de cuius* o del fondatore del sepolcro a che il feretro in questione possa esser rimosso dalla cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette "tombe chiuse", ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell'avello in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione);
- 4) titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo

causato dall'insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione, verso una nuova destinazione ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione è addizionato con sostanze biodegradanti), oppure cremazione. Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario).

Una volta accertato il sussistere delle condizioni di cui sopra, il Comune autorizza l'estumulazione stabilendo giorno ed ora.

All'operazione debbono assistere necessariamente due figure istituzionali:

L'addetto al servizio di custodia, che verifica preliminarmente se la tomba e la bara, oggetto della operazione, siano quelle giuste e che procede alla rimozione di lapide e tamponatura del loculo, per estrarre il feretro ed aprirlo.

Un operatore della locale AUSL che, invece, deve valutare se il feretro presenti le condizioni di legge (tenuta stagna della vasca zincata ed adeguata resistenza del cofano ligneo allo stress meccanico causato dal peso del cadavere) per il trasporto in altro luogo, oppure se la spoglia mortale rinvenuta, quando si scoperchia la bara, sia ancora intatta, oppure già riducibile in cassetta ossario, poiché completamente mineralizzata.

In rapporto alla fattispecie effettuale rilevata (ossa, cadavere inconsunto, feretro da traslare...) debbono esser utilizzati sistemi di contenimento e trasferimento adeguati (ad esempio per neutralizzare la residua percolazione di liquidi post mortali) se si decide di effettuare il trasporto.

Di solito, è consuetudine emanare un'ordinanza del sindaco, di concerto con l'AUSL competente per territorio, per regolare esumazioni ed estumulazioni, in cui siano specificati i criteri da seguire, nelle diverse situazioni che si potrebbero presentare.

Questo provvedimento del sindaco assume maggior importanza e centralità, se la funzione specifica, svolta dall'autorità sanitaria, viene delegata, con atto scritto, al personale necroforo in servizio presso il cimitero (in genere tale compito viene assunto dal responsabile del servizio di custodia).

La responsabilità, rivestita dall'addetto al servizio di custodia, è quella di incaricato di pubblico servizio; si veda, a tal proposito anche l'art. 17 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

La D.G.R. in questione disapplica l'obbligatorietà della presenza di personale sanitario, sul luogo delle operazioni cimiteriali, ma ogni plesso o sistema cimiteriale (per i Comuni che dispongano di due o più cimiteri) deve esser dotato di apposito servizio di custodia, con



funzione di registrazione e verbalizzazione su esumazioni ed estumulazioni.

L'ordinanza, con cui si disciplinano nel dettaglio esumazioni ed estumulazioni, meglio se scritta di concerto con l'AUSL (almeno per le parti di sua stretta competenza), potrebbe, sentito il parere appunto della autorità sanitaria, spettare principalmente al Sindaco, ma nulla vieta che sia materialmente compilata dal dirigente-responsabile del servizio, individuato dal regolamento di giunta comunale di cui agli artt. 48, commi 3 e 89 D.Lgs. 267/2000.

Orbene, in questa sede, si definirà un rigido protocollo operativo cui i necrofori, addetti a questo nuovo compito, si atterranno nella verifica sullo stato di scheletrizzazione o meno delle spoglie umane dissepolti.

Di norma, specie nelle strutture gestionali più articolate e complesse, con ordine di servizio, si attribuisce questa mansione al caposquadra necroforo. Egli dovrà vigilare e riferire al responsabile degli uffici cimiteriali di cui all'art. 17 D.P.R. 254/2003, sugli eventuali rinvenimenti di resti mortali ed il trattamento su di loro posto in essere ex Circ. Min. Sanità 31 luglio 1998, n. 10. Si rammenta la supervisione (di natura penale) sugli illeciti contemplati dall'art. 87 D.P.R. 285/1990, se il fatto – ovviamente – non configura reato, altrimenti incomberebbe l'obbligo della denuncia.

Il "custode" è pubblico ufficiale, anche perché redige e tiene diligentemente aggiornati i libri cimiteriali, i quali (art. 10 D.Lgs. 267/2000) sono per antonomasia atti pubblici e consultabili dalla cittadinanza.



R. scrive il 31/05/2021 alle 12.32:

Vorrei sapere qual è l'iva da applicare alla costruzione di cappelle private.

Risposta:

I manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette all'aliquota ridotta del 10% (n. 127-quinquies, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).

La cessione di lapidi a sé stanti, cioè non inglobate in un manufatto per sepoltura, non può essere invece ricondotta a tale fattispecie (come, peraltro, anche i lavori di restauro eseguiti su lapidi già realizzate) ed è, di conseguenza, soggetta all'imposta nella misura ordinaria (risoluzione 111/E del 2006).

Pertanto, la commercializzazione di lapidi va assoggettata all'aliquota Iva ordinaria (attualmente al 22%), così come gli eventuali relativi lavori di riparazione, ristrutturazione, restauro o rinnovamento.



A. scrive il 21/05/2021 alle 20.18:

Mio nonno ha edificato tre cappelle nel cimitero del nostro paese. Aveva otto figli in vita, quando lo ha edificato: sette figli lo hanno occupato, mentre una figlia ha deciso di dare i suoi posti a me (che sono il nipote) e non ai suoi quattro figli, che vivono lontani dal nostro paese.

Vorrei aggiungere che i figli di mia zia sono disposti a donarmi i due posti della madre, ma uno degli altri zii non ritiene che ciò sia regolare.

Risposta:

Non riteniamo possibile la donazione di loculi. È possibile, invece, citare nel testamento la suddivisione ereditaria. Se il testamento nulla cita per le cappelle, queste vanno in proprietà a tutti gli eredi.

Circa l'uso dei posti nelle cappelle si seguono altre regole.

È sempre possibile che chi ha diritto di seppellire un defunto in un sepolcro, decida diversamente e cioè di essere sepolto da altra parte. La decisione è, in vita, del defunto o dei suoi aventi titolo (non in contrasto col volere del defunto).

Questo vuol dire che se, per rapporti familiari, un ramo della famiglia decide di concentrare le sepolture in una delle tre cappelle e gli altri rami negli altri due rami, questa è una scelta possibile. Ma amministrativamente ogni defunto ha diritto di essere sepolto in un posto loculo in una qualunque delle tre cappelle. Fino a completa capienza dei posti. Ciò che conta è il diritto di sepoltura in un certo luogo, la data di morte (chi muore prima ha diritto di ingresso prima di chi muore dopo) e il volere del defunto (in questa o quella cappella, o in altro luogo consentito) e, in subordine dei suoi aventi titolo.



S. scrive il 29/04/2021 alle 12.39:

La concessione di mio padre è scaduta nel mese di marzo dello scorso anno e gli uffici cimiteriali hanno mandato l'avviso di scadenza a mia madre tramite raccomandata. Ora il Comune, non avendo avuto risposta, procederà con l'estumulazione d'ufficio, visto che è passato più di un anno.

Mia madre mi ha detto che non vuole occuparsene e non vuole che ci pensiamo noi figli, accettando che vada all'ossario comune; io invece vorrei occuparmene, farlo cremare e procedere con l'affido a casa. Può impedirmelo?

Visto il suo completo disinteresse dopo un anno e mezzo, posso occuparmene ed autorizzare io la cremazione? Ho letto nel D.P.R. 285/1990 (art. 85) che



dei resti mortali raccolti si può occupare chi mostra interesse.

Posso appellarmi a questo articolo? Può il gestore del cimitero decidere in autonomia, dando a me la libertà di gestire i resti mortali di mio padre?

Risposta:

Ha titolo prioritariamente il coniuge sul destino delle spoglie mortali del marito. Pertanto, lei come figlia non poteva (al momento in cui ciò era consentito) andare contro la volontà di sua madre. Ora, poi, la destinazione è scelta dal gestore del cimitero, che entro i termini non ha avuto riscontro e quindi provvederà alla collocazione in ossario comune. L'avente titolo a disporre delle spoglie mortali (lo dice la parola stessa) è chi lo è, non chi lo vorrebbe essere.

E qui gli aventi titolo sono due:

- fino alla scadenza della concessione o del termine dato dal gestore del cimitero per esprimersi, è – nel caso in esame – la moglie del defunto;
- dopo tale termine, l'avente titolo è il gestore del cimitero, che attua quanto stabilito nel regolamento comunale di polizia mortuaria e cioè la collocazione in ossario comune. Il gestore del cimitero è tenuto a comportarsi come previsto dal regolamento di polizia mortuaria comunale o dall'ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.

I suoi gradi di autonomia si fermano davanti alle regole che gli sono imposte.

L'autorità competente in prima battuta è il Sindaco, laddove lei individui una possibile violazione di regolamento statale o comunale di polizia mortuaria o, se esistente, la ordinanza che regola esumazioni ed estumulazioni.



S. scrive il 27/04/2021 alle 02.21:

Essendo già passati sei anni dalla scadenza della prima concessione di un loculo, è corretto che nel contratto di rinnovo proposto venga indicata letteralmente come data di scadenza il termine degli anni concordati dalla data della firma, "o quello della prima sepoltura"?

Risposta:

Sì, è legittimo, se non diversamente stabilito da convenzioni, usi locali o, meglio, ancora dal regolamento municipale di polizia mortuaria, l'atto concessorio inizia a produrre nel tempo i suoi effetti dalla data della stipula dello stesso.

Tuttavia si possono sollevare alcune obiezioni: l'estumulazione ordinaria dovrebbe esser teoricamente eseguita il giorno stesso della scadenza della concessione,

se, come mi par d'intendere, c'è stato un uso di fatto del loculo per consecutivamente sei anni, dopo l'estinzione del primo rapporto giuridico di concessione, bisognerebbe – a ristoro della occupazione indebita – versare *pro quota* il canone concessorio integrativo dei sei anni di *jus sepulchri* comunque goduto, anche a titolo concessorio scaduto. Quindi, con bieco calcolo ragionieristico, bisogna attentamente ponderare ambedue le soluzioni proposte...



N. scrive il 26/04/2021 alle 17.15:

In occasione di lavori di restauro nella tomba di famiglia, risalente ai primi del '900, ci siamo accorti che eravamo sprovvisti del titolo di concessione. Facendo una piccola ricerca siamo risaliti al nome del concessionario, deceduto 45 anni fa. Purtroppo, anche all'ufficio anagrafe del Comune, non risulta la nostra concessione, ma un registro di una vendita intra familiare risalente intorno al 1930.

Dopo varie sollecitudini il Comune avrebbe optato per una nuova concessione ed un subentro da parte di mia madre (pronipote del concessionario). La concessione non sarà perpetua, ma a tempo determinato e comunque, ad oggi, non sanno quantificare la cifra da chiederci.

Poiché trovo tutto questo ingiusto chiedo se il Comune si stia comportando correttamente o meno.

Risposta:

Si tratterebbe di capire se con la normativa speciale di settore (R.D. 448/1892) vigente all'epoca della vendita del sepolcro, fosse, appunto, legittima la cessione del diritto di sepolcro per atti tra vivi a contenuto privatistico. Atteso che la risposta all'interrogativo sia positiva (non ho ulteriori elementi da parte Sua, per poter meglio scrutinare il caso) bene fa il Comune a sanare la lacuna del titolo concessorio mancante. Ad esser onesti: senza il regolare atto di concessione la cappella sarebbe pure abusiva e il ramo familiare subentrante dovrebbe coprire economicamente tutto quel lunghissimo arco di tempo in cui vi sia stato uso della tomba *sine titulo*, per occupazione indebita delle pubbliche *utilitates* cimiteriali. Sarebbe folle ed irrazionale ... però, quindi la concessione sarà stipulata con le attuali regole (durata max 99anni): il costo del canone concessorio sarà quello previsto nella specifica declaratoria emanata dalla Giunta Comunale, per quella particolare tipologia di sepolcro privato a sistema di tumulazione. Più la tomba è di pregio e di lunga durata più si paga ... di solito è così!





T. scrive il 24/04/2021 alle 13.01:

Se c'è una cappella familiare, chi ha il diritto di spostare la salma (dopo 40 anni dal decesso) da un Comune all'altro nella stessa Regione?

Risposta:

Più volte è stato sostenuto che l'individuazione del diritto a disporre della salma, o di quanto ne residui, non abbia, in quanto tale, una definizione in norma positiva, quanto discenda da un'elaborazione giurisprudenziale (anche non sottovalutando come la gran parte delle decisioni della giurisprudenza nelle materie della c.d. polizia mortuaria, derivino, non a caso, proprio da conflitti intra-familiari sulla disposizione del defunto), divenuta tale da considerarsi non solo costante, quanto consolidata. Così costante al punto che non è stato difficile introdurla, schematicamente, nell'art. 79, comma 1 D.P.R. 10 285/1990.

Spesso si pongono questioni sul diritto di disposizione della salma (o, del cadavere, dato che in alcune Regioni è stata formulata una definizione distintiva tra i termini di "salma" e di "cadavere", che si estende anche ai resti mortali e quanto altro. La questione emerge quando vi siano più soggetti in una qualche relazione col defunto, specie quando non vi sia un accordo comune o, almeno, non contestato da altri. Si può, a questo proposito, considerare il fatto come non vi siano norme che regolano, che impongano determinati procedimenti anche formali, documentali nella scelta di due delle tre pratiche funebri (l'inumazione o, alternativamente, la tumulazione), a differenza della terza (cremazione) nella quale le forme di manifestazione della volontà di disposizione sono abbastanza puntualmente regolate.

Il primo elemento cardine, che assume rilevanza giuridica, è quello per cui il diritto di disporre del cadavere spetta, *in primis*, al defunto stesso, da manifestare, ovviamente, in vita e, tendenzialmente, nella forma testamentaria. Sono d'obbligo due quesiti filosofici e di sistema: Il diritto di sepoltura può esser inteso come diritto della personalità: diritto personale o personalissimo, proiettato nel *post mortem* da inserire nel solco tracciato dall'art. 5 del Codice Civile? E, in subordine, le relazioni dei familiari sul cadavere costituiscono diritti soggettivi o interessi di *pietas*?

Gli atti di disposizione su salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri seguono due criteri, quello dello *jus coniugii* e, poi, dello *jure sanguinis* e, in subordine, quello di poziortà (leggasi priorità) enunciato dall'art. 79 D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria). Lo *jus sanguinis* è il diritto della consanguineità, che si origina appunto dai rapporti di parentela, lo *jus coniugii* rappresenta il vincolo coniugale, e predomina sempre sugli altri.

Il diritto di intervenire per la sepoltura del *de cuius* (e quindi per le operazioni anche conseguenti, in quanto presuppongono in genere una diversa ulteriore sepoltura) non è legato a questioni ereditarie, bensì è "*jure sanguinis*", cioè connesso ai legami di sangue, nella famiglia.

In una sepoltura privata (sia essa un tumulo o un cimitero d'inumazione dato in concessione ex art. 90 comma 2 D.P.R. 285/1990) bisogna distinguere tra la titolarità della concessione e la legittimazione a disporre della salma.

La seconda pone su di un piano di parità i parenti nel grado più prossimo, che devono, comunque, agire di comune accordo; la prima è elemento determinante per l'individuazione delle persone, a cui è riservata la sepoltura in un dato sepolcro in concessione. Infatti, i familiari del concessionario sono, in genere, titolari dello *jus sepulchri*, ma non titolari della concessione, almeno sin tanto che non si verifichi la condizione del subentro.



C. scrive il 30/03/2021 alle 19.13:

Da quando l'ECG di 20 minuti è obbligatorio?

Risposta:

L'ECG, detto anche tanatogramma, è un mezzo ancillare alla funzione del medico necroscopo (art. 8 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, entrato in vigore il 27 ottobre 1990). Se compito precipuo del medico necroscopo è l'accertamento dell'incontrovertibilità del decesso, questa attestazione comporta una verifica dei *signa mortis* inequivocabili (*algor, rigor, livor mortis*) direttamente sulla salma, attraverso ispezione esterna. Ma ciò comporta un certo lasso di tempo, proprio perchè i *signa mortis* si formino.

Invece, con rilevazione di ECG piatto, protratta per non meno di 20 minuti primi, il sanitario sarà subito in grado di rilasciare il relativo certificato prima del decorso dell'usuale periodo d'osservazione. L'ECG, quindi, non è un obbligo, è solo un'opportunità, una soluzione diversa e più moderna a disposizione della polizia mortuaria, anche per ragioni organizzative del servizio di medicina necroscopica e di accelerazione dei flussi informativi, nel complesso meccanismo degli adempimenti legali, per il *post mortem*.



L. scrive il 26/03/2021 alle 12.00:

Volevo chiedere se è lecito richiedere il DURC per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre (non autorizzazione al trasporto di defunto); l'autorizzazione è richiesta presso il Comune in cui ha sede principale l'agenzia funebre.



In fase istruttoria, oltre al controllo dei requisiti (disponibilità dei locali, della rimessa, del carro funebre, degli addetti al trasporto, del direttore tecnico ecc.), è emerso che il DURC non è regolare pertanto si è data comunicazione di impossibilità al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre fino a regolarizzazione del DURC.

È regolare questa procedura?

Risposta:

Il DURC, la cui validità è di 120 giorni, è un documento indispensabile nei seguenti casi:

- appalti pubblici per opere, servizi, o forniture di beni;
- lavori di edilizia privata, dove è previsto l'obbligo del DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) oppure del PAC (Permesso A Costruire);
- per agevolazioni contributive;
- per agevolazioni in materia di legislazione sociale o di lavoro.

Viene spesso chiesto pure per comprendere se una impresa è in regola con le contribuzioni dei propri dipendenti. È quindi uno strumento che permette al Comune di verificare se l'impresa che chiede di operare come impresa funebre ha dipendenti in regola. Se non li ha crea una distorsione di mercato (gli costano di meno e quindi può operare dei prezzi inferiori). È quindi una tutela di garanzia di mercato trasparente.

In questo senso, l'uso del DURC nei controlli del Comune è corretto. Tenga presente che, però, a quanto ci risulta, oggi non si parla più di autorizzazione all'attività funebre, ma di SCIA presentata da chi vuole aprire una attività.

La differenza sta nel fatto che Lei dichiara di essere in regola e presenta nelle forme richieste le documentazioni che lo comprovano e poi il Comune, controlla che quanto dichiarato sia conforme a quello che è necessario.



R. scrive il 24/03/2021 alle 12.13:

Nel marzo 2011 è stato inumato il sig. XY dopo essere stato per alcuni mesi in deposito, in attesa che si liberasse un loculo. Quindi la cassa utilizzata per il defunto fu quella in legno e zinco. Ora questa annotazione (della cassa) non risulta da nessun registro, se non dai ricordi dei parenti chiamati per l'esumazione ordinaria decennale e da vecchie annotazioni dell'agenzia funebre, che allora si occupò del funerale. Inoltre, non si sa se fu adottata, prima di inumare, la prassi di togliere il coperchio di zinco e applicare tagli e/o fori sul fondo.

A questo punto, per l'operazione di esumazione ordinaria, in cui c'è l'interessamento del parente più prossimo, quale è la giusta prassi da adottare nel caso la bara sia stata inumata senza applicare i suddetti

accorgimenti? E in tutto questo quali sono le spese in cui potrebbero incorrere i parenti del defunto?

Risposta:

1. Si procede alla esumazione ordinaria e, in quella sede, si appura se la controcassa di zinco esiste o meno. Se non esiste, il problema non si pone. Si procede come sempre e come per qualunque altra esumazione ordinaria, in presenza di solo feretro di legno.

2. Se esiste la cassa di zinco, occorre valutare se è stata tagliata o bucata al momento della sepoltura e questo è perfettamente valutabile durante la stessa operazione: a) se lo zinco è ancora stagno e quindi è stato fatto un errore da parte della struttura cimiteriale di allora, che doveva provvedere allo squarcio cassa di zinco per inumazione e se, come presumibilmente si è nelle condizioni di resto mortale non scheletrizzato, esiste a nostro parere una responsabilità della gestione cimiteriale di allora e quindi gli oneri conseguenti (per reinumazione del resto mortale, senza cassa di zinco ed in campo indecomposti, o meglio l'avvio a cremazione) sono da assumere da parte della gestione cimiteriale; b) se invece si rileva che il cofano di zinco originariamente era stato bucato o squarciato, le regole sono state seguite a suo tempo e non essendoci disinteresse della famiglia, gli oneri conseguenti sono a carico della famiglia stessa (per reinumazione/cremazione).



R. scrive il 23/03/2021 alle ore 7.39:

Volevo sapere se alla mia morte posso essere sepolta nella tomba di mia sorella, che si trova nella città in cui sono nata (preciso che, adesso, sono residente in un'altra città).

Altrimenti, cosa bisogna fare?

Risposta:

Dipende, se nella tomba vi è posto e se nel contratto di concessione la tomba (immagino sia una cappella di famiglia) sia definita per l'accoglimento di persone defunte della famiglia.

Per cui è fondamentale capire se sua sorella sia l'effettiva intestataria della concessione cimiteriale. Se lo è, facendo parte della famiglia (occorre vedere sia il contratto di concessione, sia il regolamento di polizia mortuaria comunale per la definizione in sede locale di famiglia) e se c'è posto, lei potrà essere sepolta in quella tomba.

Tenga, però, presente che, se più persone hanno diritto di sepoltura in quella tomba, entra prima chi prima muore e fino al raggiungimento della capienza massima della tomba: cosa che probabilmente diventa un limite superabile con la cremazione, potendo un'urna cineraria essere collocata anche in un tumulo dove già sussista un feretro.





F. scrive il 20/03/2021 alle 19.29:

Le amministrazioni possono stabilire tranquillamente la tassa sul morto e nessuno ne parla.

Poi continuano a parlare di racket del caro estinto da parte delle imprese private ... ci fosse almeno una tariffa proporzionata ...

Risposta:

Le fattispecie di tariffazione da parte dell'ente locale sono due: i diritti fissi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del D.P.R. 285/1990, che la giurisprudenza dominante ritiene non più applicabili (per cessazione della possibilità di pronunciare la privativa territoriale comunale del trasporto funebre).

Esiste una giurisprudenza minoritaria, che tra l'altro è emersa negli ultimi anni, che invece li considera ancora possibili.

Noi concordiamo con la giurisprudenza dominante.

La seconda forma di tariffazione è per il rilascio della autorizzazione al trasporto funebre, così come ogni altra autorizzazione comunale.

L'importo lo stabilisce inizialmente il Consiglio comunale e gli aggiornamenti la Giunta Municipale.

È del tutto legittimo applicare questa tariffa, anzi sarebbe illegittimo non prevederne la tariffazione del rilascio di un atto autorizzatorio da parte del Comune. La misura di tale tariffa di rilascio della autorizzazione al trasporto funebre (per l'interno del Comune, per fuori Comune ma in Italia, per l'estero) è una scelta di ogni Comune, che per tale scelta ne risponde alla cittadinanza in sede di elezioni.

A nostro avviso la misura di tali rilasci di autorizzazioni deve essere commisurata alla copertura di determinate spese, connesse con l'ufficio di polizia mortuaria (che è quello che normalmente rilascia tali autorizzazioni) alla tumulazione all'interno del cimitero.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

Filtro ARGEMA per Loculi Aerati

- Riduce i tempi di mineralizzazione
- Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Riduce la durata delle Concessioni Cimiteriali

Omologato secondo la norma
AFNOR NF P98-049
Certificazione n. FG/MG/DC/15-190

arg - ma S.r.l. Ferrara (FE) - Tel. 0532.1916244 Mail: info@argema.net Sito web: www.argema.net



Documentazione

Massime di giurisprudenza



I testi integrali delle sentenze citate sono reperibili, per i soli abbonati, nel sito www.funerali.org per il download e la stampa

AFFIDAMENTO DI SERVIZIO

Consiglio di Stato, Sez. IV, 18/11/2020, n. 7161

È rimessa alla Corte di Giustizia la questione se l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 osti ad una normativa nazionale la quale imponga un'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a seguito della quale l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, prosegua nella gestione dei servizi sino alle scadenze previste, nel caso in cui:

- a) il concessionario iniziale sia una società affidataria *in house* sulla base di un controllo analogo pluripartecipato;
- b) l'operatore economico successore sia stato selezionato attraverso una pubblica gara;
- c) a seguito dell'operazione societaria di aggregazione i requisiti del controllo analogo pluripartecipato più non sussistano rispetto a taluno degli enti locali che hanno in origine affidato il servizio di cui si tratta.

TAR Puglia, Bari, Sez. I, 08/03/2021, n. 422

L'interesse a ricorrere costituisce la diretta espressione della meritevolezza che l'ordinamento a tale interesse riconosca.

Diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione paradossale che la tutela giurisdizionale dovrebbe essere ammessa (dunque, garantita) a qualsiasi interesse, compreso al titolare di un mero interesse di fatto.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17/03/2021, n. 2280

La "concessione di lavori" è definito come quel contratto in virtù del quale a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori, eventualmente comprensiva della relativa progettazione esecutiva, le stazioni appaltanti riconoscono *"unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere"*.

Mentre il contratto di "concessione di servizi" costituisce il contratto in virtù del quale viene affidata *"la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori"*, ovvero di "appalti pubblici di lavori", verso il corrispettivo costituito *"unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi"*.

L'elemento distintivo tra le due fattispecie è quindi costituito dalla prestazione svolta dal privato concessionario, che in un caso consiste in lavori e nell'altro nella fornitura di servizi, a fronte dell'elemento comune dato dalla gestione funzionale delle opere o dei servizi, con assunzione del relativo rischio operativo.

La qualificazione del rapporto tra le parti come concessione di lavori pubblici comporta sul piano processuale il corollario della giurisdizione ordinaria.



TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 09/07/2021, n. 8194

In presenza di norme di settore, che prevedono una specifica idoneità per l'esecuzione di determinate prestazioni richieste dall'appalto, quale ad esempio

l'iscrizione ad albi, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara.

CAMERA MORTUARIA

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 19/03/2021, n. 217

Non essendoci alcuna differenza giuridica con le camere mortuarie o camere ardenti, anche le cd. "sale del commiato" devono attenersi ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie. Per "Casa Funeraria" si intende una struttura privata, gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, nella quale, su richiesta dei familiari del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie ed ospedaliere. Al suo interno è possibile procedere alla osservazione, alla composizione e alla vestizione della salma, all'imbalsamazione e alla tanatoprassi, alla

custodia e all'esposizione del cadavere anche a cassa aperta, alle attività di commemorazione e di commiato del defunto.

Le case funerarie devono avere tutti i requisiti e le autorizzazioni previste dalla norma.

Per "Sala del Commiato", anche in talune leggi regionali, si intende una struttura pubblica o privata, realizzata e gestita per ricevere, su richiesta dei familiari del defunto, e per tenere in custodia il feretro chiuso, ai fini dell'esposizione ai dolenti e della celebrazione di riti di commemorazione.

Nelle sale del Commiato la bara chiusa, secondo tale interpretazione, può transitare solo per un brevissimo periodo di tempo per svolgere cerimonie di saluto e di cordoglio.

CIMITERI MONUMENTALI

TAR Toscana, Sez. III, 19/10/2020, n. 1228

Il provvedimento impositivo del vincolo di interesse quali beni culturali non pare in alcun modo assimilabile a una misura giurisdizionale coercitiva/esecutiva, in quanto sprovvisto di contenuto espropriativo e invece avente una connotazione conformativa della proprietà e volto anzi alla protezione del bene.

In quanto provvedimento conformativo che investe lo statuto proprietario del bene, esso attiene alla disciplina del diritto dominicale, che pur sempre

risponde alla legge italiana e non a legge di altro Stato. Se così è, i beni di proprietà di soggetti di altri Stati non possono dirsi immuni dall'imposizione del vincolo, posto che ai beni situati in Italia si applicano le limitazioni di diritto pubblico e privato stabilite dal diritto nazionale (oltre al fatto che potrebbe forse dubitarsi della compatibilità con l'ordine pubblico italiano di una disciplina che sottraesse un bene ai poteri conformativi dell'amministrazione e alla tutela prevista per i beni storici e culturali).

CIMITERI PRIVATI

Corte di Cassazione, Sez. II, 13/11/2020, n. 25785

La proprietà privata dei suoli cimiteriali appartiene *ex lege* al demanio comunale in relazione al complesso quadro normativo, analiticamente ricostruibile nella sua evoluzione storica, evidenziando che dal 1934 è vietata in Italia la possibilità di costruire

cimiteri privati, potendosi ammettere, in via eccezionale, solo quelli eretti anteriormente al 27 luglio 1934, purché in possesso dei requisiti tassativi individuati dalla relativa normativa sanitaria, tra cui l'essere circondati da fondi di proprietà privati estesi almeno per un raggio di 200 metri.



CONCESSIONE DI SEPOLTURA

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 02/09/2020, n. 1813

Pur dandosi atto della esistenza di due orientamenti tra loro contrastanti, il TAR Sicilia, Palermo, in più occasioni ha ritenuto di aderire all'orientamento per il quale l'art. 824, comma 2 C.C. include espressamente i cimiteri nel demanio comunale e la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro e, conseguentemente, vanno ritenuti legittimi gli atti di revoca delle concessioni perpetue, non potendosi configurare atti dispositivi, in via amministrativa, senza limiti di tempo a carico di elementi del demanio pubblico.

Siffatto orientamento ha trovato l'avallo anche del giudice amministrativo di appello siciliano (C.G.A.R.S., Sez. giurisd. n. 347/2019 del 26/04/2019), che ha precisato che il provvedimento dirigenziale di revoca della concessione cimiteriale costituisce una presa d'atto dell'avvenuto verificarsi delle condizioni di cui alla determinazione sindacale n. 123 del 28/06/2006 (cioè dell'atto generale con cui il Comune di Palermo ha deciso di avvalersi della facoltà di cui all'art. 92 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.) con conseguente decadenza dal diritto all'utilizzo della sepoltura sin dal compimento del cinquantesimo anno dall'ultima tumulazione.

Secondo il C.G.A.R.S. (quale giudice di appello), il generale provvedimento sindacale assume, dunque, natura di atto di indirizzo dalla valenza sostanzialmente regolamentare ed evidenzia con sufficiente chiarezza le prevalenti ragioni di interesse pubblico sottese all'opzione di cui all'art. 92 D.P.R. 285/1990.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Giurisd., 10/09/2020, n. 762

La giurisprudenza, tanto di legittimità quanto amministrativa, ha variamente esaminato il tema delle concessioni perpetue, ma ciò non significa, tuttavia, che le stesse debbano essere considerate – per argomento “a contrario” (non essendo state menzionate) – assolutamente non revocabili e/o (a maggior ragione) non trasformabili in concessioni temporanee;

e che dunque con la norma di cui all'art. 92 D.P.R. 10/9/1990, n. 285 (e, prima) D.P.R. 21/10/1975, n. 803) il legislatore abbia inteso implicitamente sancirne la “intangibilità”. Invero, ed a ben guardare, il fatto che nella norma in esame il Legislatore non abbia menzionato fra le concessioni revocabili anche

le “concessioni perpetue” non significa affatto che abbia voluto sottrarle al nuovo regime (della trasformabilità in concessioni temporanee), né, comunque, che abbia voluto sancirne la intangibilità sottraendole implicitamente alla disciplina generale in tema di atti di ritiro, né a quella dei beni demaniali. Ne consegue che per queste ultime (anche alla luce del principio “*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”) continuano a valere – e non potrebbe essere altrimenti – i principii generali in materia di revoca (e di ritiro) degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nella specie, delle concessioni.

E poiché queste ultime sono – di regola, e per principio generale – sempre revocabili, ed a maggior ragione se aventi ad oggetto aree demaniali, le disposizioni del regolamento cimiteriale comunale che dispongono la loro “trasformazione” non appaiono censurabili, né in contrasto con la disciplina generale relativa alle concessioni su beni demaniali e/o con il citato art. 92 del D.P.R. n.285 del 1990.

Che le concessioni cimiteriali perpetue siano, in linea di principio, trasformabili in concessioni a tempo determinato emerge chiaramente – del resto – dal tenore dell'art. 98 del decreto presidenziale citato, a mente del quale in caso di soppressione del cimitero, i titolari di “concessioni perpetue” hanno sì diritto di ottenerne un'altra nel nuovo cimitero, ma – si badi – della durata di novantanove anni (il che ne determina la trasformazione in concessioni temporanee): ciò conferma il principio secondo cui l'avvenuto rilascio di una “concessione perpetua” cimiteriale non determina in capo al concessionario una posizione di vantaggio intangibile ed irreversibile; e che la concessione in questione ben può essere “trasformata”, seppur in presenza di presupposti e/o di condizioni tassativamente stabilite dalla legge, in “titolo concessorio a tempo determinato”. Del resto se così non fosse si dovrebbe giungere alla conclusione che la P.A. avrebbe il potere di utilizzare lo strumento della concessione per cedere definitivamente ed irreversibilmente ai privati aree di natura demaniale, trasformando – così – il diritto al loro uso (che è un diritto fisiologicamente suscettibile di affievolimento) in un diritto reale perfetto, assimilabile (“in toto”) al diritto di proprietà, il che appare – all'evidenza – una tesi insostenibile in quanto insanabilmente contrastante con il regime della demanialità dei beni pubblici, e con la stessa disciplina delle concessioni.



Corte di Cassazione, Sez. Un. Civ., 27/10/2020, n. 23591

Nel riparto tra giurisdizione amministrativa od ordinaria, la pretesa dell'assolvimento di un canone periodico, ancorché riguardante concessioni perpetue e per le quali fosse stato corrisposto un canone "una tantum", ha contenuto propriamente patrimoniale, avendo ad oggetto il pagamento di una somma il cui importo è determinato di atti deliberativi, senza che sia venuto meno l'esercizio di un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali, di natura discrezionalmente valutativa.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha reiteratamente chiarito che, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, nell'attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto "indennità, canoni od altri corrispettivi", che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso.

Da ciò consegue che le controversie sull'"*an*" e sul "*quantum*" del canone pattuito convenzionalmente, come corrispettivo di una concessione d'uso, appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale senza involgere la validità degli atti amministrativi che hanno condotto alla stipula della convenzione.

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 07/12/2020, n. 5911

In materia di concessioni cimiteriali, sussiste il principio, di carattere generale, secondo cui dalla concessione amministrativa del terreno demaniale destinato ad area cimiteriale al fine di edificazione di una tomba deriva, in capo al concessionario, un diritto di natura reale sul bene (c.d. diritto di sepolcro), la cui manifestazione è costituita prima dalla edificazione e poi dalla sepoltura (cfr. Cass. civ., Sez. II, 24 gennaio 2003, n.1134), con la conseguenza che la mancata edificazione non può trovare giustifica-

zione nel libero esercizio del diritto e questa inattività non può durare decenni, contrastando l'interesse pubblico dell'Ente concedente.

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 11/01/2021, n. 70

Qualora non venga presentata istanza di concessione cimiteriale, ovvero opposizione durante il periodo di pubblicazione di avviso relativo al procedimento di rilascio della concessione cimiteriale, avviato su istanza di parte richiedente, il Comune non può che dare corso all'unica domanda presentata, specie in mancanza di atti comprovanti la titolarità della tomba in capo a terzi e di istanze concorrenti per il rilascio della concessione cimiteriale, né alcun obbligo di intervenire in autotutela in caso di sentenza penale non abbia accertato che nonno patero della parte richiedente non fosse sepolto nel sepolcro oggetto della richiesta e della successiva concessione cimiteriale.

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 01/02/2021, n. 310

Indipendentemente dalle terminologie in uso, una tariffazione riguardante le concessioni cimiteriali e, nella specie, facente riferimento all'uso di un'area vestibolare, non può trovare applicazione quando si tratti di costruzioni che ne siano oggettivamente prive.

TAR Piemonte, Sez. II, 22/12/2020, n. 899

Allorché si trova al cospetto di una concessione perpetua, l'amministrazione non può opporre una scadenza e imporre un rinnovo. Può, piuttosto, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, revocare l'atto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, anche, per una nuova valutazione degli elementi e dei presupposti di fatto preesistenti, ma ciò con il rispetto delle garanzie e delle modalità previste dall'art. 21-quinquies, L. 241/1990.

CONFRATERNITE

Consiglio di Stato, Sez. III, 16/12/2020, n. 8085

A seguito delle intervenute modifiche del 1984 al Concordato del 1929, le Confraternite, che già godevano di un riconoscimento ottenuto ai sensi del Regio Decreto 2.12.1929, n. 2262, avrebbero potuto

fare domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, in modo diretto e senza alcun procedimento preventivo di delibazione, e ciò in quanto "i fini di culto" erano già stati riconosciuti ai fini dell'ordinamento italiano.



TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 07/01/2021, n. 60

Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono una sorta di provvedimenti *extra ordinem*, in quanto derogano al principio di tipicità che normalmente presiede alla adozione dei provvedimenti amministra-

tivi, al fine di consentire alla P.A. di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti che non potrebbero essere efficacemente fronteggiate attraverso l'uso dei poteri autoritativi ordinariamente previsti in capo all'amministrazione.

CREMATORI

TAR Piemonte, Sez. II, 21/01/2021, n. 72

In Piemonte i criteri per la realizzazione di nuovi impianti di cremazione, previsti dal Piano regionale di coordinamento, non costituiscono semplici linee-guida derogabili dalle amministrazioni comunali, bensì, al contrario, requisiti minimi inderogabili da recepire integralmente nella strumentazione urbanistica e nei regolamenti comunali di settore, come induce chiaramente a ritenere la lettera delle disposizioni in questione, in cui si fa riferimento, di volta in volta, ad "almeno" 1200-1300 cremazioni l'anno, "almeno" 5.000 decessi l'anno, "almeno 50 chilometri da altro impianto preesistente" (Tar Piemonte, Sez. II, sent. n. 614/2018).

TAR Lazio, Roma, Sez. I-stralcio, 22/02/2021, n. 2157

La possibilità dell'A.G.C.M. di esprimere pareri non si sostanzia in un'attività amministrativa in senso proprio, non presentando il carattere né dell'auto-

ritatività, né dell'idoneità ad incidere direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari.

L'attività consultiva della stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato costituisce, infatti, un'attività ausiliaria a quella svolta dal Parlamento e dal Governo, nonché dall'intero apparato pubblico, nelle sue varie articolazioni territoriali, rimanendo pertanto ben distinta da quella "*volta ad accertare violazioni consistenti in comportamenti anti-concorrenziali, individuati nelle singole fattispecie di intese, abusi di posizione dominante e concentrazioni vietate ai sensi della legge n. 287 del 1990*".

Detta attività consultiva, dunque, è priva di contenuto provvedimentale e di rilevanza esterna, fermo restando che, ovviamente, contro il contenuto intellettuale dell'avviso espresso dall'Autorità è data tutela attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che lo abbiano recepito o che, comunque, ad esso si siano ispirati.

COVID-19

TAR Toscana, Sez. II, 05/03/2021, n. 334

Nell'ambito della gestione della pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale, le disposizioni limitative della libera circolazione delle persone incidono su un diritto costituzionalmente garantito (art. 16 della Costituzione).

In base alle suddette fonti normative, possono essere adottate, con ordinanza regionale, solo in presenza di ragioni di straordinaria necessità ed urgenza e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico, effettivamente presente in determinate aree, e sempre che si tratti di interventi destinati ad operare nelle more dell'adozione di un nuovo D.P.C.M. e giustificati dall'effettivo "andamento della situazione epide-

miologica sul territorio", ovvero dalla necessità di fronteggiare situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario proprie della Regione interessata.

Corte Costituzionale, 12/03/2021, n. 37

La distribuzione delle competenze a livello costituzionale, per i casi in cui si manifesti un'emergenza pandemica, ha trovato tradizionalmente riscontro nella legislazione, quando si tratta di intrecciare i profili attinenti alla tutela della salute con quelli innescati dalla repentinità ed imprevedibilità della crisi, tanto al suo esordio, quanto nelle successive manifestazioni di essa. La natura globale della malattia impone di rinvenire in tale normativa il riflesso della competenza – esclusiva – che lo Stato vi esercita (art. 117, comma 2, lett. q) Cost.).



DIRITTO DI SEPOLCRO**TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 28/12/2020, n. 6440**

Nel caso d'istanza di aggiornamento dell'intestazione di concessione cimiteriale, quando il richiedente l'abbia presentata in qualità di legittimo discendente del defunto concessionario, il Comune non poteva limitarsi a negare *sic et simpliciter* la richiesta di trasferimento della concessione come formulata dal ricorrente, senza rilevare in sede d'istruttoria eventuali carenze documentali, con particolare riferimento alla presenza di aventi diritto all'intestazione della concessione.

È inammissibile la domanda relativa all'accertamento del diritto del ricorrente al trasferimento, in suo favore, della concessione cimiteriale, in quanto pretesa avente consistenza di interesse legittimo, e, dunque, presupponente necessariamente un avvenuto suo riconoscimento da parte della P.A.

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 02/01/2021, n. 2

Il diritto di sepoltura, trasferito per via ereditaria, quando abbia imposto il rispetto delle sepolture esistenti, fa sì che il successore non abbia legittimazione a precoci estumulazioni, dato che si tratta appunto di un limite alla propria legittimazione.

TAR Marche, Sez. I, 18/01/2021, n. 40

L'eventuale carattere perpetuo del diritto di sepolcro non può essere di per sé ritenuto preclusivo dell'adozione di provvedimenti di revoca delle concessioni di durata indeterminata, e l'avvio del procedimento finalizzato alla suddetta revoca, poiché idoneo ad incidere su una condizione di consolidato affidamento, deve essere preceduto dall'assolvimento degli oneri di comunicazione alle parti, prescritti in via generale dagli artt. 7 e 8 della L. 7 agosto 1990. (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 53 del 2017), non potendosi escludere, né l'emersione di possibili rilievi ostativi (sui quali l'Amministrazione sarebbe, pur sempre, tenuta a pronunciarsi), né il perfezionamento (in luogo o a integrazione della revoca) di non implausibili accordi sostitutivi o integrativi.

Consiglio di Stato, Sez. V, 21/01/2021, n. 654

Come è noto, in base all'art. 824, comma 2 C.C., dal 21 aprile 1942, data della sua entrata in vigore, i cimiteri comunali sono soggetti al regime giuridico del

demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell'art. 823, comma 1 C.C.

In tal modo il codice ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, come sottratti alla disponibilità dei privati e oggetto invece di concessioni amministrative da parte dell'ente titolare, ovvero del Comune.

Pertanto, la cessione di un diritto al sepolcro, inteso tanto come diritto primario di sepolcro quanto come diritto sul manufatto, che qui rileva, va configurata come voltura della relativa concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune.

In tali termini sia la giurisprudenza civile, per tutte esplicitamente Cass. civ., Sez. II 25 maggio 1983 n. 3607, sia la giurisprudenza della Sez. V del Consiglio di Stato, per tutte la sentenza 7 ottobre 2002 n. 5294. In tal senso, quindi, un divieto di cessione diretta fra privati del manufatto funerario, quale quello previsto dall'art. 53 del regolamento comunale di polizia mortuaria, è semplicemente riproduttivo di una norma che è già nella legge, e quindi non assume alcuna efficacia retroattiva.

La cessione diretta non autorizzata dal concedente costituisce invece inadempienza agli obblighi che gravano sul concessionario, e comporta che l'amministrazione concedente adotti nei suoi confronti un provvedimento di decadenza, che è adottabile in qualunque momento perché di natura dichiarativa: così espressamente Consiglio di Stato, Sez. V, 6 novembre 2015, n. 5072.

Tali conclusioni non mutano neanche assumendo che oggetto della cessione sarebbe stato un bene in sé commerciabile, ovvero la proprietà superficaria del manufatto costituito dalla cappella: in realtà, il diritto così configurato non esiste, perché all'evidenza, in base al principio generalissimo dell'accessione, il manufatto realizzato sul terreno demaniale del cimitero ne segue il regime giuridico.

Quanto spetta al privato è quindi un diritto d'uso del manufatto, il cui titolo è comunque la concessione.

Consiglio di Stato, Sez. I, 15/02/2021, parere n. 194

Costituisce affermazione, da tempo consolidata nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, quella secondo cui lo *ius eligendi sepulchrum* rientra nella categoria dei diritti della personalità e, come tale, non



può formare oggetto di trasferimento *mortis causa*, ma può formare oggetto di un mandato *post mortem exequendum*, ovvero può essere inserito nel testamento (art. 587, comma 2, C.C.). Nel caso in cui la *electio* non sia stata esercitata dal defunto durante la sua vita, la scelta del luogo di sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello *ius coniugii* sullo *ius sanguinis* e di questo sullo *ius successionis*.

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 25/03/2021, n. 2003

In relazione all'atto dichiarativo della decadenza da concessione cimiteriale non è fondata l'asserzione secondo la quale l'impugnazione decorra dalla pubblicazione degli atti relativi, considerando che, ai sensi dell'art. 21-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, occorre comunicazione individuale, cui non è possibile prescindere allorché il Comune abbia autorizzato l'esecuzione di opere manutentive.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 22/03/2021, ordinanza n. 8020

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 17122 del 28/06/2018, Rv. 649495 – 01), lo *ius sepulchri* (diritto di natura reale che garantisce al suo titolare, in caso di decesso, la prerogativa di ottenere sepoltura nella tomba familiare) origina da una duplice fonte di legittimazione, dovendo distinguersi, dal sepolcro ereditario destinato alla circolazione secondo le regole proprie del diritto ereditario, il sepolcro gentilizio, che attribuisce il diritto alla sepoltura ai soli titolari istituiti dall'originario fondatore o, in mancanza, ad esso legati da uno specifico rapporto di consanguineità (*iure sanguinis*); mentre il diritto al sepolcro *iure haereditario* è acquistabile (come indicato) secondo le norme del diritto ereditario, la prerogativa sepolcrale originata *iure sanguinis* rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, né *inter vivos*, né *mortis causa*, che nasce per volontà dell'originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell'ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 20/04/2021, n. 4597

Secondo i principi di giurisprudenza (da ultimo Cass.Civ., Sez. VI-2 Ord. 14/11/2019 n. 29548) che

ricondono lo "*ius eligendi sepulchrum*" alla categoria dei diritti della personalità, non suscettibili di trasferimento "*mortis causa*", è utile precisare che, ove tale diritto non sia esercitato in vita, la scelta della sepoltura può essere fatta dai prossimi congiunti, senza alcun rigore di forme, con prevalenza dello "*ius coniugii*" sullo "*ius sanguinis*" e di questo ultimo sullo "*ius successionis*".

L'eventuale ritardo dell'Ente non può sempre ricondursi ad una ordinaria forma di cattiva amministrazione o inerzia (come tale da rimproverare sempre), ma ad una erronea modalità di gestione di un interesse collettivo di per sé non illegittimo, bensì solo sviato nei presupposti di fatto da circostanze obiettivamente non di semplice o agevole ricostruzione, sufficienti ad escludere una responsabilità risarcitoria o indennitaria.

Consiglio di Stato, Sez. II, 06/05/2021, n. 3536

Una deliberazione comunale costituisce atto pubblico, anche quando sia atto non solo della richiesta del reclamante la qualificazione di co-concessionario di sepolcro di famiglia, o gentilizio, ma anche della dichiarazione di altro co-concessionario (intestatario) con cui non si oppone a tale richiesta, ma anzi la favorisce assumendo che si è trattato di mero errore materiale data che la richiesta originaria fu fatta a nome di entrambi.

TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 10/05/2021, n. 3086

L'annullamento d'ufficio di concessioni precedentemente rilasciate costituisce atto di gestione di competenza del titolare dei poteri di gestione, a nulla rilevando la circostanza che le concessioni annullate fossero state emesse dal titolare dei poteri di indirizzo politico.

Lo *ius sepulchri* non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela.

In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico, come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto, trattandosi "*...di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione*",



così che, a fronte di successive determinazioni del concedente, il concessionario può chiedere ogni tutela spettante alla sua posizione di interesse legittimo. Inoltre, un esiguo lasso temporale trascorso tra il rilascio del provvedimento concessorio oggetto di autotutela e l'avviso di avvio del procedimento di secondo grado (nella specie, meno di quattro mesi) non può dar luogo ad un legittimo affidamento dell'interessato.

L'uso di beni demaniali non dà luogo ad un rapporto paritetico, ma ad un rapporto pubblicistico nel quale la P.A. ha per legge poteri di autotutela della proprietà pubblica.

TAR Puglia, Bari, Sez. III, 23/04/2021, n. 727

Nel caso di illecita compravendita del sepolcro, mette conto di soffermarsi in una breve disamina, le cui conclusioni non sono del tutto marginali.

Il previgente regolamento di polizia mortuaria del Regno d'Italia (Regio Decreto n. 1880 del 1942), all'art. 71, prevedeva la cessione delle sepolture private e di conseguenza dello *jus sepulchri* (diritto ad esser sepolti ed a dare sepoltura in una tomba privata) per atti *inter vivos*, ossia attraverso accordi e contratti stipulati tra soggetti viventi.

Con l'avvento dell'art. 824 del codice civile, il cimitero diventa demanio comunale, sicché – nella interpretazione che ne sarà data dalla giurisprudenza civile e amministrativa – solo il Comune può accordare la concessione in uso delle sepolture private a sistema di tumulazione o di inumazione.

Il D.P.R. 803/1975 esplica meglio questo regime, vietando espressamente il passaggio del diritto di proprietà e del relativo *jus sepulchri* per atti giuridici di forma pattizia o contrattuale che intercorrano tra persone viventi.

L'istituto della compravendita del sepolcro non è più lecito sotto il profilo civilistico e, tuttavia, ciò dipende soltanto dall'acquisita natura demaniale del bene. L'illiceità della compravendita rende nullo il contratto di cessione del sepolcro e, conseguentemente, priva di titolo l'occupazione di esso ma (in relazione a peculiari disposizioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria) non costituisce elemento ostativo ad una regolarizzazione dell'occupazione.

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 25/06/2021, n. 18285

La perdita del congiunto determina per i prossimi parenti superstiti la perdita di un sistema di vita basato

sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i congiunti superstiti.

Con conseguente violazione di interessi essenziali della persona, quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana, nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29, 30, Cost.

Da tale perdita può al congiunto superstite derivare un danno morale (sofferenza interiore o emotiva) e/o un danno biologico relazionale, laddove venga a risultare intaccata l'integrità psicofisica del medesimo con riflessi sulla sua capacità di relazionarsi con il modo esterno, financo di carattere eccezionale laddove venga a cagionargli fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.

Nell'escludere la possibilità di limitare ciò a cui fa riferimento l'art. 29 Cost. al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto già occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno *iure proprio* dei congiunti, è risarcibile ove venga provata l'effettività e la consistenza di tale relazione, e in particolare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresì dalla convivenza.

Quest'ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 30/4/2018, n. 10321, ove si è affermato essere contraria all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 1, L. 218 del 1995 la legge straniera che subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del congiunto al presupposto della convivenza tra il danneggiato e la vittima Contra, ma isolatamente (con particolare riferimento ai nonni), v. Cass., 16/3/2012, n. 4253].

A tale stregua, il danno da perdita del rapporto parentale si differenzia invero dai pregiudizi dai congiunti superstiti subiti *iure hereditatis*.



OPERAZIONI CIMITERIALI

TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 06/04/2021, n. 1053

Il procedimento afferente alle estumulazioni è regolato dalle seguenti procedure:

- a) l'estumulazione avviene allo scadere del periodo di concessione, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, a concessione perpetua;
- b) la salma estumulata viene inumata;
- c) qualora essa si trova in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla raccolta dei resti in cassette-ossario.

Corte di Cassazione, Sez. VI pen., 28/04/2021, n. 16181

Va data continuità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in sede penale, che riconosce il ruolo di incaricati di pubblico servizio agli operatori cimiteriali, addetti a quelle attività, che non toccano soltanto la materiale escavazione dei resti mortali, ma anche l'attività di collaborazione e completamento delle funzioni proprie delle autorità sanitarie, nonché le attività connesse al prelievo, ricognizione, custodia e catalogazione dei beni rinvenuti.

Soprattutto queste attività, nel cui ambito si collocano le indebite appropriazioni, valgono a qualificare gli operatori quali incaricati di pubblico servizio.

Quindi, la raccolta e l'inventario degli oggetti prelevati dalle tombe è già un compito che, di per sé, solo consente di riconoscere il ruolo pubblicistico da cui consegue la qualifica necessaria perché i fatti di appropriazione siano qualificati come peculato.

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 09/07/2021, n. 8198

Nel caso di istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione all'estumulazione di feretro, l'esito del relativo procedimento di valutazione dipende esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni previste per la traslazione delle salme dal Regolamento di Polizia Mortuaria e non anche da valutazioni di opportunità e di merito amministrativo legate alla tutela degli interessi locali, che, dunque, non possono essere presi in considerazione dall'Amministrazione ai fini del diniego della istanza o per ritardarne l'esito.

RIFIUTI CIMITERIALI

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 09/09/2020, n. 28669

Si configura reato di deposito incontrollato, per i rifiuti provenienti da lavori edili rinvenuti nel cimitero comunale, escludendone la sussistenza automatica di deposito temporaneo, in quanto questo ricorre solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito, preliminare alla raccolta, ai fini dello

smaltimento, per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 metri cubi), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza.

TRASPORTI FUNEBRI

Consiglio di Stato, Sez. II, 04/01/2021, n. 75

Il Comune può svolgere il trasporto funebre in regime di concorrenza ed al medesimo è rimesso di regolamentare il servizio di trasporto funebre esercitato dai privati, al pari di quanto accade per qualsivoglia servizio pubblico gestito in regime di concorrenza, al fine di assicurare che il servizio sia in ogni caso garantito, anche ai non abbienti e, quotidianamente, senza subire paralisi che non sono

compatibili con la tipologia del servizio medesimo, in relazione ad esigenze di igiene e sanità pubblica. In tale prospettiva, il Comune può anche riservare a sé lo svolgimento del servizio in via residuale, per situazioni di emergenza in cui non intervengono i privati, o per i soggetti non abbienti, in alternativa alla possibilità di imporre ai privati un servizio di turnazione per tali situazioni.



Consiglio di Stato, Sez. V, 11/01/2021, n. 333

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria): *"ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da Comune ad altro Comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 20, i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale"*.

L'istituzione del diritto trova il suo fondamento normativo nella succitata disposizione normativa e *"costituisce legittima espressione dell'automa potestà impositiva dell'Ente locale e del suo potere discrezionale di istituire tariffe in relazione allo svolgimento di servizi pubblici"* (Cons. Stato, V, 6 ottobre 2018, n. 5746).

Consiglio di Stato, Sez. II, 12/04/2021, n. 2496

Il trasporto funebre è un servizio pubblico locale, ascrivibile alla "attività funebre" e distinto dai servizi "obitoriali e cimiteriali", anch'essi, a loro volta, ascritti ai servizi pubblici locali.

Il diritto fisso per il trasporto funebre costituisce all'evidenza una tassa per servizi indivisibili che sono a carico della finanza locale e sono estranei al risalente regime di privativa.

Il corrispondente importo compete sia ai Comuni di partenza del corteo funebre che a quelli di arrivo, secondo le rispettive determinazioni, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.P.R. 285/1990, le cui disposizioni non confliggono con il soppresso diritto di privativa.

ZONA DI RISPETTO

Consiglio di Stato, Sez. II, 06/10/2020, n. 5917

Non sussiste prevalenza di norma regionale in materia di pianificazione urbanistica sull'assoggettamento al vincolo cimiteriale (fascia di rispetto cimiteriale), fissato in mt. 200, in presenza del recepimento della prescrizione di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), ad opera della L. 1° agosto 2002, n. 166 (in epoca successiva, dunque, alla legge regionale).

Consiglio di Stato, Sez. VI, 06/11/2020, n. 6835

Dato il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo cimiteriale, la giurisprudenza amministrativa ha altresì ritenuto che lo stesso precluda il rilascio della concessione in sanatoria, senza neppure la necessità per l'amministrazione di compiere ulteriori valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori da esso tutelati.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 01/12/2020, n. 7617

Un intervento di edilizia residenziale localizzato nell'ambito del Piano di zona ex L. 167/1962, è espressione della c.d. edilizia convenzionata e, sebbene, venga ricondotto alla categoria generale della edilizia residenziale pubblica (c.d. housing sociale) in quanto avente l'obiettivo di fornire provvista di abitazioni per determinate fasce della popolazione, è realizzato da soggetto privato e si traduce nella realizzazione di beni di proprietà privata. Lo stesso deve

pertanto essere ricondotto, piuttosto che alla nozione di opera pubblica, alla nozione di opera di pubblica utilità, la quale, pur volta a soddisfare un interesse della collettività, concreta una situazione di vantaggio per singoli soggetti privati, per cui non risulta integrato il presupposto per l'applicabilità della deroga ex art. 338, comma 5, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 29/01/2021, n. 225

Non costituisce ampliamento del cimitero, che è delimitato dalle mura perimetrali, la destinazione, all'interno, di aree a utilizzi specifici.

TAR Campania, Napoli, Sez. III, 11/02/2021, n. 922

Il vincolo del rispetto della fascia di inedificabilità di 200 metri dal cimitero, recato dall'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 si impone ex se con caratteri di assolutezza che non consentono alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, non richiedendo, pertanto, l'assolvimento di un onere di peculiare motivazione in ordine alla sussistenza delle ragioni d'interesse pubblico presidiato dal vincolo, né in punto di incisione dello stesso attraverso un'attività edificatoria, che è interdetta in via generale, prescindendo dalla tipologia della costruzione e dalla destinazione d'uso dell'immobile realizzato nella fascia di rispetto cimiteriale.



Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/03/2021, n. 2209

Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità *ex lege* e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili, che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici.

Esso ha carattere assoluto e non consente, in alcun modo, l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 19/03/2021, n. 2386

Limitatamente alla Provincia autonoma di Bolzano, per effetto della L.P. 24 dicembre 1975, n. 55, è ammessa la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a distanza, comunque non inferiore a 25 m., su autorizzazione della Giunta provinciale, su parere

conforme del Comitato provinciale di sanità, per motivi oggettivi.

Analogamente, i cimiteri esistenti che si trovino nell'immediata vicinanza di zone residenziali edificate possono essere ampliati indipendentemente dalle distanze previste per la fascia di rispetto cimiteriale, quando non vi si oppongano ragioni igieniche.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/04/2021, n. 3144

Il vincolo cimiteriale è posto a presidio di una molteplicità di interessi pubblici, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità (e della relativa silenziosità), che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica e si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.

Il carattere assoluto del vincolo cimiteriale conosce una deroga esclusivamente nel caso sussistano le condizioni, di cui all'art. 388, quinto comma, R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, che costituisce una previsione normativa di stretta interpretazione, che giustifica la deroga esclusivamente con la sussistenza di un interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell'elencazione delle opere tassativamente ammissibili (cfr., *ex multis*, Cons. St., Sez. II, 28 ottobre 2019, n. 7329; Sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 1013; Sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2622; Sez. IV, 23 aprile 2018, n. 2411).



Cofano biodegradabile

Prodotto ecocompatibile, può essere inglobato nel terreno oppure incenerito.

Dimensioni cm. 185x52x25h - Portata Kg.75



Sacchi BIOCAP

*Realizzati a base di amido di mais
Impermeabili Traspiranti e Compostabili al 100%
Ideali per resti mortali e trasporto salme.*



Sacchi CEMSAC-NY

*Realizzati in nylon da gr. 120/mq, impermeabili,
con maniglie e completi di cerniera di chiusura centrale.
Ideali per recupero delle salme.*

Dimensioni cm. 230x90 - Portata Kg. 150 - Colore Nero o Bianco.



DRY-FUN

*Sostanza assorbente per liquidi organici
Contenuto: 250 gr. Confezione monodose.*



COVID-19

*Prodotto con requisiti conformi alle prescrizioni della
Circolare Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020
"Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"*



Argema contribuisce a ridurre
l'inquinamento da plastica

**Chiamaci per un preventivo gratuito
e personalizzato al n. 0532.1916244**



argema S.r.l.

P.zza Fetonte, 54 - FERRARA - tel.0532 1916244 - www.argema.net - info@argema.net

Documentazione

**Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali,
della cremazione e della conservazione o
dispersione delle ceneri**
C. 928 Brambilla, C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini

Testo base testo adottato dalla Commissione XII (Affari sociali) della Camera il 10/12/2020, già comprensivo degli emendamenti approvati in data 5 maggio 2021

TITOLO I – FINALITÀ E DEFINIZIONI**Art. 1****(Finalità, principi e ambito di applicazione)**

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, secondo comma, [lettere i) e m)] della Costituzione, stabilisce i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, cimiteriali e della polizia mortuaria, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento dei defunti.

2. In particolare, la presente legge:

a) definisce le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali e individua i compiti dei Comuni, delle città metropolitane e delle aziende sanitarie locali (ASL), nonché le modalità di svolgimento delle loro funzioni e dei loro servizi, negli ambiti delle rispettive competenze;

b) disciplina le procedure relative alla polizia mortuaria, il trattamento dei resti mortali, delle ossa umane e delle ceneri cremate nel territorio nazionale, a fini di tutela igienico-sanitaria e di garanzia dei diritti fondamentali della persona;

c) armonizza lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti competenti;

d) stabilisce le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio delle attività funebri, sia svolto nel rispetto delle finalità e delle garanzie di cui alla presente legge;

e) garantisce il rispetto della dignità della persona e il diritto di ogni individuo di scegliere liberamente le modalità di sepoltura o di cremazione;

f) disciplina gli impianti cimiteriali e i servizi di cremazione per animali di affezione.

3. La costruzione, la cura e la gestione dei cimiteri sono attività di rilevanza pubblica: i cimiteri sono assoggettati al regime dei beni demaniali, ai sensi dell'articolo 824, comma 2, del codice civile, e costituiscono memoria storica della collettività di riferimento anche al fine di assolvere alla loro funzione, nei riguardi delle comunità locali, secondo i diversi usi funerari. La tutela e il mantenimento dei cimiteri, a partire da quelli storici e monumentali, sono affidati alle istituzioni nazionali e territoriali.

4. Sono di competenza esclusiva dei Comuni le attività inerenti alla disponibilità, alla custodia, al mantenimento o all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accettazione e alla sepoltura dei defunti nel cimitero, nonché le operazioni cimiteriali di



inumazione ed esumazione ordinaria, di estumulazione, di tumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la relativa registrazione.

5. È garantita a tutti i cittadini la libertà di manifestazione del lutto e la libertà di scegliere il tipo di sepoltura dei propri defunti, nel rispetto delle volontà del defunto, delle tradizioni, delle convinzioni e del credo religioso nei limiti previsti dalla presente legge.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474.

Art. 2 ⁽⁵⁾ (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

- a) per “salma” si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dal decesso o prima dell'accertamento della morte;
- b) per “cadavere” si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dal decesso o dell'accertamento della morte;
- c) per “resto mortale” si intende un cadavere, in stato di incompleta scheletrizzazione, decorsi almeno dieci anni di inumazione o di tumulazione aerea, ovvero venti anni di tumulazione stagna. Qualora il periodo di inumazione ordinaria sia stabilito in misura inferiore, il termine di dieci anni è da considerare corrispondentemente abbreviato;
- d) per “soggetti aventi titolo” si intendono il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente di

fatto come definiti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, o, in mancanza di questi, i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi;

e) per “dolenti” si intendono coloro che, essendo estranei alle attività funebri, sanitarie e giudiziarie, rendono omaggio alla salma o al cadavere;

f) per “attività di polizia mortuaria” si intendono le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte dei soggetti individuati dalla presente legge;

g) per “attività funebri” si intendono le attività imprenditoriali attinenti alla salute pubblica e alla pubblica sicurezza con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria, svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza ai fini dell'esercizio delle prestazioni di cui all'articolo 7;

h) per “impresa funebre” si intende il soggetto imprenditoriale autorizzato all'esercizio dell'attività funebre secondo i requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge;

i) per “centro servizi” si intende l'impresa funebre che, essendo in possesso diretto di tutti i requisiti di cui alla presente legge, ha come fine di mettere a disposizione di altri soggetti esercenti le attività funebri la propria struttura aziendale;

l) per “necroforo” si intende il personale alle dirette dipendenze dell'impresa funebre o del centro servizi, incaricato della cura, del trasporto e della movimentazione di defunti e comunque dell'esecuzione delle attività funebri di cui alla lettera g);

m) per “casa funeraria” si intende una struttura gestita da imprese funebri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate sono

⁽⁵⁾ ART. 2 – Emendamenti approvati in data 5 maggio 2021:

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: “dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso”.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: “dalla constatazione di decesso con le seguenti: dal decesso”.

2.11. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: “in qualsiasi stato di trasformazione” con le seguenti: “in stato di incompleta scheletrizzazione”.

2.12. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: “nell'ordine, i figli, i genitori, i fratelli o le sorelle o gli altri parenti entro il sesto grado del defunto” con le seguenti: “i parenti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi”.

2.13. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: “all'esercizio dell'attività funebre” aggiungere le seguenti: “secondo i requisiti di cui all'articolo 9 della presente legge”.

2.3. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “o, in particolari situazioni, presso le case funerarie”.

*2.5. Carnevali, Lepri, De Filippo, Rizzo Nervo, Siani, Campana, Schirò.

*2.16. Panizzut, Boldi, De Martini, Lazzarini, Locatelli, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere le seguenti:

“r) per «Commissariato» si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

s) per «Caduti» si intendono i defunti di cui all'articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”



ricevute, custodite ed esposte le salme o i cadaveri di persone decedute presso le abitazioni private o le strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell'osservazione della salma, nonché dell'imbalsamazione e della tanatoprassi, della custodia e dell'esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto;

n) per "sala del commiato" si intende il luogo collocato all'interno della casa funeraria, del cimitero o del crematorio, al di fuori dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche o private, adibita all'esposizione ai soli fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso o in un'urna cineraria. La sala del commiato non può costituire una struttura autonoma;

o) per trasporto funebre si intende il trasferimento della salma o del cadavere eseguito da imprese funebri;

1) costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita;

2) costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze

al cimitero o al crematorio o, in particolari situazioni, presso le case funerarie;

p) per "tanatoprassi" si intende un processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare luogo alla sua imbalsamazione eseguito dall'operatore denominato tanatoprattore, unito ai trattamenti di "tanatocosmesi", intesi come attività di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione.

q) per "servizi cimiteriali istituzionali" si intende l'insieme delle attività inerenti alla disponibilità, alla cura e all'ampliamento del demanio cimiteriale, all'accoglienza e alla custodia dei defunti nonché le operazioni, di inumazione, esumazione ordinaria, tumulazione, di estumulazione, di traslazione e di cremazione, nonché la loro registrazione.

r) per "Commissariato" si intende il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti del Ministero della Difesa, i cui compiti sono disciplinati dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

s) per "Caduti" si intendono i defunti di cui all'articolo 267 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

t) per "addetti cimiteriali" si intende il personale qualificato e abilitato a svolgere le operazioni cimiteriali.

TITOLO II – COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

Art. 3

(Compiti e attribuzioni delle Regioni)

1. Le Regioni esercitano compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nelle materie disciplinate dalla presente legge, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, in conformità ai principi di efficacia, di efficienza e di sussidiarietà.

2. La giunta regionale, con delibera adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce o concorre a definire, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze e in attuazione dei principi di cui alla presente legge:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;
- c) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre;
- d) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre nonché i requisiti della certificazione regionale all'attività funebre, in conformità a quanto previsto dalla presente legge;

e) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

f) gli ambiti territoriali e i criteri per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale delle attività funebri;

g) i criteri e gli obiettivi in materia di controllo, trasparenza e informazione dei servizi funebri e dei servizi cimiteriali;

h) le modalità per la formazione e la tenuta degli elenchi delle imprese funebri autorizzate e dei direttori tecnici autorizzati dai Comuni, garantendo che gli stessi siano consultabili liberamente in via telematica;

i) le modalità per lo svolgimento della formazione e dell'aggiornamento professionali, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge;

l) i criteri e le modalità operative di gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie pubbliche e private.



Art. 4 ⁽⁶⁾**(Compiti e attribuzioni dei Comuni)**

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e inoltre:

- a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;
- b) individua spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri per il tributo di speciali onoranze nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
- c) adotta il regolamento di polizia mortuaria che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri e delle strutture obitoriali;
- d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

e) esercita i poteri di rilevamento delle imprese funebri;

f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, delle Aziende sanitarie locali.

2. Il Comune, su richiesta del Commissariato, assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti.

Art. 5**(Compiti delle aziende sanitarie locali)**

1. Le aziende sanitarie locali, nei limiti delle proprie competenze:

- a) assicurano il servizio di medicina necroscopica;
- b) formulano prescrizioni per la tutela della salute pubblica;
- c) esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo per gli aspetti igienico-sanitari;
- d) rilasciano i pareri e le certificazioni previsti dalla presente legge.

TITOLO III – DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ FUNEBRE**Art. 6****(Programmazione territoriale)**

1. L'esercizio dell'attività funebre è sottoposto alla programmazione territoriale da parte delle Regioni al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività dei servizi resi agli utenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza, assicurando il maggior equilibrio possibile tra offerta e domanda potenziale della popolazione.

2. La programmazione territoriale prevede, tenendo in considerazione il rapporto tra popolazione e diffusione di imprese funebri, che il numero delle sedi autorizzabili sia proporzionale al numero degli abitanti residenti nelle macro aree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle Regioni in ragione di un'autorizzazione ogni 15.000 abitanti, fatte salve le sedi dei soggetti esercenti le attività funebri già insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti sono comunque autorizzabili, oltre alle sedi già esistenti, ulteriori sedi secondarie in ragione di una sede ogni 5.000 abitanti.

Art. 7**(Attività funebre)**

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo principi di concorrenza nel mercato con modalità che rispettino l'effettiva libertà di scelta dei soggetti aventi titolo garantendo la tutela della salute pubblica e della pubblica sicurezza.

2. L'attività funebre comprende e assicura l'esercizio in forma congiunta dei seguenti servizi:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;
- b) preparazione e vendita di casse e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
- c) preparazione e ricomposizione del defunto, sua vestizione e confezionamento del feretro, trattamenti di tanatocosmesi e di tanatoprassi;
- d) trasferimento della salma durante il periodo di osservazione e trasporto del cadavere o del feretro sigillato;
- e) recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- f) eventuale gestione di case funerarie.

(6) ART. 4 – Emendamenti approvati in data 5 maggio 2021:
All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"2. Il Comune, su richiesta del Commissariato, assicura la sepoltura dei Caduti nei cimiteri comunali. Il Commissariato autorizza la traslazione dei resti mortali dei Caduti"



3. L'esercizio dell'attività funebre è consentito a ditte individuali e a società di persone, o di capitali in possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ove esse hanno le proprie sedi, previo accertamento della sussistenza e della perduranza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, dalle Regioni e dai Comuni, nei limiti delle rispettive competenze.

4. Sono vietati l'intermediazione nell'attività funebre e il procacciamento di affari volti all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e di attività connesse e complementari, anche ad opera di persone solo indirettamente riconducibili a soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività.

5. Non possono essere sottoscritti contratti per servizi funerari da soggetti non autorizzati all'attività funebre.

6. L'attività funebre rientra tra le prestazioni di servizio disciplinate dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

7. Al fine di tutelare l'utenza, l'attività funebre è incompatibile con:

- a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
- b) la gestione del servizio obitorioale;
- c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socioassistenziali, di ricovero e cura e assimilate, pubbliche e private;
- d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.

Art. 8 **(Impresa funebre)**

1. L'impresa funebre è il soggetto che, in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, svolge l'attività funebre.

2. Ogni impresa funebre è libera nella determinazione dei propri listini dei prezzi delle forniture e dei servizi.

3. Le imprese funebri, qualora esercitino attività in esclusiva in mercati paralleli, quali quelli relativi all'ambito cimiteriale, sono obbligate alla separazione societaria, intesa come svolgimento distinto con società o con soggetto, comunque denominati, dotati di separata personalità giuridica e di organizzazione distinta e adeguata di mezzi e risorse ai sensi dell'articolo 8, commi da 2 a 2-sexies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da completare, per i soggetti titolari della gestione alla data di entrata in vigore della presente legge, entro un anno dalla predetta data.

4. Alle imprese funebri è vietata la prestazione di servizi in ambito necroscopico, intendendo per tali la gestione di servizi mortuari e assimilabili di

strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali pubbliche e private e di obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre. Alle imprese funebri sono altresì vietati l'esercizio del servizio di ambulanza quali trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto a esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. Le gestioni delle attività svolte da esercenti l'attività funebre in contrasto con quanto previsto dalla presente legge cessano entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, ai soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili.

Art. 9 **(Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)**

1. Ogni impresa funebre, per essere autorizzata allo svolgimento della propria attività nei limiti previsti dalla programmazione territoriale di cui all'articolo 6 deve avere, documentare e certificare la disponibilità continuativa delle seguenti risorse:

- a) una sede adeguata alla trattazione degli affari;
- b) auto funebri adibite al trasporto salme, cadaveri e feretri in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale. Tale autorimessa deve disporre di adeguate dotazioni per la pulizia e la sanificazione del vano dell'auto funebre;
- c) un direttore tecnico anche coincidente con il titolare o il legale rappresentante della stessa, legittimato alla trattazione degli affari e dei rapporti con i soggetti aventi titolo committenti, stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi. Il direttore tecnico è responsabile dell'attività funebre;
- d) operatori funebri con mansione di necroforo, stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi, nel numero di unità lavorative annue (ULA) in relazione al numero dei servizi annui funebri come indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Il direttore tecnico, qualora svolga anche le mansioni di necroforo, può essere computato ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d).



3. Le imprese funebri comunicano l'avvio dell'esercizio dell'attività di impresa al Comune territorialmente competente tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti dell'impresa e del relativo personale o dell'indicazione dell'eventuale contratto stipulato con il centro servizi. Le Regioni predispongono apposite piattaforme telematiche digitali contenenti i medesimi dati. Ogni cambiamento riferito ai dati trasmessi in SCIA deve essere comunicato dall'impresa funebre nella piattaforma regionale che ne darà notifica al Comune autorizzante. Il Comune e l'ASL territorialmente competente, con cadenza almeno biennale, procedono alle verifiche concernenti, rispettivamente, la sussistenza dei requisiti relativi alla disponibilità delle risorse strumentali e umane e il rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria acquisendo autonomamente le informazioni dalla piattaforma regionale senza nessun aggravio burocratico per le imprese. In sede di verifica, laddove si riscontri la carenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività o la difformità dei dati, gli enti competenti potranno procedere alla sospensione dell'attività o, nel caso di mancato adeguamento entro 90 giorni, al ritiro dell'autorizzazione.

4. Ogni sede secondaria è soggetta a SCIA presso il Comune territorialmente competente e deve garantire la presenza di almeno un addetto alla trattazione degli affari stabilmente assunto con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi ed in persona diversa da quelle utilizzate nelle altre sedi.

5. Ai fini della soddisfazione dei requisiti di cui al presente articolo non è ammesso il ricorso ad associazioni temporanee di impresa né a reti di impresa.

6. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d) si intendono soddisfatti laddove la contestuale presenza di essi venga documentata attraverso la stipulazione, in via esclusiva, di specifici contratti di fornitura tra il centro servizi e l'impresa funebre. Tale contratto dovrà avere durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale lo svolgimento dell'attività funebre e della sua esistenza dovrà essere data adeguata comunicazione e informazione all'utente finale all'atto del conferimento del mandato.

7. Le imprese funebri, denominate centro servizi, che mettono a disposizione di altre imprese funebri

le proprie dotazioni di mezzi e personale devono essere comunque in possesso di:

- a) un organico medio annuo di almeno dieci ULA, con mansioni di necroforo stabilmente assunti con regolare rapporto di lavoro ed in possesso dei relativi requisiti formativi;
- b) tre auto funebri adibite al trasporto di salme, di cadaveri e feretri e un'apposita autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa vigente verificati dall'azienda sanitaria locale.

8. Ogni Regione, sentite le organizzazioni nazionali del settore, definisce entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge l'ulteriore proporzionale incremento delle dotazioni previste per i centri servizi oltre a quelle indicate nei precedenti punti a) e b) in considerazione del numero dei contratti sottoscritti e dei servizi eseguiti.

9. Laddove il centro servizi mette a disposizione i propri requisiti ad imprese ubicate in Regioni differenti, il medesimo deve possedere i requisiti previsti da tutte le Regioni in cui intende operare.

Art. 10

(Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

1. Il personale che, a qualsiasi titolo, svolge attività funebre deve essere in possesso dei requisiti formativi e dei relativi titoli abilitanti, determinati dalle Regioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I corsi obbligatori di formazione per il personale di cui al comma 1 prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalle Regioni e sono tenuti da enti formativi accreditati o da associazioni di settore operanti su scala nazionale. I corsi di formazione già svolti e istituiti dalle Regioni alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi e sono riconosciuti a tutti gli effetti di legge. Tutti i corsi sono soggetti ad aggiornamento ogni 5 anni.

Art. 11

(Mandato, trasparenza e corretta comunicazione, promozione pubblicitaria e tutela dell'utenza)

1. Il Comune, avvalendosi dell'Azienda sanitaria locale per gli aspetti igienico-sanitari, vigila e controlla lo svolgimento delle attività funebri al fine di garantire agli utenti il diritto di scegliere liberamente l'impresa funebre di cui avvalersi, senza intervenire direttamente sulla domanda e sull'offerta dei servizi nonché sulla definizione dei prezzi, ad esclusione delle prestazioni a carico della stessa amministrazione comunale di cui all'articolo 4.



2. Il mandato per lo svolgimento dei servizi funebri deve essere conferito per iscritto a un'impresa funebre autorizzata.

3. Il conferimento del mandato di cui al comma 2 deve essere sottoscritto nella sede autorizzata, principale o secondaria, dell'impresa funebre o su richiesta dei familiari, presso l'abitazione del defunto o dell'avente titolo. È vietato il procacciamento e il conferimento del mandato per lo svolgimento dei servizi funebri, negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura e di strutture sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche o private, nonché nei locali di osservazione delle salme, nei cimiteri e nei crematori.

4. È fatto divieto al personale pubblico o privato, operante in enti pubblici, in strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, di ricovero, cura e assimilate, in strutture deputate ai pubblici servizi, e a gestori di servizi di ambulanze, di indirizzare il dolente nella scelta dell'impresa funebre e di segnalare o portare a conoscenza le imprese funebri del decesso di persone.

5. Nello svolgimento dell'attività funebre, fatta salva la promozione commerciale e da ricorrenza mediante oggettistica di valore trascurabile, è vietato proporre direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regalie di valore o vantaggi di qualsiasi genere, al fine di ottenere informazioni tese all'acquisizione di mandati in ottemperanza del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni.

6. La promozione pubblicitaria relativa ai servizi funebri è vietata ai soggetti non titolari di un'impresa funebre.

7. Gli annunci funebri in occasione dei funerali sono esenti da diritti di affissione e pubblicità; il servizio di affissione dei medesimi annunci può essere effettuato anche da imprese funebri a propria cura e spesa. Tali operazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in spazi o bacheche dedicate e nel rispetto del decoro urbano e dei regolamenti comunali.

8. È fatto divieto di collocare materiale e promozioni pubblicitarie funerarie e cimiteriali a una distanza inferiore a 100 metri da strutture sanitarie, di ricovero e cura, pubbliche o private, sociosanitarie e socioassistenziali nonché da cimiteri.

9. A tutela della corretta informazione degli utenti, tutti i messaggi pubblicitari inerenti ai servizi

funebri, nonché ai relativi prezzi, diffusi e pubblicizzati mediante mezzi pubblicitari sia materiali sia digitali, in qualsiasi forma eseguiti, devono rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore e il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, approvato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria.

10. Le informazioni fornite all'utenza devono riguardare lo specifico servizio richiesto all'impresa funebre e garantire la certezza dell'importo finale, distinto nelle varie voci che lo compongono nonché le eventuali voci non prevedibili o quantificabili con la netta distinzione degli oneri e diritti comunali.

11. Le pubblicità in materia funeraria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rimosse entro tre mesi dalla medesima data.

Art. 12 ⁽⁷⁾ (Trasporti funebri)

1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, per mezzo di un contenitore non sigillato in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita. Tale trasporto avviene dal luogo del decesso all'abitazione del defunto o degli aventi titolo, ai locali di osservazione quali il servizio mortuario sanitario, al deposito di osservazione comunale, all'obitorio o alla casa funeraria.

2. Il trasporto di salma può avvenire su tutto il territorio nazionale, entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione medica dalla quale risulti che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e si escluda il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione costituisce titolo valido e sufficiente per eseguire il trasporto della salma, il quale deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasporto di salma deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi.

3. Il trasporto della salma è comunicato tempestivamente dall'impresa funebre, anche per via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione e alla Azienda sanitaria

⁽⁷⁾ ART. 12 – Emendamenti approvati in data 5 maggio 2021:
All'articolo 12, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

“16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.”



territorialmente competente per l'effettuazione della visita necroscopica. La struttura ricevente comunica l'arrivo della salma indicando il giorno e l'orario di arrivo, trasmettendo tali informazioni, anche in via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune competente della struttura ricevente, nonché alla Azienda sanitaria competente per il luogo di destinazione. Il trasferimento della salma può avvenire eccezionalmente in luoghi diversi da quelli indicati al comma 1, per il tributo di speciali onoranze, previa specifica autorizzazione del sindaco.

4. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre attraverso l'impiego congiunto di idonei mezzi e personale appartenenti all'impresa medesima, nel feretro sigillato al luogo di destinazione sia esso un cimitero, un crematorio o un luogo di onoranze ed è preventivamente autorizzato dal Comune di decesso.

5. Il trasporto è riservato ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, di servizi funebri, nonché di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

6. L'addetto al trasporto funebre, in qualità di incaricato di un pubblico servizio, prima della partenza verifica e certifica su un apposito verbale:

- a) l'identità della salma o del cadavere;
- b) che il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, sia stato confezionato e vi sia apposto il sigillo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. L'addetto al trasporto redige il verbale di cui al comma 6 in duplice originale: entrambi gli esemplari devono sempre accompagnare il feretro fino a destinazione dove, sugli stessi, verrà rilasciata, dalla struttura ricevente o dal Comune di destinazione finale, la ricevuta attestante la ricezione del feretro. Un originale del verbale deve essere trattenuto dalla struttura ricevente la quale trasmette copia sia al Comune di destinazione finale che a quello in cui è avvenuto il decesso. L'altro originale è conservato dall'impresa funebre, anche in formato digitale, per cinque anni.

8. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso in ottemperanza delle norme previste dai trattati internazionali vigenti.

9. Per i decessi che avvengono presso una struttura sanitaria, di ricovero, cura, sociosanitaria, socioassistenziale, hospice, pubblica o privata, il

trasferimento della salma o del cadavere all'interno delle stesse deve essere effettuato da personale incaricato dalla competente direzione sanitaria che non deve essere riconducibile in alcun modo ad attività funebre.

10. L'attività di trasporto funebre termina all'arrivo nella struttura ricevente o nel Comune di destinazione finale dove il personale incaricato effettua il prelievo del feretro dall'auto funebre procedendo alla successiva movimentazione e collocazione del medesimo.

11. I trasporti funebri devono essere effettuati nel rispetto di quanto individuato nel Documento di valutazione dei rischi (DVR) del soggetto esecutore ed in ottemperanza al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al Comune, che si avvale dell'Azienda sanitaria locale relativamente agli aspetti igienico-sanitari.

12. Il trasporto di ceneri e di resti ossei può essere svolto da chiunque, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune di partenza, che ne dà avviso all'ufficiale di stato civile del luogo di destinazione o alla corrispondente autorità, se all'estero.

13. Il trasporto di resti mortali da un cimitero all'altro o al crematorio è effettuato, su richiesta dei familiari, da soggetti abilitati e previa autorizzazione del Comune ove erano sepolti, con l'adozione delle misure necessarie a garantire il decoro e la salute pubblica.

14. Il trasporto funebre è svolto a pagamento. I costi del trasporto sono a carico di chi lo richiede o lo dispone. Per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 16, comma 1, i costi sono a carico del Comune dove ha avuto luogo il decesso.

15. Il trasporto funebre non può essere gravato di alcun diritto fisso e le autorizzazioni ad esso relative sono esenti da bolli, la documentazione relativa ai trasporti funebri può essere trasmessa tra i vari soggetti anche per via telematica.

16. Ove le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.

Art. 13 **(Caratteristiche dei feretri)**

1. Per garantire il libero trasporto dei feretri nel territorio nazionale, i cofani, in relazione alla destinazione finale, sia essa l'inumazione, la tumulazione in loculo stagno o areato ovvero la cremazione,



dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive ed essere confezionati in conformità alle seguenti disposizioni:

a) i cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno massiccio. Il legno utilizzato per produrre gli stessi deve essere di provenienza legale ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010. Per la pratica della tumulazione in loculo stagno è obbligatoria, oltre alla suddetta cassa in legno massiccio, anche una controcassa interna di zinco avente le caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente. Per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione in loculo areato non è richiesta la controcassa;

b) sulla cassa di legno, in posizione ben visibile, devono essere impressi in maniera indelebile e inequivocabile sia il marchio del fabbricante sia l'indicazione geografica di produzione, oltre al numero identificativo e univoco di serie del prodotto. La marchiatura può essere effettuata utilizzando sia i metodi tradizionali a punzone, sia quelli di stampa o di etichettatura a inchiostro o a trasferimento di pigmenti. È fatto assoluto divieto a soggetti non produttori di effettuare marchiature sul prodotto, se non in maniera integrativa e complementare a quelle del fabbricante. L'etichettatura dei cofani funebri di legno è conforme a quanto stabilito dalla norma UNI 11520:2014. Al fine, comunque, di consentire l'utilizzo di giacenze di magazzino è prorogata per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge la possibilità di utilizzo, per un funerale, di bare conformi a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

c) quando è utilizzata solo la cassa di legno, essa deve essere munita di un involucro impermeabile, costituito chimicamente solo da carbonio idrogeno e ossigeno, di spessore minimo di 40 micron che copre, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore. Il fondo della cassa deve essere dotato di idoneo materiale assorbente ed enzimatico in caso di inumazione o di tumulazione in un loculo aerato. Tali materiali e la tappezzeria interna devono essere costituiti chimicamente solo da carbonio idrogeno e ossigeno e avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Nei casi in cui è prevista la cassa doppia, di legno e di zinco, è obbligatorio l'uso di dispositivi atti a ridurre la sovrappressione. Nei casi di tumulazione in un loculo

stagno, in cui è previsto l'uso della controcassa interna o esterna in zinco, le caratteristiche di biodegradabilità dei materiali non sono influenti in quanto non esistono condizioni ambientali che permettano la loro biodegradazione. Sono considerati biodegradabili i materiali che per tipo e per spessore hanno superato la prova prevista dal decreto del Ministro dell'ambiente 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990; d) sul coperchio del feretro deve essere apposta una targhetta identificativa fatta di materiale inossidabile e non alterabile, recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto. Indipendentemente dalla destinazione d'uso, tutti i materiali tessili, metallici e plastici interni al cofano devono essere, al momento della loro immissione sul mercato, conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006. È obbligatoria la tracciabilità completa dei prodotti interni al cofano, relativamente alle loro produzione e commercializzazione allo scopo di identificare le responsabilità in caso di mancato rispetto dei requisiti;

e) limitatamente a operazioni cimiteriali quali esumazioni ed estumulazioni di resti mortali da avviare ancora in inumazione o alla cremazione, possono essere utilizzati per il solo trasporto contenitori di materiali diversi da quelli previsti dalla lettera a), comunque autorizzati dal Ministero della Salute e conformi alle norme UNI 11519:2014 e UNI 11520:2014;

f) sono vietati la distribuzione e l'utilizzo di materiali e di prodotti non certificati e non rispondenti alle norme UNI vigenti in materia. Spetta alle ASL e agli organi di polizia o a soggetti terzi individuati dal Ministero della Salute il compito di controllare e segnalare alle autorità competenti eventuali violazioni, applicando, ove necessario, le sanzioni stabilite dalla legislazione vigente;

g) le aziende produttrici e distributrici devono essere iscritte al registro nazionale istituito e tenuto dal Ministero della Salute o da un soggetto appositamente delegato dallo stesso Ministero. Il registro è consultabile per via telematica ed è di ausilio sia per coadiuvare gli organi preposti al controllo al fine delle verifiche, sia per gli acquirenti dei prodotti stessi. L'iscrizione al registro è necessaria per tutti i produttori che fabbricano e distribuiscono i loro prodotti all'interno del territorio italiano e impegna gli stessi, fra l'altro, all'uso di soli materiali, sia per i cofani sia per gli accessori, provvisti di certificato di idoneità in relazione al loro impiego finale per inumazione, tumulazione in loculo aerato, tumulazione



in loculo stagno o cremazione. Il certificato di idoneità deve essere rilasciato da enti certificatori riconosciuti e autorizzati dal Ministero della Salute;

h) le autorizzazioni ministeriali relative ai manufatti di cui al presente comma realizzati con materiali diversi da quelli ivi previsti perdono di efficacia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono vietati la realizzazione, la commercializzazione e l'utilizzo di manufatti realizzati in difformità da quanto previsto dal presente comma.

Art. 14

(Case funerarie e servizi mortuari)

1. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente.

2. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria, in attesa del trasporto e in vista dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione. La struttura, in caso di permanenza di salme o cadaveri al suo interno, durante gli orari di apertura al pubblico, deve essere presidiata da personale addetto. La gestione delle case funerarie e dei servizi ad essa connessi al precedente comma, non sono subappaltabili a soggetti terzi.

4. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di una casa funeraria è concessa all'impresa funebre che ne presenti richiesta, previa verifica della conformità delle dotazioni strutturali e impiantistiche alle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, nonché previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti minimi strutturali:

- a) una sala per la preparazione o osservazione delle salme o dei cadaveri nonché per il deposito dei feretri sigillati;
- b) una sala per l'esposizione dei defunti ai dolenti;
- c) un locale adibito a spogliatoio per il personale;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) una sala del commiato;
- g) una cella frigorifera;

h) un deposito per i materiali e attrezzature tecniche.

5. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno 24 mesi per adeguare i propri criteri strutturali previsti al precedente comma 4.

6. Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, sociosanitarie, socioassistenziali, hospice, pubbliche e private, nei cimiteri e nei crematori. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari.

7. Presso le case funerarie possono essere costruiti e gestiti, dagli esercenti la casa funeraria, forni crematori, in base a quanto previsto dalla presente legge.

8. Il personale addetto alla gestione della casa funeraria o della sala del commiato devono avere i requisiti formativi specifici, con i relativi attestati, sia per la gestione cerimoniale sia per i trattamenti sui cadaveri, compresa la tanatoprassi. I corsi prevedono percorsi, contenuti e durate definiti dalla Regione in cui operano.

9. Presso le case funerarie possono essere custoditi i defunti in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.

10. I Comuni autorizzano la realizzazione e la gestione dei crematori presso le case funerarie nel rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.

Art. 15

(Tanatoprassi)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti solo dopo l'accertamento di morte.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi validi in tutto il territorio nazionale riguardo a:

- a) l'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi denominato tanatoprattore;
- b) i requisiti delle scuole di tanatoprassi;
- c) le metodiche e le sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi e la loro compatibilità con le diverse pratiche funebri e con i diversi sistemi di sepoltura;



d) la garanzia che le metodiche e le sostanze da impiegare nei trattamenti di tanatoprassi non costituiscano pregiudizio alla salute dell'operatore addetto.

Art. 16
(Attività necroscopiche)

1. Il Comune provvede in via obbligatoria alle attività necroscopiche, in forma singola o associata, direttamente o con le modalità previste per i servizi pubblici locali ovvero mediante affidamento, con procedure ad evidenza pubblica previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, ovvero, con criteri di turnazione, a terzi in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio di impresa funebre nei seguenti casi:

a) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di mancanza di altri soggetti che possano provvedere, qualora sia necessario eseguire sia il trasporto e la sepoltura nel cimitero che la fornitura della semplice bara da inumazione o da cremazione. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il Comune può disporre l'eventuale differimento del termine;

b) su disposizione dell'autorità giudiziaria, ovvero dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere al prelevamento e al trasporto di una salma o di un cadavere presso un deposito di osservazione, un obitorio o un servizio mortuario del servizio sanitario regionale.

2. Il servizio sanitario regionale provvede ai servizi necroscopici per le operazioni concernenti il deposito di osservazione, l'obitorio e il servizio mortuario sanitario nonché per le attività di medicina necroscopica. Gli istituti universitari di medicina legale possono svolgere funzioni obitoriali nel territorio dell'ASL di riferimento.

3. I servizi mortuari sanitari e le attività necroscopiche costituiscono servizi della struttura sanitaria e possono essere gestiti solo in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a soggetti terzi che non devono essere riconducibili in alcun modo ad attività funebre.

Art. 17
(Cause ostative, vigilanza e sanzioni)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, delle attività funebri è precluso alle persone dichiarate fallite o destinate di alcuno dei provvedimenti di cui al regio-

decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che sia intervenuta riabilitazione, nonché a chi abbia riportato:

a) condanna definitiva per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo VIII, capo II, del Codice penale;

b) condanna definitiva a pena detentiva superiore a tre anni per reati non colposi;

c) condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;

d) condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

e) sottoposizione alle misure previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) violazioni di norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa.

2. Le condizioni ostative di cui al comma 1, si applicano al titolare, al legale rappresentante, al direttore tecnico, nonché a tutto il personale dipendente dell'impresa, anche di nuova assunzione.

3. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri è effettuato dai Comuni e dalle ASL esercitando le funzioni a essi attribuite dalla presente legge.

4. I Comuni e le aziende sanitarie locali vigilano e controllano l'osservanza delle norme sulle attività funebri nel territorio di riferimento.

6. Le violazioni alla presente legge da parte dei soggetti esercenti attività di impresa funebre sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

7. Le violazioni alle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 13 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.

8. In caso di violazione alle disposizioni dell'articolo 7, le sanzioni di cui al comma 7 del presente articolo sono duplicate.

9. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12 comma 4 e 5, le sanzioni amministrative previste al comma 7 del presente articolo vengono triplicate.

10. In caso di recidiva, le violazioni alle disposizioni dell'articolo 12 comportano la sospensione



dell'attività per tre mesi decorrenti dalla notificazione dell'accertamento definitivo e non impugnabile della violazione, elevati a sei mesi in caso di

violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5. In caso di reiterazione può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI E DELLA CREMAZIONE

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CIMITERIALI

Art. 18 ⁽⁸⁾

(Competenze e funzioni delle Regioni e dei Comuni)

1. I Comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle Regioni predispongono e approvano il piano generale dei cimiteri e dei crematori.

2. I Comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle Regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i cimiteri e i crematori esistenti e quelli da realizzare e ne definiscono i criteri gestionali, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.

3. Le Regioni, nei limiti delle proprie attribuzioni, definiscono i percorsi formativi che gli operatori cimiteriali sono tenuti a sostenere, al fine di garantire un elevato sistema di qualità dei servizi.

4. I Comuni, sulla base del piano generale dei cimiteri e dei crematori di cui al comma 1, sentite le Aziende sanitarie locali competenti per territorio e l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), approvano i piani regolatori cimiteriali.

5. I Comuni sono titolari della gestione dei cimiteri, dei crematori pubblici e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio e affidano la gestione di essi in conformità alle disposizioni della presente legge e dell'Unione europea.

6. I Comuni approvano le tariffe concernenti le operazioni cimiteriali istituzionali, i servizi di illuminazione elettrica votiva e le concessioni cimiteriali, applicando i criteri stabiliti dall'articolo 117 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel piano generale di cui al comma 1, del presente articolo. Nella determinazione delle tariffe, i Comuni stabiliscono criteri che consentano anche di accantonare risorse adeguate al mantenimento del

cimitero e delle sepolture. Gli oneri per i servizi gratuiti sono posti a carico del Comune di residenza del defunto. I servizi cimiteriali non possono essere gravati da alcun diritto fisso.

7. Il Comune approva il regolamento di polizia mortuaria che:

- a) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione;
- b) fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private;
- c) fissa le prescrizioni relative all'affidamento dei servizi cimiteriali nei limiti di quanto stabilito dalla presente legge;
- d) stabilisce le caratteristiche dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione in rispetto della normativa vigente. I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua.

8. Il Comune tutela la libertà di espressione del ricordo e del lutto non imponendo ai dolenti vincoli in merito agli arredi cimiteriali dei monumenti, dei loculi e degli ossari funebri, fatta eccezione per i cimiteri monumentali o di rilevanza storica. Le disposizioni in contrasto con il presente comma cessano immediatamente la loro efficacia e validità senza ulteriori adempimenti.

9. Il Comune istituisce e definisce l'elenco degli operatori cimiteriali e lapidei abilitati a operare presso i cimiteri cittadini.

10. Il Comune accerta la sussistenza del diritto d'uso dei sepolcri privati ovunque ubicati, nel rispetto delle garanzie previste dal Codice civile.

11. Il Comune gestisce le modalità di subentro nella concessione di sepolture private.

Art. 19

(Piano generale dei cimiteri e dei crematori)

1. Il piano generale dei cimiteri e dei crematori, di seguito denominato "piano generale", è predisposto e approvato dai Comuni delle macroaree

⁽⁸⁾ ART. 18 – Emendamenti approvati in data 5 maggio 2021:
All'articolo 18, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"I resti mortali dei Caduti sono esentati dai turni di rotazione delle esumazioni e hanno garantita la sepoltura perpetua."



territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle Regioni tenuto conto delle strutture esistenti e del tendenziale fabbisogno delle singole comunità ed è volto a garantire la più ampia libertà di scelta della forma di sepoltura.

2. Nella predisposizione del piano generale, i Comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extra comunali o interprovinciali, definite dalle Regioni tengono altresì conto dei seguenti fattori:

- a) andamento medio della mortalità nell'area di rispettiva competenza territoriale;
- b) ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna e aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e dei relativi fabbisogni;
- d) razionalizzazione delle aree e dei manufatti, anche tramite il recupero di tombe abbandonate o mediante nuove costruzioni con loculi stagni o areati;
- e) conservazione e restauro dei monumenti funerari di pregio;
- f) abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento della sicurezza dei visitatori;
- g) individuazione dei livelli ottimali del servizio sollecitando i Comuni alla realizzazione di nuovi cimiteri o crematori ovvero all'ampliamento di quelli esistenti;
- h) realizzazione di cimiteri per animali di affezione.

3. Il piano generale ha la durata minima di venti anni e massima di quaranta anni ed è oggetto di revisione ogni dieci anni.

4. I Comuni delle macroaree territoriali vaste e omogenee, anche extracomunali o interprovinciali, definite dalle Regioni svolgono altresì le seguenti funzioni:

- a) definizione della carta dei servizi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, compresa la previsione dei casi e delle misure per i ristorni all'utenza;
- b) promozione di iniziative di catalogazione e valorizzazione dei patrimoni storico-artistici esistenti nei cimiteri, d'intesa con gli enti competenti.

Art. 20 **(Piani regolatori cimiteriali)**

1. I Comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge approvano il piano

regolatore cimiteriale e adottano un sistema di rilevazione delle diverse tipologie di sepolture e della cremazione.

2. Il piano regolatore cimiteriale ha validità almeno ventennale ed è oggetto di eventuale revisione ogni dieci anni. Il piano può essere rivisto se il Comune rileva scostamenti che possano influire negativamente sulle condizioni di erogazione dei servizi.

3. Il piano regolatore cimiteriale reca una pianificazione dei cimiteri esistenti e delle relative aree di rispetto, tenendo conto degli obblighi di legge e del piano generale.

4. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani regolatori cimiteriali sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la ricettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, stagna o aerata, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni, considerando le opportunità di riduzione della durata delle concessioni;
- d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate e della realizzazione di loculi stagni o aerati;
- e) l'individuazione delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;
- f) la necessità di ridurre o di abbattere le barriere architettoniche e di favorire la sicurezza dei visitatori.

5. L'ampliamento dei cimiteri esistenti o la costruzione di nuovi cimiteri e crematori sono approvati dal Comune territorialmente competente, in conformità a quanto previsto dal piano generale dei cimiteri. I Comuni devono garantire l'accessibilità a tutte le forme di sepoltura quali campi di inumazione, loculi, tombe a terra, cinerari, ossari, spazi preposti per la dispersione delle ceneri e per l'inumazione delle urne contenenti le ceneri.

6. Nella redazione del piano regolatore cimiteriale i Comuni prevedono un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione



degli ultimi dieci anni, incrementate del 50 per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse è calcolato proporzionalmente.

7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.

8. Nel caso in cui un Comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata alle inumazioni può anche essere garantita nell'ambito in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima della stessa calcolata ai sensi del comma 6.

Art. 21
(Disposizioni per la costruzione
e l'ampliamento dei cimiteri)

1. Le modalità di costruzione e di ampliamento dei cimiteri, dei crematori e dei servizi cimiteriali relativi al proprio territorio sono individuate dai Comuni, anche in associazione tra loro, secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

2. I cimiteri sono collocati alla distanza di almeno 100 metri dal centro abitato. Entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale è vietato qualsiasi intervento di nuova costruzione e di ampliamento degli edifici esistenti. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i Comuni tengono conto della predetta fascia di rispetto cimiteriale. Sono fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai cimiteri militari di guerra, quando sono trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, ove non ostino ragioni igienico-sanitarie, il Comune, previo parere favorevole della competente ASL, può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a una distanza dal centro abitato almeno pari a 50 metri.

5. Le cappelle familiari private costruite fuori dal perimetro del cimitero possono essere destinate alla sepoltura di cadaveri, resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi, ceneri e ossa di persone delle famiglie che ne sono proprietarie, degli aventi diritto, dei conviventi e di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze per la

famiglia proprietaria, risultanti da regolare atto pubblico.

6. La costruzione, la modifica, l'ampliamento e l'uso delle cappelle private familiari sono consentiti solo quando le stesse sono circondate da una fascia di rispetto definita dai Comuni e sono altresì dotate di ossario e cinerario. Fino a quando le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite e contengono cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri, la fascia di rispetto è assoggettata a vincolo inalienabile.

Art. 22 ⁽⁹⁾
(Disposizioni in materia di sepolture)

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 21 comma 5, ed al presente articolo al comma 2, sono vietate le sepolture effettuate in un luogo diverso dal cimitero.

2. Il Comune sentita l'Azienda sanitaria territorialmente competente, qualora concorrano giustificati motivi può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di cadavere, di ceneri o di ossa umane in località diverse dal cimitero, a patto che essa avvenga al fine di garantire speciali onoranze e nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

3. Qualora i soggetti aventi titolo richiedano di disporre delle spoglie mortali del defunto per sepoltura o cremazione, l'onere per le relative operazioni cimiteriali è posto a esclusivo carico degli stessi.

4. Per le operazioni cimiteriali soggette a scadenza della concessione, in caso di disinteresse dei familiari del defunto, l'onere delle operazioni è posto a carico del Comune nel cui territorio insiste il cimitero. Tale situazione sussiste quando i soggetti aventi titolo non provvedano, entro la scadenza, a richiedere il rinnovo della concessione o altra destinazione alle spoglie mortali od operazioni interessanti il sepolcro; qualora siano posti in essere comportamenti attivi entro i sei mesi successivi alla scadenza della concessione, gli stessi soggetti aventi titolo sono tenuti a corrispondere gli oneri eventualmente già assunti dal Comune o dal gestore del cimitero.

5. In deroga a quanto previsto all'articolo 18, comma 5, e all'articolo 24, comma 1, i titolari di concessioni relative ai manufatti o ai terreni cimiteriali, previa comunicazione al Comune e compatibilmente con quanto stabilito nelle eventuali

⁽⁹⁾ ART. 22 – Emendamenti approvati in data 5 maggio 2021:

All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato."

2.18. Aresta, Iorio, Sarli, Sportiello, Nappi.



convenzioni di partenariato pubblico-privato che riguardano il cimitero nel cui ambito sono rilasciate tali concessioni, hanno facoltà di affidare a soggetti da loro scelti lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla tumulazione, all'estumulazione, all'esumazione straordinaria, alla traslazione di defunti.

6. È libera scelta degli aventi titolo e nel rispetto dei regolamenti comunali in vigore la scelta del soggetto a cui affidare l'installazione e la manutenzione di monumenti o di lapidi.

7. Se le attività di cui al presente articolo interessano i resti mortali di Caduti, è necessaria l'autorizzazione del Commissariato.

Art. 23 **(Tumulazione aerata)**

1. Al fine di favorire la riduzione scheletrica in tempi brevi dei cadaveri tumulati in loculi o tombe, sono autorizzate la costruzione ex novo di loculi areati e la trasformazione di loculi stagni in areati quali strutture fisse dotate di aerazione naturale.

2. In caso di tumulazione areata l'ordinaria estumulazione è effettuata dopo dieci anni dalla prima tumulazione del feretro. In caso di tumulazione stagna, l'ordinaria estumulazione è effettuata decorsi venti anni dalla prima tumulazione del feretro.

3. Nel confezionamento del feretro destinato a tumulazione areata è vietata la cassa metallica o qualunque altro materiale impermeabile stagno duraturo nel tempo che impedisca l'aerazione del cadavere ed all'interno del feretro devono essere utilizzati prodotti enzimatici al fine di favorire la scheletrizzazione.

4. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate idonee soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

5. Nel loculo areato, contemporaneamente all'inserimento del feretro, non è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

6. Il loculo areato deve essere realizzato con materiali o con soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas. La chiusura del loculo deve essere realizzata con un elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica,

eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Art. 24 **(Affidamento della gestione dei cimiteri, crematori e servizi cimiteriali)**

1. La gestione dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali è competenza dei Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata, o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dall'Unione europea.

2. I soggetti affidatari, pubblici o privati, dei cimiteri, sono tenuti a dimostrare il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria mediante la sottoscrizione di una garanzia a favore del Comune competente per territorio, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.

3. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali indicati all'articolo 2, comma 1, lettera q) della presente legge, è incompatibile con l'esercizio dell'attività funeraria.

4. Il gestore, all'atto dell'affidamento, sottoscrive una carta dei servizi recante i livelli qualitativi minimi che lo stesso è tenuto a garantire, pena la risoluzione del rapporto.

5. Le gestioni cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare fino alla naturale scadenza del contratto in essere.

6. In caso di liquidazione o di fallimento dell'affidatario, il Comune subentra nella gestione del cimitero e dei servizi cimiteriali affidati.

7. Il Comune inizia le procedure per il nuovo affidamento dei servizi cimiteriali almeno un anno prima della naturale scadenza di quello precedente definendo le tariffe e i canoni previsti per i servizi cimiteriali oggetto di affidamento.

8. Sotto il profilo igienico-sanitario, i cimiteri sono posti sotto la sorveglianza dell'Azienda sanitaria territorialmente competente.

9. Gli addetti cimiteriali pubblici e privati devono essere in possesso dei requisiti formativi previsti dalle Regioni.

Art. 25 **(Oneri di gestione e di manutenzione)**

1. Gli oneri di gestione dei servizi cimiteriali sono posti a carico dei Comuni o dei soggetti affidatari,



secondo quanto previsto dai contratti sottoscritti all'atto dell'affidamento.

2. Gli oneri manutentivi riguardanti i sepolcri privati nei cimiteri o i manufatti di cui sia chiesta l'installazione sono posti integralmente a carico degli aventi titolo individuati, per i sepolcri privati, nei concessionari e, per le inumazioni in campo comune, nei familiari del defunto aventi titolo a disporre dei resti mortali.

3. Nella gestione dei cimiteri, i fondi accantonati per garantire l'esecuzione delle operazioni cimiteriali future, alla scadenza della concessione o al termine delle inumazioni ordinarie, nonché per la gestione e per la manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive qualora corrispondano ad accantonamenti conseguenti a incassi in un'unica soluzione delle tariffe o dei canoni corrispondenti.

4. Per la costruzione di crematori e di cimiteri, anche se situati nell'ambito demaniale comunale, è consentito avvalersi del contratto di disponibilità o di concessione in finanza di progetto, con adeguate garanzie sulle opere realizzate.

5. Le concessioni d'uso di aree e di manufatti sepolcrali non sono assoggettate alla tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 26

(Servizio di illuminazione elettrica votiva)

1. Per "illuminazione elettrica votiva" si intende l'erogazione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe e delle altre sepolture, comprese le attività di fatturazione, riscossione, recupero dei crediti e rendicontazione, nonché le attività di allaccio e distacco, le relazioni di natura commerciale e di assistenza con gli utenti, l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti esistenti, l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, la progettazione e la realizzazione di nuovi impianti nonché la ristrutturazione, la sostituzione o l'ammodernamento degli stessi. Entro il 31 dicembre 2021 l'ISTAT aggiorna i codici ATECO per la classificazione delle attività economiche, determinando uno specifico codice per l'attività di cui al presente comma.

2. Il servizio di illuminazione elettrica votiva è di competenza dei Comuni, anche per le strutture costruite da terzi in concessione, ed è unitario su base comunale. I Comuni possono affidare il servizio, nel

rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Gli impianti destinati all'illuminazione elettrica votiva sono di proprietà comunale. Il Comune è tenuto a verificare la proprietà degli impianti entro la data di cessazione del contratto di concessione ed eventualmente a procedere al riscatto oneroso degli stessi, al termine della concessione, qualora risultino di proprietà del gestore o di terzi.

4. Le concessioni di illuminazione elettrica votiva esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate in maniera non conforme alla normativa dell'Unione europea, cessano alla data di scadenza indicata nel contratto e non possono essere ulteriormente prorogate.

5. Il comma 26 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

CAPO II

DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

Art. 27

(Principi fondamentali in materia di cremazione)

1. Le decisioni relative alla volontà di essere cremati e alla destinazione delle ceneri attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale in condizioni di parità di trattamento dei cittadini, indipendentemente dal luogo di residenza, di decesso o di destinazione finale.

Art. 28

(Manifestazione di volontà del defunto)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune competente per l'autorizzazione al trasporto ed è vincolata all'acquisizione di un certificato, in carta libera, del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, di nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o dal convivente attraverso una delle seguenti modalità:

a) con disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla



cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) con iscrizione del defunto, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera è valida anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza di disposizione testamentaria e di iscrizione a un'associazione di cui alla lettera b) da parte del defunto, con manifestazione di volontà espressa dal coniuge, dal convivente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, resa ai sensi degli articoli 4 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

d) con manifestazione di volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

3. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale di stato civile, è eseguita dal coniuge, dal convivente o da un altro familiare avente titolo, dall'esecutore testamentario, da persone a tale fine autorizzate dall'avente titolo, dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune o dall'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. Tali soggetti attestano, sotto la propria responsabilità, il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando un apposito verbale sottoscritto all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, entro trenta giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

4. L'affidamento personale delle ceneri deve essere autorizzato dal competente ufficio del Comune ove è avvenuto il decesso o del Comune in cui si trova il cadavere, le ossa o i resti mortali esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario comunica il trasferimento al Comune di partenza e al Comune di destinazione.

5. La volontà concernente la dispersione delle proprie ceneri è espressa in uno dei modi previsti dal comma 2, lettere a), b) e d). La volontà concernente l'affidamento personale delle proprie ceneri è

espressa in uno dei modi previsti dal citato comma 2, lettere a), b), c) e d).

6. Le autorizzazioni alla cremazione, dispersione e affidamento, nonché le relative dichiarazioni di volontà di cui al comma 2 sono esenti da bollo e da diritti comunali.

Art. 29

(Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri)

1. Il gestore del forno crematorio consegna l'urna cineraria al coniuge, al convivente, a un altro familiare avente diritto o a un suo delegato, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati o all'impresa funebre a tale fine incaricata dall'avente titolo. I predetti soggetti, nel rispetto della volontà del defunto, possono disporre la tumulazione dell'urna al cimitero, l'affidamento personale dell'urna a un familiare o, se del caso, al convivente, i quali possono anche conferirla presso edifici destinati alla custodia di urne secondo le disposizioni dell'articolo 22, comma 2. L'urna è sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. L'affidatario dell'urna deve esprimere consenso scritto, sottoscrivendo apposito verbale di custodia. L'affidatario può altresì disporre la trasformazione delle ceneri.

2. La dispersione delle ceneri è consentita solo in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in aree private o in natura e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

3. La dispersione delle ceneri in natura avviene all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in montagna e in natura, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b) in mare, a oltre mezzo miglio dalla costa;
- c) nei laghi, a oltre 100 metri dalla riva;
- d) nei fiumi e nei corsi d'acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

6. In caso di affidamento personale, il Comune rilasciante l'autorizzazione, annota, nel registro



previsto dall'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, le generalità della persona cui è stata consegnata l'urna ai sensi del comma 1 del presente articolo e quelle del defunto. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna è tenuto a conferire la stessa a un cimitero di sua scelta facendosi carico dei relativi oneri.

7. È data facoltà ai familiari o aventi titolo, all'atto della richiesta di affido come prevista dall'articolo 28, comma 4, di richiedere una porzione simbolica di ceneri prima che venga eseguito l'atto di sigillatura dell'urna.

8. L'autorizzazione all'affidamento e alla dispersione non è soggetta a specifica tariffa. Il Comune può provvedere a riportare i dati relativi al defunto in un'apposita targa o cippo cimiteriale situati nel cimitero individuato dagli aventi diritto, perché non sia perduto il senso comunitario della morte e del ricordo comune.

9. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, è adottato un sistema identificativo da applicare sulla bara prima della cremazione, allo scopo di certificare la diretta relazione tra le ceneri da consegnare agli aventi diritto e la salma.

10. Il trasporto delle urne cinerarie non è soggetto a particolari misure precauzionali. Ogni eventuale trasferimento deve essere accompagnato da una dichiarazione, effettuata dall'affidatario, indicante il luogo di partenza e il luogo di destinazione nonché gli estremi dell'autorizzazione all'affido o alla dispersione. Il trasporto può essere effettuato dall'affidatario, da familiari, da una impresa funebre o da qualsiasi altro vettore. Per il trasferimento all'estero su richiesta degli interessati, il Comune deve rilasciare apposita autorizzazione al trasporto.

L'autorizzazione deve recare le generalità del defunto, la data in cui avvenuta la morte e la data di cremazione.

Art. 30 **(Sanzioni per la dispersione illegittima delle ceneri)**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da quelle consentite dall'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

Art. 31 **(Modalità di cremazione e garanzie)**

1. La cremazione deve essere eseguita ponendo nel forno crematorio un feretro alla volta.

2. L'intero contenuto delle ceneri che si raccolgono dal polverizzatore deve essere riposto nell'urna e successivamente questa è sigillata, salvo quanto previsto all'articolo 29, comma 7.

3. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di forni crematori, pubblici o privati, dovranno dotarsi di un sistema di tracciabilità che presenti le seguenti caratteristiche:

- a) il dispositivo di tracciamento dovrà essere immediatamente applicato al contenitore per il quale è prevista la cremazione al momento del ricevimento nella struttura del crematorio e all'urna nella quale verranno riposte le ceneri conseguenti la cremazione al fine di certificare l'effettiva corrispondenza tra lo stesso ed i contenitori su cui è stato applicato;
- b) unitamente all'urna contenente le ceneri, dovrà essere consegnato agli aventi diritto, un certificato di tracciabilità che attesti le tempistiche, le modalità e la corretta esecuzione della cremazione in ogni suo passaggio.

TITOLO V – IMPIANTI CIMITERIALI PER ANIMALI

Art. 32 **(Cimiteri per animali di affezione e servizi di cremazione)**

1. I cimiteri per animali possono essere realizzati e gestiti da soggetti pubblici o privati e non hanno carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del Codice civile.

2. I cimiteri di animale di affezione sono realizzanti tenendo conto degli strumenti di pianificazione previsti dagli articoli 19 e 20 della presente legge.

3. Il trasporto delle spoglie degli animali di affezione disposto dai proprietari è eseguito anche su autoveicoli dell'utente, purché contenute in idonei contenitori, con corretta documentazione di accompagnamento e d'identificazione, costituita da certificato medico veterinario che ne autorizzi il trasporto ed escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica ed in ottemperanza delle linee guida, emanate dal Ministero della Salute, applicative del Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modifiche e integrazioni.



4. La realizzazione delle strutture destinate alla cremazione delle spoglie degli animali di affezione è subordinata a autorizzazione rilasciata dal sindaco, su parere del servizio veterinario pubblico e dei servizi competenti in materia ambientale. In caso di espressa richiesta dei proprietari dell'animale di affezione, i gestori di tali strutture devono garantire la restituzione delle ceneri del loro animale previa esecuzione di cremazione della singola spoglia. Se non richieste dal proprietario le ceneri dovranno essere smaltite, a norma di legge, dal responsabile dell'impianto di incenerimento.

5. È vietato lo smaltimento delle spoglie di animali di affezione mediante sotterramento in terreni pubblici o privati ad eccezione del seppellimento dell'animale d'affezione padronale in un terreno di proprietà dello stesso proprietario dell'animale, o di un suo familiare, indicato nella comunicazione di decesso dell'animale. Per il seppellimento è richiesta una certificazione medico-veterinaria che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.

6. È consentita l'inumazione o la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione, riposte in apposita urna, nella sepoltura del proprietario, previa espressa richiesta dei familiari o aventi titolo.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO E FINALI

Art. 33

(Disposizioni di adeguamento)

1. Il Governo, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee di indirizzo cui le Regioni si attengono per il recepimento delle disposizioni della presente legge nonché per adeguare le norme legislative e regolamentari eventualmente emanate nelle materie oggetto della medesima legge, abrogando quelle incompatibili.

2. Nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei decreti emanati ai sensi della medesima legge, le Regioni e i Comuni disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali, di cremazione e di polizia mortuaria.

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 228, 337, 338, 339, 340, 341 e 344 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono abrogati.

TABELLA 1 (Articolo 9, comma 1, lettere b) e d)			
Funerali per anno	Mezzi funebri	Necro- fori	Direttore tecnico
da 1 a 300	1	4	1
da 301 a 1.000	3	6	1
oltre 1.000	4	12	1



N.d.R.

Al testo unificato delle pdl recanti "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri" (AC.928 Brambilla- FI, AC. 1143 Foscolo- Lega, AC. 1618 Pini-PD), adottato all'unanimità dalla Commissione lo scorso 10 dicembre 2020, sono stati presentati, in totale, circa 200 emendamenti. A seguito delle proposte emendative presentate in data 29 aprile u.s. la Commissione Affari sociali della Camera ha approvato, in data 5 maggio 2021, gli emendamenti agli artt. 2, 4, 12, 18 e 22 (riportati per esteso nelle precedenti note a piè pagina).

Si evidenziano, di seguito, alcuni dei contenuti più significativi:

- Gli iura sepulchri ed i diritti tutti, afferenti al post mortem, sono ufficialmente riconosciuti tra quelli tutelati con Legge dello Stato, sottraendo così la loro compiuta disciplina di principio (almeno) ai capricci (spesso) cavillosi ed arbitrari delle leggi e leggine regionali.
- Viene sancita la differenza semantica e funzionale tra salma e cadavere, ai fini del loro rispettivo trasporto.
- Sono fissati requisiti minimi per operare, più favorevoli alle concentrazioni di impresa e/o alle imprese dotate di casa funeraria e prevista, per la sola imprenditoria funebre, la possibilità di realizzare crematori privati fuori dai cimiteri e solo nelle case funerarie delle imprese funebri.
- Si identificano chiaramente istituti e posizioni soggettive come disinteresse o titolarità a disporre, e soprattutto in quale ordine di preminenza, innovando pesantemente il criterio di pozziorità.
- Il Comune di decesso rimane il fulcro del procedimento autorizzativo. Per manifestare la volontà cremazionista è soppresso il laborioso processo verbale, avanti l'Ufficiale di Stato Civile, in favore di una più semplice forma di autodichiarazione.
- Non sono previsti ambiti territoriali ottimali (figure astratte di organismi sovra-comunali) per il regolamento locale di polizia mortuaria, il quale regolamento continua ad esser prerogativa obbligatoria – per altro - di ogni singolo Comune.
- La volontà di dispersione ceneri è atto personalissimo, non surrogabile o rappresentabile da soggetti terzi (= l'avente titolo non può più esser nuncius di un volere solo verbalmente espresso).
- Vengono soppressi i diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto funebre e l'applicazione dei bolli, con l'assegnazione di autorizzazioni, prima comunali, allo stato civile, assoggettandole ai soli diritti di segreteria.
- Irrompe l'informatica anche nel circuito informativo e autorizzativo della polizia mortuaria.
- Vengono eliminati i diritti fissi sulle operazioni cimiteriali. Il perimetro dell'intervento pubblico viene limitato alla sola inumazione ed esumazione ordinaria, escludendo tumulazione, estumulazione e cremazione. Il complesso delle operazioni cimiteriali viene indirizzato in buona parte nell'ambito dell'impresa funebre ed al momento in cui questa definisce le pratiche del servizio funebre con il dolente.
- Si prevede il divieto di applicazione dei diritti comunali, nei casi di autorizzazione alla cremazione, dispersione delle ceneri e di affidamento delle urne, con privatizzazione della gestione delle urne cinerarie, sottratte sia ad autorizzazione per il trasporto che alla conservazione nei cimiteri e con diversa disciplina per affidamento e dispersione delle ceneri.
- Assente una soluzione ai problemi dei costi di gestione e mantenimento dei cimiteri, sempre più in crisi con l'avvento della cremazione.



PERCORSI FORMATIVI PER IL SETTORE CIMITERIALE FUNEBRE E DI CREMAZIONE



*"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti
che si possono utilizzare per cambiare il mondo"
(Nelson Mandela)*

EURO.ACT
organizza CORSI ON-LINE
dal 28 Settembre al 14 Dicembre 2021

ISCRIVITI SUBITO...
MANDA IL TUO MODULO ISCRIZIONE A:
formazione@euroact.net
Per info Tel. 0532-1916111



Euro.act s.r.l. piazza fetonte 58, 44123 ferrara, p.i. 01317570388

➔ GIRA PAGINA PER ANDARE AL MODULO DI ISCRIZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE

(inviare un modulo distinto per ogni partecipante entro 15 giorni precedenti al corso scelto)

da inoltrare via mail a formazione@euroact.net oppure via fax allo 0532.1911222

DATI per la fatturazione

RAGIONE SOCIALE _____ N° _____
 VIA _____ LOCALITÀ _____ PROV. _____
 CAP _____ FAX _____ E-MAIL _____
 TEL. _____ P.I. _____ CODICE SUI _____
 C.F. _____ (fattura elettronica)

DATI del partecipante

COGNOME E NOME _____ UFFICIO _____
 TEL DIRETTO _____ E-MAIL _____

SI CHIEDE l'iscrizione al Modulo Formativo:

SETTEMBRE 2021

- ☐ 28/09/2021 (mar) La gestione dei rifiuti cimiteriali e da crematorio alla luce delle ultime modifiche normative
- ☐ 30/09/2021 (gio) Gli standard europei in materia di servizi funerari - EN15017:2019 ed i riflessi sulle modalità operative



- ☐ 05/10/2021 (mar) L'informatica per il funerario: le funzionalità del portale funerali.org
- ☐ 07/10/2021 (gio) Rituale nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi
- ☐ 12/10/2021 (mar) Cimitero 2.0: soluzioni innovative nelle politiche di management
- ☐ 14/10/2021 (gio) Il recupero del patrimonio cimiteriale in assenza di eredi: suggerimenti operativi
- ☐ 19/10/2021 (mar) La figura del cimiteriere in ambito funerario, cimiteriale e di cremazione
- ☐ 21/10/2021 (gio) Best practices da applicare per il corretto trattamento delle acque reflue nei cimiteri

DICEMBRE 2021

- ☐ 02/12/2021 (gio) Le norme costruttive nei cimiteri
- ☐ 07/12/2021 (mar) Perché e come si redigono i piani regolatori cimiteriali
- ☐ 14/12/2021 (mar) Quesiti al volo: domande e risposte on-line, con discussione aperta

N.B. Date e programmi dei corsi potrebbero essere soggetti a modifiche o variazioni per cause al momento non prevedibili



OPPURE

SI CHIEDE l'acquisto al pacchetto di:

- ☐ 10 Moduli formativi ☐ 50 Moduli formativi

QUOTA di partecipazione per ogni Modulo formativo (corso online di 3 ore)

[Sconti non cumulabili]	Quota ordinaria	Quota convenzionata (*)
Per 1 solo iscritto:	250,00 euro	225,00 euro
Per 2 a 9 iscritti di stesso Ente/Ditta (sconto 10%):	225,00 euro	200,00 euro
Per pacchetto di 10 Moduli formativi (sconto 20%):	2.000,00 euro	1.750,00 euro
Per pacchetto di 50 Moduli formativi (sconto 25%):	9.375,00 euro	8.500,00 euro

* Tutti i prezzi si intendono IVA 22% esclusa e sono comprensivi di materiale didattico.
 * Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza ai partecipanti.
 * L'avvio di ogni Modulo formativo è subordinato all'iscrizione di un numero minimo di partecipanti (da 12 a 15 a seconda del corso).
 * Ogni Modulo formativo è limitato a 75 partecipanti online (la priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di arrivo del modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto).

(*) Riservata ad Abbonati a www.funerali.org. (*) I moduli formativi acquistati con pacchetto (da 10 a 50) devono essere tutti entro il 2021 o, in via eccezionale, o Associati a SEFIT Utilitalia, P.I.C. Funel.

EFFETTERÒ il pagamento totale di:

€ _____ + Iva 22% (Iva è esente per quote fatturate ad Ente pubblico)
 attraverso bonifico intestato ad Euro Act srl, Piazza Fontane 58, 44123 Ferrara al seguente IBAN:
 IT59 0707 0113 0000 0005 4496 716

Pagamento anticipato per soggetti diversi dagli Enti Locali

Data _____

Timbro e Firma _____

DISDETTA O MODIFICA

- I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualsiasi momento, segnalando alla mail: formazione@euroact.net
- Eventuali disdette dovranno essere comunicate per iscritto alle mail: formazione@euroact.net o euroact@pec.it oppure al fax 0532.1911222. Se la comunicazione della disdetta di cui sopra avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euro Act srl la somma di € 50,00 + Iva 22% (se dovuta) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute, se invece avviene negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso, l'importo sale a € 100,00 + Iva 22% (se dovuta).
- La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale della quota.
- Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione al più tardi una settimana prima della data di svolgimento prevista.
- Qualora Euro Act srl modificasse le date del corso ne darà immediata comunicazione ai partecipanti, che entro sette giorni dalla ricezione della stessa dovranno richiedere la restituzione integrale della quota di iscrizione (se già versata).

Per quanto riguarda l'iva, l'addebi- tamento sarà effettuato da Euro Act srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ad autorizzati, a fine corso, ad amministrativa, nonché per informare sulla natura della stessa. L'iva non sarà oggetto di comunicazione a diffusione a fini non per i necessari adempimenti tributativi o per obblighi di legge. E' suo diritto ottenere il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di apporre il loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.



I Servizi Funerari



EURO.ACT SRL
EDITORE